

RESOCONTO STENOGRAFICO

331.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° AGOSTO 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	36519	GALLI GIANCARLO (DC), Relatore per l'VIII Commissione	36522, 36527
Disegno di legge di conversione (Discussione):		GARAVAGLIA MARIAPIA, Sottosegretario di Stato per la sanità	36522, 36527
S. 1839. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (<i>modificato dal Senato</i>) (4037-B)		MONTANARI FORNARI NANDA (PCI)	36524
PRESIDENTE	36520, 36522, 36524, 36527	Disegno di legge di conversione (Discussione):	
BRUNETTO ARNALDO (DC), Relatore per la XII Commissione	36520, 36527	S. 1843. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143 (<i>modificato dal Senato</i>) (4048-B)	
FILIPPINI ROSA (Verde)	36522		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

PAG.	PAG.
PRESIDENTE . . . 36527, 36528, 36529, 36530, 36531	LA VALLE RANIERO (<i>Sind. Ind.</i>) 36539, 36541
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (<i>MSI-DN</i>) 36528, 36530	MACERATINI GIULIO (<i>MSI-DN</i>) 36540
MACCHERONI GIACOMO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> . 36527, 36529	MASTRANTUONO RAFFAELE (<i>PSI</i>) 36563
PRANDINI GIOVANNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 36528, 36530	MELLINI MAURO (<i>FE</i>) 36561
	ORLANDI NICOLETTA (<i>PCI</i>) 36559
	RUTELLI FRANCESCO (<i>Misto</i>) 36535
	SCOVACRICCHI MARTINO (<i>PSDI</i>) 36554
Proposte di legge:	Commissione parlamentare di inchiesta:
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 36574	(Trasmissione di una relazione) . . . 36575
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 36574	Corte costituzionale:
Proposta di legge di iniziativa popo- lare:	(Annunzio di sentenze) 36575
(Annunzio) 36574	Giunta per il regolamento:
Interrogazioni e interpellanza:	(Sostituzione di un componente) . . 36519
(Annunzio) 36578	Nomina di un Sottosegretario di Stato:
Mozioni concernenti la moratoria della pena di morte nel mondo (Discus- sione):	(Annunzio) 36519
PRESIDENTE . . . 36531, 36539, 36541, 36545, 36550, 36554, 36556, 36558, 36561, 36563, 36567, 36570	Proposta di inchiesta parlamentare:
BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>) 36556	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 36575
CASINI CARLO (<i>DC</i>) 36545	Ritiro di documenti del sindacato ispettivo 36578
GUIDETTI SERRA BIANCA (<i>DP</i>) 36567	Ordine del giorno della seduta di do- mani 36570
LANZINGER GIANNI (<i>Verde</i>) 36550	

La seduta comincia alle 16.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Annunzio della nomina di un sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 31 luglio 1989, ha inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,
mi onoro informarLa che, con proprio decreto in data odierna, il Presidente della Repubblica, su mia proposta e sentito il Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della sanità, ha nominato l'onorevole avvocato Paolo Bruno, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato al Ministero della Sanità.

«Firmato: GIULIO ANDREOTTI»

Sostituzione di un componente della Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato il deputato Vincenzo Scotti a far parte della Giunta per il regolamento, in sostituzione del deputato Fermo Mino Martinazzoli.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

II Commissione (Giustizia):

BARGONE ed altri: «Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (3912) *(con parere della I Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV Commissione (Difesa):

«Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana» (3903) *(con parere della V Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

VI Commissione (Finanze):

SANNELLA ed altri: «Autorizzazione a vendere all'Istituto autonomo case popolari di Taranto il compendio denominato 'dieci palazzine', appartenente al patrimonio dello Stato, sito in Taranto» (3959) (con parere della IV, della V e della VIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII Commissione (Cultura):

AZZOLINI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, per una nuova disciplina dell'accesso e per la formazione professionale» (3790) (con parere della I e della XI Commissione, nonché della II Commissione, ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Ambiente):

PIRO ed altri: «Ulteriore finanziamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche» (3869) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Lavoro):

DIAZ ed altri: «Norme sull'ammissione del personale femminile nel corpo forestale dello Stato» (4080) (con parere della I, della V e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Agricoltura):

«Interventi urgenti per la zootecnia»

(3929) (con parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 1839.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (modificato dal Senato) (4037-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta di ieri le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la XII Commissione, onorevole Brunetto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARNALDO BRUNETTO, *Relatore per la XII Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge n. 229 ritorna all'esame della nostra Assemblea nel testo licenziato dal Senato, che ha parzialmente accolto quello approvato dalla Camera nella seduta del 13 luglio scorso.

L'intervento dell'altro ramo del Parlamento ha riguardato soprattutto tagli, operati in numero consistente, di parti sostanziali e qualificanti dell'articolato approvato dalla Camera.

È la terza volta, signor Presidente, che tale decreto-legge è oggetto di discussione; non mi soffermerò pertanto ad illustrare il contenuto del provvedimento, che credo sia noto a tutti, limitandomi a ricordare brevemente i due obiettivi principali che con esso ci si propone di conseguire. Anzitutto, il superamento dell'emergenza causata in alcune regioni del paese dall'inquinamento delle falde acquifere dovuto all'uso di erbicidi; in secondo luogo, l'adeguamento della legislazione italiana alla normativa CEE in materia di impiego controllato di fitofarmaci.

La Camera aveva colto l'opportunità del decreto-legge in esame per introdurre nuove norme concernenti il prelievo, l'uso e la restituzione delle acque, potabili e non potabili, rafforzando i controlli e gli organismi ad essi preposti. I tagli operati dal Senato, dei quali richiamerò molto sinteticamente i più significativi, hanno vanificato in buona parte il lavoro svolto dalle Commissioni riunite VIII e XII, per il quale da molte parti era stato espresso apprezzamento e consenso, frustrando l'indirizzo verso la prevenzione che la Camera aveva privilegiato, anche e soprattutto mediante una riforma strutturale dell'apparato.

La prima modifica riguarda il disegno di legge di conversione. È stato infatti soppresso l'articolo 2, introdotto dalla Camera, con il quale era stata definita l'attitudine ad usi di pubblico interesse delle acque sotterranee. Si trattava di una importante affermazione di principio, il cui rilievo era stato evidenziato già nel precedente dibattito e dalla quale discendevano alcune obbligazioni, anch'esse contenute nel soppresso articolo 2.

Le principali modifiche al testo del decreto-legge sono le seguenti. Al comma 2 dell'articolo 1 è prevista la fissazione di un limite temporale all'intervento dei consorzi di bonifica, collegato all'attuazione dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (la cosiddetta legge sulla difesa del suolo). Altra modifica è la soppressione dell'articolo 2-bis che prevedeva l'istituzione di consorzi obbligatori per la gestione unitaria dei servizi di acquedotto.

Vi è poi la soppressione dell'articolo 2-

ter riguardante la regolamentazione dell'uso plurimo delle acque, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 5, che prevedevano rispettivamente la concessione di benefici ai proprietari di pozzi disposti a prestare opera di collaborazione al monitoraggio e al risanamento delle fonti acquifere e l'obbligo di denunciare i quantitativi di acqua prelevati.

Sono inoltre stati soppressi l'articolo 5-bis concernente i controlli, che prevedeva fra l'altro l'istituzione della sezione specializzata per i controlli ambientali all'interno delle unità sanitarie locali; l'articolo 5-ter, con il quale venivano modificati i canoni di cui alla legge n. 692 del 1981; l'articolo 5-quater che poneva a carico del fondo sanitario nazionale l'onere del finanziamento del sistema dei controlli, nonché l'articolo 5-quinquies, che prevedeva il potenziamento delle dotazioni strumentali dei presidi multizonali di prevenzione (i cosiddetti PMP).

Non è stato modificato, invece, l'importante articolo 7, mentre modifiche non sostanziali e di semplificazione del testo sono state apportate all'articolo 7-bis, riguardante le città di Venezia e di Chioggia.

L'ultima modifica di rilievo apportata dal Senato è all'articolo 11, con l'inserimento (che mi pare positivo) di una priorità nei finanziamenti per le aree a rischio e in emergenza idrica.

Ho espresso prima, signor Presidente (come del resto avevo già fatto in Commissione), una valutazione critica sulle modifiche apportate dal Senato o almeno su buona parte di esse. Mi riferisco in particolare, per quanto riguarda la mia competenza, alla parte concernente i presidi multizonali e la sanità. Pur comprendendo alcune ragioni che hanno determinato le scelte del Senato (mi riferisco al voto della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento) credo di dovermi fare interprete del rammarico espresso dalle Commissioni riunite per l'occasione che in questo modo si perde di intervenire efficacemente per la tutela di un bene, quale l'acqua, sempre più raro e prezioso, specie in alcune aree del paese.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

Se in questa sede non viene riproposto il testo approvato dalla Camera, ciò è dovuto alla volontà di evitare un «palleggiamento» tra i due rami del Parlamento, che porterebbe ad un ulteriore ritardo del varo del provvedimento, che pure contiene interventi di rilevante importanza ed urgenza, nonché all'intento di evitare delicato risvolti di carattere istituzionale.

Peraltro, sempre questa mattina, è emersa nelle Commissioni riunite, su proposta del presidente Botta, l'opportunità di presentare subito una proposta di legge che recuperi i contenuti delle parti soppresse e determini quindi l'avvio di una seria riforma dei sistemi di prelievo e di controllo delle acque sotterranee.

Con le motivazioni che ho esposto e con l'ultima precisazione da me fatta, signor Presidente, invito l'Assemblea, per la parte che mi compete, come rappresentante della XII Commissione affari sociali, a convertire in legge il decreto-legge n. 4037-B nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Il relatore per l'VIII Commissione, onorevoli Galli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIANCARLO GALLI, Relatore per l'VIII Commissione. Signor Presidente, intervegno solo per fare mie le parole con le quali Wittgenstein chiude il suo *Tractatus*: «Su ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere»!

PRESIDENTE. Onorevole Galli, il suo è stato un vero esempio di sobrietà europea!

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la Sanità. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Rosa Filippini. Ne ha facoltà.

ROSA FILIPPINI. Signor Presidente, al di là della fretta con cui siamo arrivati a

discutere questo provvedimento — come lei sa, entro questa sera dovremmo presentare gli emendamenti al testo affinché possano essere presi in esame nella seduta di domani — mi premeva intervenire nella discussione poiché ritengo che la vicenda al nostro esame sia significativa per il Parlamento, naturalmente in negativo.

Ho qui davanti a me i resoconti stenografici del Senato dai quali risultano le motivazioni in base alle quali i senatori hanno ritenuto di escludere dal testo molte delle innovazioni che la Camera aveva introdotto nella precedente lettura.

Le affermazioni dei relatori sono, a questo fine, molto interessanti. Ha detto, ad esempio, il relatore Azzaretti al Senato: «Noi riteniamo con assoluta convinzione che in questa materia — quella dei controlli — sia indispensabile arricchire i servizi multizonali di prevenzione non solo di personale qualificato, ma anche di attrezzature tecnico-scientifiche, poiché senza la possibilità di far accertamenti sulle acque sarà molto difficile non solo fare della prevenzione, ma anche registrare in tempo reali gli eventuali inquinamenti, non solo delle falde e delle sorgenti, ma anche dell'acqua potabile che sgorga nelle case».

Il relatore, dunque, non ha negato la necessità di avviare a soluzione l'annoso problema degli organici carenti dei presidi multizonali di prevenzione e non lo ha negato nessuno dei rappresentanti dei gruppi politici al Senato.

Tuttavia essi hanno ritenuto di sopprimere l'articolo relativo ai controlli e di provvedere a questa evidente carenza con un ordine del giorno, che è stato poi votato in quella sede. Ha detto sempre il relatore Azzaretti: «Qualora il contenuto dell'ordine del giorno sia sollecitamente realizzato, si potranno soddisfare non solo i bisogni relativi a questa materia ma, se si dovesse organizzare a livello di servizi multizonali di prevenzione anche una sezione ambientale, con tutta probabilità si potrà imprimere una svolta in questo settore estremamente delicato di cui di solito si rincorrono i problemi, perché non vi è ancora la possibilità di compiere quegli

accertamenti fondamentali per prevenire eventuali incidenti».

Devo dire che, invece, a differenza del relatore, ritengo che quell'ordine del giorno — e qualora se ne dovesse proporre un altro in questa Camera manterrei la stessa opinione — sia ormai una beffa per tutto il Parlamento. Infatti, da quando sono stata eletta deputato in questa Camera sono stati approvati almeno tre ordini del giorno volti a conseguire tale risultato, e forse altri al Senato. Sicuramente ne sono stati votati nel corso del dibattito sulle leggi finanziarie per il 1988 e per il 1989 ed in occasione dell'approvazione della legge n. 475 sullo smaltimento dei rifiuti.

In ciascuno di questi casi si trattava di ordini del giorno tendenti ad applicare una delibera del CIPE del 21 dicembre 1984, la quale riscontrava una profonda carenza negli organici multizonali di prevenzione ambientale e disponeva la loro integrazione ed il loro adeguamento.

Sono passati sei anni, ormai, e non vi è ancora traccia di tale adeguamento negli atti dei diversi Governi che si sono succeduti; eppure in ogni occasione continuiamo ad affermare che non è possibile alcuna opera di vera prevenzione finché non saranno operanti i controlli.

La lunga premessa si è resa necessaria perché ritengo che questo episodio chiarisca molto bene lo spirito con cui il gruppo verde ha deciso di affrontare il decreto al nostro esame. Nella sua prima versione — questa è la terza riedizione — il decreto, a nostro parere, aveva un significato negativo, in quanto interveniva quasi unicamente sull'emergenza, stabilendo una serie di principi deteriori, quale ad esempio quello in base al quale doveva considerarsi vietato l'uso e la vendita di diserbanti solo nelle zone in cui si era verificata l'emergenza da atrazina, per cui, rientrando l'emergenza e non verificandosi più il superamento dei limiti stabiliti dalla legge, la situazione tornava quella di sempre. Si stabiliva così un meccanismo altalenante e l'intervento dello Stato non era mai preventivo, atto cioè a prevenire l'emergenza, ma sempre successivo, secondo la solita linea per cui si stabiliscono i

divieti e si predispongono gli interventi solo di fronte all'emergenza (quando l'acqua, cioè, non risulta più avere le caratteristiche stabilite dalla legge).

Ritengo che la normativa sia stata notevolmente migliorata nel corso di questi mesi, grazie al contributo di tutti, anche del gruppo verde che ha deciso di collaborare ad una nuova stesura della normativa stessa, rispondendo con elasticità ad un tentativo di dialogo per cambiare in meglio le cose.

Noi avremmo potuto, fin dall'inizio, opporci, denunciare il fatto che questo decreto non rispondeva assolutamente a quanto previsto dalla legge n. 400 sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle caratteristiche che in base ad essa debbono avere i decreti. Avremmo quindi potuto reclamare che il Governo si attenesse strettamente alla legge n. 400. Abbiamo invece voluto rispondere alle sollecitazioni di altri gruppi e di molti colleghi e ci siamo così adoperati — ripeto — per migliorare queste disposizioni di legge.

Il Governo non ha però seguito una linea unitaria in questo dibattito; ha infatti consentito che la Camera introducesse dei miglioramenti, ampliando la materia disciplinata, e che poi il Senato la restringesse, con una più rigorosa applicazione delle norme di cui alla legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Così, in questo ping-pong che si è venuto instaurando tra Camera e Senato, è stata prima — ripeto — ampliata la materia oggetto della norma e successivamente ristretta. In definitiva, penso che abbiamo semplicemente perso del tempo.

Da circa un anno e mezzo l'ottanta per cento dei lavori della Camera consiste nella conversione di decreti-legge, per cui non c'è più il tempo necessario per proporre e discutere normative organiche e disegni di riforma; siamo ormai costretti ad «agganciarci» ad ogni decreto per apportare concreti cambiamenti nelle varie normative. Allo stesso modo, se vogliamo imporre delle parziali riforme, siamo costretti ad aggiungere articoli a norme che

regolano l'emergenza o che intervengono sull'emergenza. È questa una realtà che tutti conosciamo bene e la conosce anche il Governo. Credo che in una contingenza del genere si rendano evidentemente necessarie delle modifiche regolamentari e un cambiamento dei nostri comportamenti.

Il Presidente del Consiglio Andreotti ha annunciato la volontà di porre fine a questa prassi della emanazione dei decreti, ma penso si tratti di una delle tante promesse cui siamo ormai abituati.

D'altra parte, se non si riesce a porre un freno a questa continua ondata di decreti, sarebbe almeno opportuno che i rappresentanti del Governo tenessero un'unica linea sia alla Camera sia al Senato, proponendo e sostenendo, a seconda delle circostanze, la necessità di ampliare la materia o di mantenersi entro i rigidi criteri sui quali è stata impostata la normativa concernente i decreti.

In questo caso così non è stato e la conseguenza è che, nonostante si trattasse di un problema posto da oltre otto anni e mai risolto, misure destinate all'emergenza sono state ritardate di altri sei mesi, senza che per altro sia stato possibile introdurre alcune indispensabili modifiche.

Credo che le norme più importanti eliminate dal Senato siano quelle che dichiarano le acque bene pubblico, che disciplinano i controlli, che accrescono i canoni per l'utilizzo delle acque, che regolano la rete di acquedotti industriali e l'uso plurimo delle acque. Non so quando e come tali innovazioni potranno essere reintrodotte.

Questa mattina si è parlato di un provvedimento da varare in fretta assegnandolo ad una Commissione in sede legislativa. Permettetemi di dichiarare il mio dissenso.

Io ritengo che sia possibile seguire questa strada solo se noi ora stabiliremo di rinviare al Senato un decreto che sia veramente (come si era avuto modo di osservare in quella sede) «asciutto». A nostro giudizio, però, il testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento non è affatto «asciutto». Non si comprende infatti per quale motivo sia stata eliminata la

norma relativa ai controlli e mantenuta quella sulle aree di Venezia e di Chioggia. Forse che la norma che riguarda Venezia e Chioggia sarebbe più organica rispetto al decreto? In base a quale ragionamento? Dal dibattito svoltosi al Senato, purtroppo, non si comprendono le ragioni che hanno indotto ad operare certe scelte.

Ritengo pertanto che se si accetta l'indicazione del Senato sia necessario concretizzarla, e quindi rinviare all'altro ramo del Parlamento un decreto veramente «asciutto», dichiarando che si intende seguire questa strada fino in fondo, così da eliminare il sospetto che si siano volute semplicemente cancellare le norme più scomode.

Per rendere «asciutto» il decreto occorre quindi sopprimere tutte le norme che nulla hanno a che fare con l'emergenza atrazina.

Purtroppo la Commissione questa mattina non ha voluto accettare questo modo di procedere. Siamo costretti, pertanto, a ripresentare una serie di emendamenti relativi alle norme per l'approvvigionamento idrico d'emergenza, per consentire almeno quelle riforme minime che da anni tutto il paese aspetta e che non possono più tardare.

Ho voluto prendere la parola perché ritenevo necessario spiegare il nostro comportamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Montanari Fornari. Ne ha facoltà.

NANDA MONTANARI FORNARI. Signor Presidente, devo innanzitutto esprimere la nostra amarezza e contrarietà rispetto al provvedimento al nostro esame come ci è pervenuto dal Senato.

Concordo con l'opinione espressa dalla collega Filippini e cioè che se il decreto sarà approvato nel testo così come approvato dal Senato si tratterà sicuramente di una beffa per il Parlamento, per le regioni, per le istituzioni locali che si trovano non da mesi, ma da anni oramai, in una situazione di emergenza. La nostra contrarietà è motivata non solo dai limiti politici e culturali nei quali questo provvedimento, pe-

raltro reiterato molte volte, è racchiuso, ma soprattutto dal fatto che l'attuale maggioranza di Governo si è dimostrata incapace di avviare a soluzione un problema di tanta rilevanza, quale è quello della tutela della risorsa idrica, che avrebbe comportato almeno l'avvio, sottolineo l'avvio, di un intervento programmato in tutto il settore, il superamento di una visione e di una gestione degli interventi settoriale e conseguentemente il superamento della settorialità nei comportamenti di ciascun responsabile (mi riferisco ai Ministeri della sanità e dell'ambiente), per pervenire ad un armonico e coerente impegno coordinato per la definizione di un piano di risanamento delle acque che necessariamente si ricollegli all'uso delle risorse idriche e all'azione per limitare le possibili contaminazioni.

Ma non solo. La nostra contrarietà risiede nelle motivazioni già espresse in occasione dell'approvazione di questo decreto da parte della Camera; infatti, il provvedimento prevede alcune deroghe per quanto riguarda l'uso di sostanze ritenute nocive per la salute umana e quale fonte di finanziamento l'utilizzo di fondi già destinati ad altre emergenze.

Il nostro dissenso è tanto più forte oggi in presenza di un testo ulteriormente peggiorato dalle modifiche introdotte dal Senato, che ha soppresso alcuni articoli, così come ha ricordato il relatore, onorevole Brunetto. Mi riferisco alla soppressione di alcune novità positive introdotte nel testo approvato dalla Camera, frutto di faticose mediazioni tra i gruppi, alla introduzione di alcune modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, alla dichiarazione di pubblicità delle acque, al potenziamento dei controlli sia per le acque pubbliche che per i consorzi privati, al previsto potenziamento dei servizi e dei presidi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza mediante l'ampliamento delle piante organiche ed il potenziamento delle strutture.

In sostanza, con il provvedimento oggi al nostro esame si prevede soltanto il finanziamento di qualche acquedotto. A seguito delle modifiche apportate al decreto, sem-

bra, infatti, non restare alcuna traccia della problematica acquedottistica e di quei provvedimenti volti a consentire davvero l'uscita dallo stato di emergenza.

Con riferimento alla classificazione delle acque come previsto all'articolo 2 (il relatore, onorevole Brunetto, non ha fatto cenno a questo problema), mi chiedo che senso abbia prevedere la proroga al 31 dicembre 1990 del termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982 n. 515. Come è possibile prevedere una deroga di un anno e più in riferimento ad un adempimento di tale rilevanza? Davvero non si comprende!

Relativamente ai controlli e al potenziamento dei servizi dei presidi multizonali di prevenzione, preposti all'esercizio di queste funzioni, possiamo ben dire che siamo in presenza di una clamorosa presa in giro. Viene, infatti, soppresso l'articolo che prevede il potenziamento dei servizi preposti al controllo e alla vigilanza, l'ampliamento delle piante organiche ed una dotazione maggiore di attrezzature, accogliendo in alternativa un ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre un'immediata indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa prevista all'articolo 22 della legge n. 833, che prevede, per l'appunto, modalità di funzionamento dei presidi multizonali e la definizione delle funzioni e dei programmi per tali presidi.

Vorrei ricordare che un'indagine sullo stato dei servizi e dei presidi di prevenzione, condotta dalla Commissione affari sociali, si è conclusa alcune settimane orsono.

Questa indagine è stata approvata da tutti i gruppi, che ne hanno condiviso anche le indicazioni che ne derivano. Essa rivela un dato che deve farci meditare — alla luce del quale sottolineo ancora una volta come il testo approvato dal Senato rappresenti una sottovalutazione della realtà — cioè che il totale degli operatori addetti ai servizi ed ai presidi di prevenzione è pari a 24 mila 529 unità, corrispondenti al 2,8 per cento degli operatori impegnati nell'intero comparto sanitario. Si tenga inoltre conto del fatto che la maggio-

ranza dei suddetti operatori presta la propria opera in 6 regioni su 23. Ne discende che il problema vero non è tanto quello di indagare ancora o di porre in discussione i contenuti della legge n. 833 del 1978 per quanto riguarda i modelli di intervento operativo nel campo della prevenzione e dell'igiene pubblica, bensì quello di procedere alla predisposizione di indirizzi, azioni omogenee, vincoli normativi, delineando *standard* di personale e la conseguente destinazione di risorse finalizzate al potenziamento del servizio. Occorre convincersi che si tratta di scelte urgenti ed inderogabili in ragione della diffusione dei rischi e del danno già subito dalla risorsa acqua.

Il testo approvato a suo tempo alla Camera affrontava in modo minimale questi problemi ma avrebbe almeno potuto costituire un segnale positivo rispetto alla volontà di andare in direzione del potenziamento dei servizi.

La collega Filippini ha evidenziato la contraddittorietà esistente tra il superamento dell'impostazione adottata dalla Camera ed il mantenimento dell'articolo 5-bis concernente misure in favore di Chioggia e Venezia. Desidero aggiungere che la previsione per Chioggia e Venezia della costituzione di un comitato tecnico-scientifico, cui vengono attribuiti compiti ora in gran parte spettanti ai presidi multizonali di prevenzione, accentua le contraddizioni esistenti. Non si comprende questo atteggiamento e non si può che concludere che la decisione di sopprimere quegli articoli che consideravamo qualificanti per il provvedimento varato alla Camera sia da ricondursi ai bisticci più o meno sotterranei tra il Ministero della sanità e quello dell'ambiente. Non si può considerare in altro modo la situazione.

Riteniamo che si tratti di un fatto grave. Non è un mistero per nessuno che tali divergenze si siano manifestate nel corso di queste settimane sia in seno alle Commissioni riunite ambiente e affari sociali sia in Assemblea.

Credo che sia stato corretto l'ordine del giorno approvato al Senato per la parte che fa cenno alle competenze del servizio

sanitario nazionale in materia di vigilanza e controllo, non coerenti risultano le azioni che si propongono.

Ribadiamo ancora una volta l'opinione che il Ministero dell'ambiente sia competente a livello centrale per tutti i problemi ambientali, ivi compresi quelli esistenti all'interno dei luoghi di lavoro. Ogni provvedimento legislativo o amministrativo che tratti direttamente o indirettamente temi ambientali, anche qualora rientri tra le competenze di altri ministeri, deve essere varato di concerto con quello dell'ambiente. Allo stesso modo, a livello periferico, tutto quanto attiene alla igiene pubblica ed alla sicurezza — anche se si tratti di igiene ambientale dei luoghi di lavoro, di igiene richiesta per la produzione, lavorazione, distribuzione e commercio di varie sostanze — e quindi alla tutela della salute umana deve essere gestito in modo coordinato, attraverso le sezioni specializzate preposte al controllo ed alla vigilanza, i presidi multizonali di prevenzione.

Ho voluto richiamare questo aspetto perché, se andiamo a rileggere il dibattito svoltosi al Senato, ci rendiamo conto che sta qui ancora una volta il problema ed è qui che sono nate le contraddizioni più forti. Per queste ragioni riteniamo che non sia possibile rinunciare agli articoli che sono stati stralciati, e quindi il nostro gruppo presenterà emendamenti che prevedono di fatto il recupero degli articoli citati.

Ecco, collega Brunetto, se alle dichiarazioni vogliamo far seguire i fatti, occorre compiere un atto di coerenza prevedendo norme, misure ed interventi concreti volto a dare supporto a quella dichiarazione di intenti. Questa è la volontà che noi esprimiamo, dalla quale non possiamo assolutamente derogare in presenza di un decreto, quale è questo, che non affronta, nemmeno a livello minimale, problemi di tanta rilevanza.

Nell'aderire dunque, come abbiamo già dichiarato stamane in Commissione, all'iniziativa di elaborare subito un disegno di legge che affronti organicamente la materia, riteniamo che tale iniziativa non sia da porsi in alternativa all'esi-

genza di modificare il decreto in discussione, di recuperare gli articoli che attengono ai controlli, alla pubblicità delle acque, al potenziamento dei servizi. Poiché non riteniamo che sia possibile ritornare indietro anche in questa direzione, esprimiamo profonda amarezza e contrarietà alla proposta di approvare il decreto nel testo trasmesso dal Senato come proposto dai relatori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore per la XII Commissione, onorevole Brunetto.

ARNALDO BRUNETTO, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, credo che gli intervenuti abbiano rafforzato alcune valutazioni critiche che avevo fatto all'inizio, e che molto più lapidariamente ha fatto anche il collega Galli.

Non mi resta che richiamare quanto ho riferito in precedenza a ribadire la necessità di pervenire all'approvazione di questo decreto, per recuperare alcuni contenuti che sono di estrema urgenza, con particolare riferimento all'esigenza di adeguare in materia l'ordinamento italiano alla normativa CEE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per l'VIII Commissione, onorevole Galli.

GIANCARLO GALLI, Relatore per l'VIII Commissione. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Brunetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la sanità.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo si associa soprattutto alle ultime considerazioni svolte dall'onorevole Brunetto, attesa la rilevanza del provvedimento (pur in questa sua configurazione più riduttiva),

di cui il Governo raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1843.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143 (modificato dal Senato) (4048-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta di ieri la IX Commissione (Trasporti) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Maccheroni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIACOMO MACCHERONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del testo licenziato dal Senato sottolineando un elemento fondamentale e centrale del provvedimento in questione, quello della sicurezza. Parlo di sicurezza per tutti, in maniera particolare per i minori. Da questo punto di vista riteniamo che l'emendamento di carattere sostanziale approvato dal Senato sia giusto ed abbia una sua logica, proprio in quanto ancorato al concetto di sicurezza.

I pareri che abbiamo ascoltato e letto al riguardo, in verità, più che considerare quello della sicurezza come un elemento

fondamentale, lo prendevano in considerazione come un *optional*. Si è parlato di noia e di disagio, trascurando questo aspetto centrale che abbiamo sempre messo in evidenza e che ribadiamo in questa occasione.

La Commissione invita a fare in modo che la discussione sia circoscritta alle modifiche in esame, anche se i problemi della sicurezza, come abbiamo detto in altre circostanze, ci inviterebbero e ci invitano ad avere una visione complessiva del problema. La Commissione e l'Assemblea hanno più volte formulato inviti in tal senso al Governo.

Ribadisco però che in questa sede è necessario limitare il voto dell'Assemblea agli emendamenti introdotti dal Senato, rimandando l'esame degli altri problemi inerenti al tema della sicurezza nel nostro paese a un dibattito più generale (che ci auguriamo avvenga al più presto), concernente il pacchetto sulla sicurezza e la modifica del codice della strada.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi invito caldamente a nome della Commissione, tenuto conto anche dal fatto che su questo argomento l'Assemblea ha già dibattuto la settimana scorsa, a limitare l'esame e a concentrare l'attenzione sugli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica, che la nostra Commissione ha oggi recepito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIOVANNI PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, vorrei semplicemente ringraziare il relatore e la Commissione perché hanno accolto con convinzione l'emendamento introdotto dal Senato, sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole.

Mi associo pertanto alla richiesta del relatore e sollecito l'approvazione definitiva di questo disegno di legge di conversione. Siamo consapevoli che vi sono dei problemi ancora aperti, ma li affronteremo successivamente, anche alla luce dell'esperienza che matureremo al riguardo.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, signor ministro, intervengo molto brevemente in sede di discussione sulle linee generali anche per risparmiare tempo successivamente, qualora venga presentato un ordine del giorno.

Se volessimo raccogliere delle prove sulla crisi del Parlamento e sulla necessità urgente di procedere ad una riforma delle istituzioni, dovremmo inserire nell'elenco delle prove anche l'iter di questo provvedimento. Si sono infatti verificati per esso una serie di passaggi dalla Camera al Senato e dal Senato alla Camera. Ciò dimostra che le correzioni, che poi non risultano mai fondamentali, sono schiave delle differenze di ambiente che esistono tra un ramo e l'altro del Parlamento.

Di fatto, come giustamente diceva il relatore, il problema fondamentale è quello della sicurezza e non tutti coloro che sono intervenuti sul merito del provvedimento in esame si sono effettivamente preoccupati di ciò. La presentazione continua di decreti che si rivelano settoriali (occupandosi di problemi particolari e facendo perdere di vista la situazione complessiva) ci costringe praticamente a votare a favore, contro o ad astenerci sul contenuto del singolo decreto; ciò non ci consente di assolvere al nostro dovere di parlamentari, che richiederebbe che i problemi fossero affrontati in modo deciso e che si contribuisse alla migliore soluzione possibile delle questioni prospettate.

Ecco perché ci asterremo dal voto su questo provvedimento; non si può, infatti, guardare con sfavore alla preoccupazione relativa al fatto che i seggiolini sui sedili posteriori debbano essere tre, due o uno, o alla circostanza che i bambini da 0 a 4 anni debbano essere oggetto di cautele maggiori rispetto a quelli che hanno una età compresa fra i 4 e i 10 anni. Il problema reale è quello di far adottare — mediante l'approvazione di ulteriori norme del codice della strada — determinati comportamenti da parte dei conducenti, in modo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

che sia garantita la loro incolumità e quella del prossimo.

In occasione del precedente dibattito svoltosi su questa materia, il nostro gruppo ha presentato un emendamento relativo alla facoltatività dell'uso delle cinture di sicurezza, soprattutto nelle grandi città; infatti, a causa delle caratteristiche anomale del traffico, la velocità — soprattutto se si rispettano le norme — è ridotta...

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. È ridotta ma tale da ammazzare la gente!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. ...ed è inferiore il pericolo derivante da eventuali scontri violenti.

Salutiamo l'appena nominato ministro dei lavori pubblici, anche se non contestiamo il punto di vista del ministro Ferri, il quale in realtà contraddiceva se stesso correndo a 160 all'ora invece di rispettare i limiti di 130 o 110 orari; auspichiamo tuttavia che il suo successore, non dovendo più preoccuparsi di adottare immediatamente decreti come quelli relativi al porto di Genova, presenti alcuni provvedimenti allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, del conducente e dei passeggeri. Ci auguriamo che egli si renda conto che l'uso delle cinture in città è fonte, più che di sicurezza, di notevole fastidio.

Auspichiamo pertanto che, prendendo nuovamente in esame l'intero problema, si possa prevedere con una certa sollecitudine non l'esenzione (molti si preoccupano di ciò) ma un uso delle cinture dove è indispensabile, accertandosi che venga rispettato; occorre invece rendere tale uso facoltativo dove esso non sia assolutamente necessario, risolvendosi semplicemente nell'attività di togliere e mettere le cinture di sicurezza.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Maccheroni.

GIACOMO MACCHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Baghino, vorrei aggiungere che gli elementi di riflessione da lui sottolineati poco fa saranno senz'altro oggetto della nostra attenzione.

Inviterei il signor ministro — del resto egli si è già dichiarato disponibile, nel dibattito svoltosi oggi in Commissione — a non adottare provvedimenti che noi consideriamo affrettati e che potrebbero risultare dannosi rispetto all'obiettivo — che tutti perseguiamo — di migliorare la situazione. In questo campo, infatti, le decisioni devono essere frutto dell'esperienza. Mi si consenta di rilevare però, signor ministro, che dobbiamo far riferimento non solo all'esperienza italiana, ma a quella internazionale, per ricavare dai dati e dai contributi scientifici l'obiettiva verità. Ho infatti notato che in alcuni casi sono stati forniti dati in parte strumentalizzati, nel tentativo di apportare modifiche ai provvedimenti vigenti, troppo spesso non chiare né obiettive.

Credo che anche la Commissione sia disponibile alla valutazione dell'esperienza che matureremo tutti insieme e degli accorgimenti che il Governo ci vorrà proporre. Naturalmente, come più volte abbiamo sottolineato, auspichiamo di non trovarci più di fronte al fatto compiuto, cioè all'emanazione di un decreto-legge. Chiediamo che si svolga un confronto più marcato nelle sedi istituzionali proprie, che sono le Commissioni competenti e l'Assemblea. In tal modo, con l'apporto di tutti, potremo formulare suggerimenti e spunti sicuramente utili al Governo, che deve governare, ma anche al Parlamento, in particolare alle Commissioni, che devono fare la propria parte — e più volte lo abbiamo affermato — in una materia così delicata, avendo come obiettivo la chiarezza dei provvedimenti, soprattutto per i cittadini, che in verità in quest'ultimo periodo si sono trovati abbastanza confusi per le scelte compiute prima dal Governo e successivamente dal Parlamento.

Le osservazioni dell'onorevole Baghino mi hanno offerto lo spunto per le conside-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

razioni che ho svolto. Interpreto il silenzio degli altri colleghi come il riconoscimento da parte dell'Assemblea dell'esigenza di far presto e bene (*Applausi*).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Naturalmente nelle città straniere dobbiamo accertare...

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, lei ha già parlato.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Le interruzioni sono ammesse, Presidente: non voglia impedire anche le interruzioni!

PRESIDENTE. Per la verità mi sembra che lei voglia riaprire il discorso.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Non era un discorso!

PRESIDENTE. Le interruzioni non sono previste dal regolamento.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Le interruzioni non sono vietate; non dica che sono vietate!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, stia tranquillo, la seduta è così serena! Ascolti almeno il ministro, prima di interrompere...!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Avremmo fatto prima se lei non mi avesse interrotto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, desidero innanzitutto assicurare il relatore che l'esigenza da lui manifestata di un confronto più frequente e ravvicinato tra ministro e Commissione viene da me senz'altro rece-

pita, anche perché abbiamo l'esperienza di due anni di lavoro e di confronto settimanale alle spalle, sia pure in relazione ad un'altra importante amministrazione dello Stato, la marina mercantile. Siamo pertanto in grado di fornire credenziali a sostegno dell'assicurazione espressa.

Desidero anche rilevare che la Commissione ed il Parlamento sottolineano giustamente la necessità di evitare la decretazione d'urgenza, anche se ciò richiede una velocizzazione dei lavori parlamentari, cominciando da quelli della Commissione. Il presidente Testa è buon testimone delle mie continue sollecitazioni...

ANTONIO TESTA, *Presidente della IX Commissione*. E delle nostre risposte.

GIOVANNI PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*. ...affinché il calendario dei lavori sia cadenzato sulla base dell'urgenza dei problemi che aspettano una risposta e una definitiva soluzione.

Per quanto riguarda la tematica in discussione, voglio dire al relatore che siamo tutti convinti, Governo compreso, che sia giunto il momento di mettere un punto fermo, in modo da fornire inequivocabilmente un chiaro riferimento per i cittadini. Però a me non sfugge la sollecitazione evocata anche in quest'aula circa l'esistenza di argomenti che meritano una riflessione e un approfondimento, alla luce non solo dell'esperienza nazionale, ma anche di un rapporto con la normativa europea. Si tratta di una costante nel nostro sforzo di regolamentazione della materia, nella consapevolezza che vogliamo garantire la sicurezza dei cittadini ma, nello stesso tempo, rendere meno difficile anche il raggiungimento del posto di lavoro nelle aree metropolitane, che sappiamo essere estremamente faticoso per molti cittadini italiani.

Manifestiamo quindi disponibilità al confronto e alla riflessione comune, senza precipitazione né improvvisazione, ma con l'avvertenza che non tutto è definito.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

Discussione di mozioni concernenti la moratoria della pena di morte nel mondo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti mozioni:

«La Camera,

considerato che

solo a partire dal riconoscimento del diritto alla vita ed ad una vita umana per ogni persona, ovunque e comunque, come diritto radicale, a fondamento di ogni altro, possono essere arrestate le dinamiche di imbarbarimento e di autodistruzione incombenti sul mondo;

questo diritto primario è tutelato dagli articoli 2 e 27 della nostra Carta costituzionale, dall'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 6 del patto internazionale sui diritti civili e politici;

nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti, come prescritto dagli articoli 13 (comma 4) e 27 (comma 3) della nostra Carta costituzionale, dall'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli articoli 7 e 10 del patto internazionale sui diritti civili e politici;

nel 1985 è entrato in vigore il VI protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, primo accordo internazionale che prevede l'abolizione della pena di morte per reati commessi in tempo di pace;

la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 32/61 dell'8 dicembre 1977 sulla pena capitale, ha ribadito che «obiettivo principale da perseguirsi, in materia di pena capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati per i quali si irroga la pena di morte,

essendo l'intento rivolto all'abolizione generale di questa forma di punizione»;

nonostante le numerose disposizioni del diritto internazionale in materia di pena di morte e nonostante che ricorra questo anno il quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il movimento di *Amnesty International* ha denunciato che cento Stati nel mondo mantengono e applicano la pena di morte;

Amnesty International ha documentato inoltre che:

dal 1979 ad oggi 15.320 esecuzioni sono avvenute in novanta Stati, ma stime ufficiali arrivano a parlare di 40 mila persone giustiziate dal 1979 ad oggi;

in molti Stati la pena di morte è usata per eliminare avversari politici ed è applicata prevalentemente nei confronti dei poveri e delle minoranze razziali o etniche;

le motivazioni con cui la maggior parte dei governi giustifica il ricorso alla pena capitale, cioè come un deterrente per scoraggiare azioni criminali e proteggere la società, sono state smentite clamorosamente da due rapporti dell'ONU, uno pubblicato nel 1962 e l'altro del 1988, redatto per conto della commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione e il controllo della criminalità, in cui si conclude che «l'intero insieme di fatti esaminati non fornisce alcun sostegno alla teoria della deterrenza»;

quanto riscontrato da due rapporti ONU non fa che confermare l'antico ma sempre attualissimo principio del Beccaria secondo il quale il miglior deterrente contro la commissione di reati è la certezza della pena e non l'entità della stessa;

la pena di morte è irreversibile e non consente di poter riparare a eventuali errori giudiziari;

in Italia la pena di morte è prevista nell'ordinamento italiano per reati punibili dal codice penale militare di guerra;

anche la pena dell'ergastolo prevista dal nostro codice penale è in contrasto con l'articolo 27 della nostra Carta costituzionale, che recita testualmente: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

impegna il Governo:

a presentare disegni di legge che prevedano la cancellazione totale dal nostro ordinamento sia della pena di morte, sia dell'ergastolo;

a promuovere un'azione efficace contro la pena di morte nei confronti di tutti gli Stati che la praticano e perché si affermi nel diritto internazionale che lo Stato e ogni forma di organizzazione sociale — nell'uso legittimo della forza al fine di garantire l'ordine pubblico — debbono ispirarsi al valore primario del rispetto della vita umana, abolendo ogni forma di tortura ed escludendo l'uso della violenza».

(1-00294)

«Rutelli, Ronchi, Aglietta, Vesce, Tamino, Faccio, Calderisi, Mellini, Russo Franco, Salvoldi».

(30 maggio 1989)

«La Camera,

avendo appreso dalle notizie ufficiali di stampa che il governo comunista cinese ha comminato alcune condanne a morte a giovani cittadini cinesi rei soltanto di aver espresso la volontà di partecipazione democratica alla gestione del paese;

considerato:

che è compito di ogni nazione intervenire in aiuto di quei popoli che desiderano affrancarsi dai regimi totalitari negatori di diritti e di libertà;

che ripugna a qualunque senso di umanità laica, oltre che allo spirito cristiano, la negazione della vita, ancor più quando essa è esercitata nel riguardi di chi in maniera non violenta avvertiva solo la necessità di rivendicare spazi partecipativi per i singoli e per la collettività;

che le sanguinose vicende cinesi degli ultimi tempi hanno riproposto in termini di alta drammaticità e verità gli aspetti civilmente intollerabili di regimi totalitari che affogano nel sangue gli aneliti di libertà,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le forme consentite dalla diplomazia e dai rapporti internazionali per far sì che il governo cinese desista dalla decisione di condannare a morte suoi giovani cittadini».

(1-00297)

«Poli Bortone, Fini, Pazzaglia, Tremaglia, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pellegatta, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino, Valensise».

(27 giugno 1989)

«La Camera,

considerato il ricorso sempre più indiscriminato alla pena di morte sancito e praticato in diversi paesi, spesso anche per delitti politici e al fine di reprimere il dissenso politico, come hanno dimostrato da ultimo le esecuzioni capitali effettuate in Cina;

considerato il significato che la natura delle pene conferisce all'intero sistema giudiziario e penale;

consapevole del ruolo centrale che unariconsiderazione del tema della pena di morte può avere nella ideazione e costruzione di un ordine politico e giuridico non fondato sulla violenza e su una concezione illimitata del potere,

impegna il Governo

a prendere urgentemente l'iniziativa di proporre a tutti gli Stati che nella loro legislazione contemplano la pena di morte di stabilire, ciascuno unilateralmente, una moratoria di tre anni nella esecuzione di tutte le sentenze di morte, che siano state già irrogate o che lo siano nel periodo indicato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

a promuovere, nello stesso tempo, con il patrocinio dell'ONU, una conferenza internazionale da tenersi entro due anni, a cui siano invitati a partecipare tutti gli Stati che contemplan la pena di morte nella loro legislazione, ed altre parti interessate, per prendere in esame l'intera questione, discutere la compatibilità della pena capitale con gli sforzi in cui oggi è impegnata la comunità internazionale per la costruzione di un mondo e di un ordinamento pacifico e non violento, e se possibile arrivare a determinazioni comuni».

(1-00305)

«La Valle, Vacca, Fronza Crepaz, Salvoldi, Rodotà, Piccoli, Bassanini, Capria, Caria, Scotti Vincenzo, Zangheri, Willeit, Mazzuconi, Beebe Tarantelli, Ghezzi, De Julio, Fachin Schiavi, Cordati Rosaia, Bertone, Ferrandi, Levi Baldini, Bernocco Garzanti, Diaz, Lusetti, Andreis, Guerzoni, Labriola, Ciliberti, Usellini, Capiello, Benedikter, Mastrantuono, Vesce, Alagna, Piro, Calderisi, Mellini, Pannella, Stanzani Ghedini, Teodori, d'Amato Luigi, Zevi, Modugno, Aglietta, Faccio, Rutelli, Mattioli, Lanzinger, Costa Raffaele, Battistuzzi».

(26 luglio 1989)

«La Camera,

considerato:

che sempre più frequentemente vengono eseguite condanne a morte in vari paesi del mondo, non solo in seguito a regolare processo, ma anche e più spesso senza rispetto di procedure e contro avversari politici (rei talvolta — come recentemente un Cina — di avere soltanto manifestato in favore della democrazia);

che proprio l'Italia ha dato per prima l'esempio al mondo con l'abolizione in Toscana nel 1786 della pena capitale, ma che ancora oggi in molte nazioni amiche e

civili è conservata la pena di morte, mentre la stessa Repubblica italiana la mantiene nelle leggi di guerra;

che tutti gli argomenti di carattere pratico a favore della pena di morte sono contrastati da altri argomenti altrettanto validi anch'essi di carattere pratico contro tale pena;

che il diritto alla vita di ogni essere umano e il riconoscimento della sua indistruttibile dignità dal concepimento alla morte naturale costituiscono l'argomento decisivo, al di là degli argomenti pratici, contro la pena di morte, in quanto la dignità umana, così come non dipende dalle condizioni di età o di salute o di ricchezza o di razza eccetera, analogamente non è cancellabile, nel suo nucleo essenziale, neppure quando un uomo ha compiuto i più gravi delitti;

che l'intero processo storico di civilizzazione è interpretabile come un progressivo emergere a livello della coscienza individuale e sociale delle esigenze della dignità umana e del collegato diritto alla vita, cui pertanto bisogna ispirarsi non solo nel disciplinare i nuovi problemi aperti dal progresso scientifico, culturale, economico, sociale e tecnologico, ma anche per definire i limiti della difesa sociale e il concetto stesso di legittima difesa;

che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui si è celebrato da poco il quarantesimo anniversario, pone a fondamento della libertà, della giustizia e della pace la dignità di ogni essere umano e che, sulla base di questa indicazione, varie decisioni dell'ONU hanno invitato a ridurre al massimo i reati per cui è applicabile la pena di morte fino a giungere alla sua totale abolizione;

che analoghe indicazioni vengono dalla Convenzione europea per la tutela e la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali e che la Costituzione italiana se da un lato prevede in via di eccezione la possibilità della pena di morte nelle leggi militari di guerra, dall'altro l'abolisce in via generale e dispone che le pene non debbano essere contrarie al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione del condannato;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

impegna il Governo:

ad assumere ed appoggiare iniziative per la totale cancellazione della pena di morte dal nostro ordinamento;

ad assumere iniziative nella comunità internazionale perché siano sospese tutte le condanne a morte comminate fino ad ora;

a rinnovare la propria azione nella comunità internazionale affinché siano rispettate pienamente le garanzie previste dal diritto internazionale a favore dei prigionieri sottoposti a giudizio per cui sia prevista la pena di morte;

a fare quanto possibile per accelerare il processo di abolizione della pena di morte in tutti gli Stati aderenti alle Nazioni Unite attraverso interventi sia nelle sedi internazionali sia nei rapporti con i singoli Stati;

a favorire gli organismi internazionali di controllo sull'abolizione della tortura nel mondo e per la reale salvaguardia dei diritti fondamentali».

(1-00309)

«Casini Carlo, Zaniboni».

(31 luglio 1989)

«La Camera,

considerato che:

in ben cento paesi (tra i quali USA, URSS e Cina) viene mantenuta in vigore ed applicata la pena di morte anche per reati comuni;

in altri 27 paesi è prevista la pena di morte anche se non applicata da almeno 10 anni;

a fronte di 35 paesi che hanno abolito totalmente la pena di morte (tra i quali Francia, le due Germanie, Olanda, Svezia e Norvegia), in Italia essa è tuttora prevista per crimini commessi in tempo di guerra, persino talvolta senza processo (articolo 241 del codice penale militare di guerra) o senza diritto di appello (articolo 290 del codice penale militare di guerra);

la pena di morte, l'ergastolo e la tortura contrastano con i principi di cui alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articoli 3 e 5) secondo cui, ogni persona ha diritto al bene della vita e

nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, disumani o degradanti»;

la pena di morte, la tortura e l'ergastolo sono trattamenti che ripugnano alla coscienza democratica ed al senso di umanità di ogni persona e comunque non costituiscono neppure un ragionevole deterrente al crimine essendo invece una esemplare manifestazione di brutalità di Stato;

come è evidente nei recenti fatti avvenuti in Cina ed in Somalia, la pena di morte, la tortura e l'ergastolo costituiscono pratiche dei regimi autoritari di diffusa rappresaglia politica e di repressione delle opposizioni non violente ed inermi;

con legge 2 gennaio 1989, n. 8, l'Italia ha ratificato la Convenzione europea sull'abolizione della pena di morte adottata a Strasburgo il 28 aprile 1983;

Amnesty International, con riferimento all'obiettivo sostenuto dalle Nazioni Unite per l'abolizione della pena di morte, ha avviato una campagna per sospendere immediatamente le esecuzioni, commutare le sentenze capitali, abolire la pena di morte dai codici;

impegna il Governo:

a presentare disegni di legge per l'abrogazione della pena di morte e dell'ergastolo;

ad intervenire sia nelle sedi internazionali sia nei rapporti bilaterali con gli Stati che mantengono ed applicano la pena di morte, la tortura o l'ergastolo al fine di conseguire sospensione delle esecuzioni, commutare le sentenze capitali o gli ergastoli, abolire ogni forma di tortura, abrogare la pena di morte e dell'ergastolo sia in tempo di pace che di guerra, ispirando così la legislazione penale ai principi di umanità e di non violenza».

(1-00310)

«Lanzinger, Procacci, Mattioli, Salvoldi, Scalia, Bassi Montanari, Andreis, Cima, Filipini Rosa, Cecchetto Coco, Ceruti, Donati, Grosso».

(31 luglio 1989)

Se la Camera lo consente, la discussione di queste mozioni, che concernono lo stesso argomento, formerà oggetto di un unico dibattito.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rutelli, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00294. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, cercherò di illustrare la mia mozione in maniera molto rapida; desidero però ricordare che essa è sottoscritta da deputati che appartengono ai gruppi o componenti politiche verde-arcobaleno, federalista europeo e verde.

È un documento che rivolgiamo al Governo della Repubblica, il che mi sembra l'elemento saliente del dibattito odierno. La ringrazio per la sua presenza in aula, signor ministro degli esteri; le dò il benvenuto in questa prima discussione parlamentare che la vede impegnato nella nuova veste di titolare della Farnesina.

Quando i dibattiti parlamentari concernono grandi temi politici e civili come quello di oggi, non necessariamente essi debbono essere ritenuti generici, giacché consentono di porre rilevanti e concreti problemi al Governo della Repubblica.

A tale riguardo, desidero segnalare al ministro degli esteri che durante l'ultima sessione di bilancio, in Commissione affari esteri e comunitari, fu approvato all'unanimità un ordine del giorno, accettato dal Governo, concernente i diritti umani, che mi permetterà tra breve di consegnare al ministro degli esteri. In cinque punti tale documento tratta concretamente la rilevante tematica dei diritti umani, che è per eccellenza affidata alla concertazione intergovernativa, da realizzarsi in sedi appartenenti alle Nazioni Unite ed in particolare alle istituzioni europee appositamente investite di questi problemi. L'ordine del

giorno riguarda soprattutto i rapporti tra governi, ed è stato definito al termine di faticose elaborazioni collettive.

Si tende a sottovalutare il fatto che lo Stato, il singolo Stato, possa assumere un'iniziativa; in quanto parti di convenzioni internazionali, del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, della commissione per i diritti dell'uomo, della sottocommissione sulle minoranze, abbiamo la possibilità di ricorrere alla Corte internazionale di giustizia e di attivare altri strumenti. Mi riferisco, ad esempio, alla convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, a quella sullo *status* di rifugiato (con l'annesso protocollo), a quella sullo *status* degli apolidi, nonché alla convenzione sui diritti politici della donna, al patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici ed ai previsti meccanismi di controllo (ad esempio, quello sui diritti economici e sociali).

Esiste una panoplia di strumenti giurisdizionali e di iniziativa politica, che probabilmente è sbagliato affidare solo ai funzionari che se ne occupano. A nostro avviso, queste materie dovrebbero formare oggetto dell'iniziativa politica dei singoli Stati, e in particolare dei governi (riteniamo che quello italiano debba essere tra questi) che ritengano che i principali valori umani e le regole che disciplinano, in materia di diritti umani, le relazioni tra gli Stati (e soprattutto la loro responsabilità nei confronti degli individui e delle loro fondamentali prerogative umane) debbano essere attivati con maggiore coraggio.

Ecco perché l'iniziativa assunta dai deputati di tutti i gruppi, con la presentazione delle mozioni relative alla pena di morte, oggi all'ordine del giorno, ha lo scopo di chiamare il Governo a rispondere su una materia delicatissima, non affidandosi soltanto alla procedura convenzionale che, sostanzialmente, è nelle mani dei funzionari, pur autorevoli, delle Nazioni Unite.

Ecco perché chiamiamo il nostro Governo ad assumere iniziative attraverso i suoi strumenti da attivare all'interno delle organizzazioni internazionali e delle convenzioni e dei protocolli di cui è parte.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

Signor Presidente, signori ministri, venendo specificatamente alla questione della pena di morte, mi sembra si possa affermare che, al di là della responsabilità dei singoli Stati, non è da trascurare l'immenso ruolo e la grande responsabilità della pubblica opinione. Ne è un esempio in un certo modo significativo, se non straordinario, la campagna che si è sviluppata in tutto il mondo sulla vicenda di Paula Cooper, una minorenni condannata a morte nello Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. Grazie alla campagna denominata «Non uccidere» (alla quale hanno aderito oltre 100 organizzazioni) e che è stata promossa da militanti cattolici e laici — tra questi mi consentirà, Presidente, di ricordare i miei amici fraterni Ivan Novelli e Paolo Pietrosanti, che fin dall'inizio ne sono stati attivisti — si è riusciti a far cancellare venti giorni fa la condanna a morte per Paula Cooper; dopo la raccolta di 2 milioni di firme e dopo un appello di Papa Giovanni Paolo II si è registrata infatti una straordinaria mobilitazione internazionale.

Desidero inoltre ricordare che l'organizzazione che ha promosso la campagna «Non uccidere», insieme ad *Amnesty International*, darà il via nel mese di settembre ad una grande mobilitazione sul problema della pena di morte, con una veglia che si terrà il 19 settembre ad Assisi, con manifestazioni davanti a tutte le principali ambasciate dei paesi che più frequentemente fanno ricorso alle esecuzioni capitali, per finire poi, il 27 settembre, con una grande manifestazione di popolo a Roma.

La nostra mozione parte da premesse — che do per scontate — ricavate interamente o in gran parte dalla documentazione fornita da *Amnesty International*, che desidero qui ricordare in particolare per quanto riguarda le cifre. Dal 1979 alla scorsa primavera le esecuzioni avvenute in 90 Stati ed ufficialmente certificate risultano essere 15 mila 320, mentre stime ufficiose parlano di molte decine di migliaia di persone giustiziate nell'ultimo decennio. Risulta altresì che la pena di morte è utilizzata in molti Stati per eliminare avversari politici e che è applicata prevalentemente

nei confronti delle minoranze razziali o etniche e delle classi più povere subalterne.

Non mi dilungherò su questi dati, richiamandomi al contenuto della nostra mozione; desidero tuttavia ricordare che alcune settimane fa ci siamo incontrati con l'allora ministro Andreotti, per discutere di questo problema, subito dopo l'esplosione della vicenda cinese, delle esecuzioni e delle condanne a morte che sono state decise successivamente alla terribile repressione dei moti democratici avviati da milioni di persone e di giovani in particolare. In quella circostanza abbiamo potuto manifestare al ministro degli esteri l'amara sorpresa di chi si rendeva conto che ancora permaneva la pena di morte in Cina, dove — nonostante la nuova legislazione approvata in quel paese circa un anno fa — è possibile condannare a morte, in forma praticamente sommaria, cittadini cinesi per i più banali reati, inclusa ovviamente la partecipazione a quelle che vengono definite sette ed organizzazioni segrete.

Questo per la verità già avveniva molto prima della repressione successiva ai fatti della piazza Tien An Men e della rivolta non violenta dei cittadini, e soprattutto dei giovani cinesi per la democrazia e contro la corruzione.

Ecco perché noi riteniamo che si debba guardare alla realtà e ai fenomeni connessi alla pena di morte nel mondo non solo sull'onda dell'emozione determinata da un evento internazionale che può attirare o meno l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa. Non dobbiamo dimenticare che molto di rado la pena di morte è un evento seguito dalle telecamere e che le esecuzioni capitali molte volte sono effettuate negli stadi o in luoghi pubblici per ammonire ed intimidire le popolazioni interne, ma non certo per consentire l'accesso alle telecamere e agli organi di informazione dei paesi che dispongono di mezzi di comunicazione idonei ad informare.

Per tali motivi la nostra vigilanza deve essere molto più accentuata, soprattutto in considerazione del fatto che dal rapporto redatto da *Amnesty International* la scorsa

primavera risulta che la pena di morte è stata comminata in oltre 40 Stati per reati quali l'adulterio, la prostituzione, la proiezione di filmati pornografici, la corruzione economica, con motivazioni quali «una vita corrotta sulla terra», l'accettazione di «bustarelle», i cattivi rapporti con Dio, l'appropriazione indebita, l'estorsione, lo stupro, la rapina e lo spaccio di droga.

È questa la tipologia delle condanne a morte comminate ed eseguite nei confronti di persone che non avevano ucciso o che addirittura non avevano neppure commesso atti di violenza secondo il rapporto di *Amnesty International*.

Noi occidentali e democratici dobbiamo ricordare che quanto avviene negli Stati Uniti non può consolarci. In questo paese 37 Stati su 50 prevedono la pena di morte. Si tratta di un fatto molto grave che ci induce a riflettere sulla natura dell'evoluzione o della consistente involuzione che si registra nella società e nelle istituzioni di questo grande paese democratico. Non ci dimentichiamo che negli Stati Uniti si possono giustiziare minorenni, come accade solo in Bangladesh, nelle Barbados, in Iran, in Iraq e in Pakistan. Credo che su tutto questo dovremmo riflettere seriamente ed attentamente.

Dobbiamo riflettere anche noi italiani, dal momento che la pena di morte è prevista nel nostro ordinamento dal codice penale militare di guerra. Ricordo che quando alcune missioni militari italiane partirono per svolgere operazioni belliche (sia pure di *peace keeping*, come si suol dire), alcuni di noi si domandarono se i nostri soldati, trattandosi di una missione di guerra o a questa equiparabile e comportando l'applicazione del codice penale militare di guerra, potessero essere soggetti o meno alla comminatoria di pene capitali. La risposta del Governo fu negativa: ci si disse che l'applicazione della normativa sulla pena capitale non si sarebbe avuta, ma non in ottemperanza alla legge, bensì a direttive date nel corso di tali missioni ai responsabili gerarchici delle stesse.

L'Italia dunque contempla nel suo ordinamento la pena di morte, anche se alla

condizione e nel contesto di cui ho parlato. Ritengo che nel dibattito odierno dobbiamo anche fare il punto sulla pena dell'ergastolo, che — occorre ricordarlo — è stato mantenuto in vita perché, seppure in un contesto molto delicato e difficile, il popolo italiano si è espresso negativamente sul referendum popolare che ne chiedeva l'abrogazione. Le forze politiche, civili e sociali possono e, a mio avviso, debbono svolgere in questo caso una funzione di indirizzo e di crescita civile ed umana non solo nelle sedi istituzionali ma anche tra i cittadini, compiendo un passo in avanti anche dal punto di vista formale. Sappiamo infatti che l'ergastolo ormai si commina formalmente ma non si può concretamente eseguire in virtù delle regole del nostro ordinamento giudiziario che non contemplano più la prigione a vita. E la prigione a vita è una condanna che, sebbene con diversa atrocità ed intensità, contrasta ugualmente con la Costituzione della Repubblica, che esige il reinserimento del condannato nella società e non la vendetta nei suoi confronti.

Noi vorremmo, signor Presidente e signor ministro, che il terzo millennio segnasse in tutto il mondo l'uscita dalla pratica barbara della pena di morte.

Vorrei ricordare un rapporto sulla relazione tra la pena di morte ed il tasso di omicidi elaborato nel 1988 dalla commissione per la prevenzione ed il controllo della criminalità delle Nazioni Unite. Quel rapporto così conclude: «Questa ricerca non è riuscita a trovare prove scientifiche del fatto che le esecuzioni siano un deterrente maggiore della pena dell'ergastolo. È improbabile che si riescano a trovare in futuro simili prove. L'intero insieme dei fatti esaminati non fornisce alcun sostegno alla teoria della deterrenza».

Credo che le parole che concludono il documento che *Amnesty international* ha inviato a tutti i parlamentari che hanno sottoscritto la sua campagna siano eloquenti. E voglio sottolineare che il *dossier* inviato da quell'organismo si apre in copertina con l'impressionante immagine dell'esecuzione di alcuni uomini neri da parte di altri uomini di colore in un paese

africano non meglio identificato. Se si potesse, vorrei allegare questa copertina agli atti della nostra seduta, ma non credo sia possibile inserire nel resoconto stenografico dei nostri lavori quella fotografia. Guardare il volto delle persone in quegli istanti sottoposte all'esecuzione della condanna a morte credo sarebbe molto più efficace dello svolgimento di molti discorsi parlamentari. Nel *dossier* di *Amnesty international* si legge: «La pena di morte è irreversibile, manda a morte persone innocenti, non ha particolari poteri di dissuasione sul crimine, è una forma di uccisione particolarmente crudele, premeditata e a sangue freddo, è l'estrema punizione disumana e degradante, viene usata per eliminare prigionieri politici e, quando è comminata per reati comuni, diventa spesso una lotteria giudiziaria. È giunto il momento di abolire la pena di morte a livello mondiale».

Certo, noi parliamo oggi in ore nelle quali assistiamo con sgomento ad esecuzioni e a minacce di esecuzioni a sfondo terroristico. Quanto sta avvenendo in Medio Oriente, e in particolare in Libano, è davanti agli occhi di noi tutti. Al riguardo, credo occorra dire alcune parole. Ho letto sui giornali titoli che si riferivano ad Israele come ad uno Stato terrorista. Ritengo non si possa però neppure ignorare il comunicato che oggi ha emesso il governo iraniano a proposito dell'esecuzione di un uomo dagli occhi azzurri, esecuzione che non susciterebbe nelle autorità di quel paese particolare orrore o riprovazione. A mio avviso, ciò deve far riflettere sul ruolo indiretto svolto in simili vicende da alcuni Stati che affidano l'esecuzione di vere e proprie condanne a morte ad organizzazioni criminali che sono organicamente collegate alle istituzioni di quei paesi.

Quando sento giustamente criticare l'inquietante capacità di governo della situazione mediorientale da parte di Israele, l'inquietante e violenta gestione di una situazione drammatica quale quella dei territori occupati, non posso fare a meno di ricordare che Israele è uno dei paesi che ha abolito la pena di morte e che da circa vent'anni non dà più corso ad esecuzioni

capitali. A maggior ragione dobbiamo ben individuare tale discriminazione nella responsabilità degli Stati, nei comportamenti bellici, nell'istigazione e nella organizzazione di vere e proprie campagne di terrore, di uccisione, di esecuzioni a freddo, come quelle che si stanno organizzando da fin troppi anni in Medio Oriente.

Credo comunque che non dobbiamo dimenticare, per quanto riguarda il nostro paese, che, al di fuori della strumentazione giuridica con la quale ci misuriamo, se il problema della pena di morte è quello del crollo del valore della vita umana o della insufficiente considerazione di tale valore e dei principali valori civili ed umani e, conseguentemente, della nostra responsabilità nei confronti della pubblica opinione e delle istituzioni per tenere alti tali valori, allora non possiamo ignorare che in molte regioni d'Italia, signor ministro degli esteri (anche se ciò non riguarda lei), si registrano alcune decine e, in qualche caso, alcune centinaia di vere e proprie esecuzioni capitali a freddo per regolamenti di conti.

È evidente che in tal caso non si tratta di sviluppo di atti di violenza più o meno organizzati o spontanei, ma di veri e propri regolamenti di conti, con uccisioni a freddo da parte di organizzazioni criminali che non trovano nello Stato argine sufficiente, preventivo e repressivo, e che costituiscono in tal modo il frutto avvelenato, pernicioso e mostruoso del regime proibizionista in materia di droga che deteriora il rispetto dei valori e dei diritti umani, la considerazione della vita umana, mentre il profitto schiaccia quest'ultima, la sovrasta e giunge ad annientarla per mano di tali organizzazioni criminali che, ormai, hanno costituito un potere in alcuni casi assoluto e contrario a quelli dello Stato.

Mi sia consentita questa parentesi che, certo, nasce anche dalla considerazione di quanto avviene con i rapimenti, con le minacce e con le vere e proprie esecuzioni capitali — lo ripeto — che si registrano quotidianamente nel nostro paese, lasciandoci troppo indifferenti e disattenti nella quotidiana attività politica e civile.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

Concludo, Presidente, augurandomi che la Camera approvi o recepisca in un testo unitario i contenuti della nostra mozione che — lo ricordo — mirano ad impegnare il Governo a presentare disegni di legge che prevedano la cancellazione totale della pena di morte e dell'ergastolo dal nostro ordinamento e a promuovere un'azione efficace contro la pena di morte stessa in seno alle organizzazioni internazionali — e all'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare — nei confronti di tutti quegli Stati nel mondo — circa un centinaio — che ancora vi fanno ricorso.

Concludendo, voglio dichiarare la nostra completa adesione ed approvazione — che si traduce nel fatto che l'abbiamo sottoscritta anche noi — della mozione presentata dal collega Raniero La Valle, che ci sembra estremamente significativa e positiva perché propone al nostro Governo un'iniziativa di politica estera o, quanto meno, un'iniziativa da assumersi sulla scena internazionale in seno — ripeto quanto dicevo all'inizio — alle istituzioni del sistema delle Nazioni Unite in cui è possibile prendere iniziative e non soltanto affidarsi all'azione dei funzionari.

Tale mozione impegna il Governo a proporre una moratoria di tre anni nelle esecuzioni capitali per indurre ad una grande riflessione internazionale e, in un certo modo, per costringere ad un ripensamento su questo atto di barbarie e di inciviltà giuridica ed umana.

Oggi, mentre stiamo discutendo, militanti di associazioni per i diritti umani — di «Non uccidere», di *Amnesty international* — ci chiedono di approvare questa e le altre mozioni. Un messaggio in tal senso è anche giunto — credo che non sfugga ad alcuno il valore simbolico di questo gesto — ai deputati da Paula Cooper, che è stata il simbolo, l'oggetto di questa campagna internazionale. Spero che oggi essa possa diventare anche il vessillo di una politica di rinnovamento istituzionale, civile ed umano, una politica che sia sovranazionale, transnazionale, che possa e debba trovare, a partire dalle istituzioni nazionali, il necessario impulso (*Applausi*).

RANIERO LA VALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

RANIERO LA VALLE. Desidero intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, sono stato chiamato a prendere parte ai lavori della Commissione difesa, convocata per l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria. A questo punto, poiché fra poco dovrei intervenire in aula per illustrare la mia mozione n. 1-00305, è evidente che non posso assolvere contemporaneamente a due doveri istituzionali. Se noi stessi non crediamo alla serietà di quanto facciamo, non possiamo poi lamentarci se il Parlamento ed i dibattiti che in esso si svolgono non sono considerati nella loro giusta importanza dal paese! Le chiedo quindi, signor Presidente, di valutare se sia davvero il caso che le Commissioni continuino a lavorare nel momento in cui in aula si discutono mozioni concernenti la moratoria della pena di morte nel mondo.

PRESIDENTE. Onorevole La Valle, rappresenterò al presidente della Commissione difesa questa sua esigenza.

Il contemporaneo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni si rende in questa occasione indispensabile per consentire il rispetto del calendario dei lavori, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Mi rendo conto — ripeto — della esigenza che ha manifestato, onorevole La Valle, e chiederò al presidente della Commissione difesa di fare in modo che possa senz'altro intervenire in aula per illustrare la sua mozione.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, debbo aggiungere che sono l'unico rappresentante del gruppo della sinistra indipendente in seno alla Commissione difesa.

PRESIDENTE. Come le ho già detto, mi farò senz'altro interprete della sua esi-

genza. Del resto, il calendario dei nostri lavori, approvato all'unanimità, prevede per la seduta di domani l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria. C'è quindi la necessità di proseguire nei nostri lavori, proprio per consentire il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini, che illustrerà anche la mozione Poli Bortone n. 1-00297, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, voglio innanzi tutto dire che il mio intervento sarà estremamente sintetico, anche al fine di consentire all'onorevole La Valle sia di illustrare la sua mozione in aula sia di partecipare ai lavori della Commissione difesa.

Nel richiamarmi alla mozione n. 1-00297, che reca come prima firma quella della collega Poli Bortone, debbo osservare che occasioni come quella odierna prestano spesso il fianco ad una serie di commistioni concettuali che alla fine non si dimostrano utili a chiarire le idee e a far progredire l'umanità verso obiettivi di non violenza, obiettivi che agli albori del duemila nessun uomo civile può non avere nel suo animo.

Dico questo perché lo stesso articolato e per certi versi interessante intervento dell'onorevole Rutelli ha spaziato nell'ambito di problemi che prescindono in larga parte dalla responsabilità del ministro degli esteri, che è qui di fronte a noi per rispondere nella sua qualità di titolare di quel dicastero.

La violenza che porta ad uccidere un proprio simile nasce con l'umanità ed ha mille motivazioni e giustificazioni. Nel nostro ordinamento giuridico, con l'eccezione per i crimini commessi in tempo di guerra, non è prevista la pena di morte. Si tratta tuttavia di un'astrazione. Del resto lo stesso onorevole Rutelli ha ricordato che ogni giorno in Italia si emettono e si eseguono condanne di morte, non certo da parte dello Stato ma da parte di organizzazioni criminali che dello Stato o di parti

del suo territorio si sono impadronite e nelle quali possono far prevalere la loro legge di violenza. Così, mischiare il problema dell'ergastolo con quello della pena di morte, significa andare un po' al di là del tradizionale ed, a mio avviso, ancora valido quesito: può uno Stato, qualunque esso sia, arrogarsi il diritto di sopprimere la vita di un suo cittadino, con riferimento alle pene che possono essere irrogate a fronte di trasgressioni dell'ordinamento giuridico? Anche qui occorre scendere al concreto. Per quanto ci riguarda — aggiungo grazie al cielo — il nostro ordinamento, nella sua fattualità, nella sua attualità, non prevede più, salvo casi eccezionali connessi al fatto che un detenuto trasgredisca ulteriormente la legge, la possibilità di trascorrere la vita in carcere, in quanto vi sono varie possibilità di riduzione della pena dell'ergastolo.

Ritengo che l'odierno dibattito sia stato motivato, all'origine, da fatti che hanno scosso e che scuotono l'opinione pubblica, vale a dire dai casi in cui la pena di morte è stata attuata come mezzo per reprimere la trasgressione politica. Tale dibattito deve in primo luogo richiamare quanto è accaduto in Cina, che indubbiamente assume una gravità inusuale.

Se volessimo accostare gli avvenimenti cinesi con altri senza dubbio tragici, potremmo richiamare alla memoria quanto accade in Persia. In questi paesi l'avversario politico, a seguito di un processo-farsa (il che rende ancora più cinico il mezzo che si usa), viene eliminato fisicamente. Ecco allora la responsabilità dello Stato italiano, del ministro degli esteri, di una nazione (l'Italia in questo caso) che intrattiene, ha intrattenuto e presumibilmente intratterrà rapporti con gli Stati nei quali il mezzo dell'eliminazione violenta di coloro i quali contestano la *leadership* politica appare l'elemento scatenante della reazione.

Da questo libero Parlamento può e deve nascere una voce di protesta perché, nei limiti di ciò che l'arte della diplomazia — antica come il mondo e connotata da passaggi di un realismo assai accentuato — può fare, questi episodi non si verificano

più. La forza contrattuale di una nazione come l'Italia, con il suo passato, con le sue potenzialità politica, morale ed economica, deve farsi sentire nelle assise internazionali per cercare in qualche modo di contenere tale fenomeno.

La pena di morte applicata nei confronti del delinquente comune rappresenta un fatto che indubbiamente scuote le coscienze e lascia aperti varchi ed interrogativi; può essere una risposta eccessiva dello Stato verso chi viola le regole della convivenza. Ma la pena di morte applicata nei confronti di chi è colpevole soltanto di non condividere le opinioni di chi detiene il potere assume carattere di particolare gravità e crea la ripugnanza nelle coscienze civili. È a questo punto che interviene la responsabilità del nostro Governo, che ha la possibilità di contribuire ad un processo di sdrammatizzazione e di civilizzazione di fatti che tutti deploriamo.

Il nostro appello, cui la mozione fa eco, è rivolto al Governo affinché non siano lasciati alcuna strada, alcun mezzo, alcuna possibilità di intervento perché sulla Cina, in questo momento al centro dell'interesse, ma non solo su di essa, si faccia sentire tutta l'autorità morale del popolo italiano, del suo Governo, dello Stato italiano nel suo complesso contro i fatti assolutamente deplorabili ed incresciosi che lì si sono verificati (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole La Valle che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00305. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Desidero innanzi tutto ringraziare lei, signor Presidente, il ministro degli esteri, i presidenti dei gruppi che hanno firmato la nostra mozione e i gruppi parlamentari, per averci consentito di portare in quest'aula, nelle pochissime ore di lavoro tra la fiducia al Governo e la pausa estiva, questo grande tema da discutere e questa grande decisione da prendere.

Lo facciamo ancora una volta per iniziativa del gruppo interparlamentare di lavoro per la pace, un gruppo di cui fanno

parte parlamentari di diversi partiti della maggioranza e dell'opposizione, il solo luogo, forse, che è rimasto, dove l'antagonista politico non è un avversario da togliere, non è, Presidente Andreotti, qualcuno della cui longevità personale o politica ci si debba dolere, ma è qualcuno in dialettica col quale e in reciproco ascolto e interazione col quale, ci si sforzi di risolvere le contraddizioni della società e di aprire spazi più grandi ai diritti, alla libertà e alla felicità di tutti. Ho detto «alla felicità di tutti» perché, in effetti, questo servizio alla pubblica felicità e non il potere per il potere, dovrebbe essere la posta in gioco della lotta politica, se è vero quello che nella prefazione aggiunta dopo la prima edizione *Dei delitti e delle pene* diceva Cesare Beccaria, quando chiamava «direttori della pubblici felicità» i detentori di un mandato politico. Non cito a caso Cesare Beccaria perché è in forza di quella grande tradizione italiana che — a nostro avviso — l'Italia ha i titoli — e vorrei dire anche il dovere — per intraprendere verso le altre nazioni quella iniziativa sulla pena di morte che proponiamo con la nostra mozione.

Per rivendicare ancora un momento il metodo di questo nostro lavoro comune tra parti politiche diverse e contrastanti, vorrei dire che esso non è inutile, se ha già prodotto quella proposta, anticipatrice, di un simultaneo ingresso di Israele e della Palestina nella Comunità europea, che questa Camera ha fatto propria. Vorrei ancora dire, sempre sul metodo, che ho apprezzato nel dibattito sulla fiducia il tardivo — io credo — ma importante riconoscimento di Marco Pannella, quando ha detto ai comunisti che senza «il mondo della democrazia cristiana» o di gran parte di essa non si fa in Italia un'alternativa di sistema, un'alternativa per il diritto e sui diritti. Ho apprezzato le parole dell'onorevole Pannella perché in passato è stata la sua cultura, che allora diventava egemone, che ha travolto e umiliato l'idea stessa, il principio dell'interdipendenza e della cooperazione politica tra parti diverse, definita «ammucchiata», prima ancora di colpire la sua cattiva realizzazione nella soli-

darietà nazionale e nel compromesso storico, dando all'Italia quel lungo periodo oscuro da cui non siamo ancora usciti.

Ma è chiaro che quell'idea dell'incontro, del dialogo, della dialettica, in vista del passaggio a sintesi più alte, è una buona idea se si misura con le grandi cose. E questa del superamento della pena di morte, dell'abbandono e del ripudio della morte come strumento di giustizia, è una grande cosa, è il passaggio di una soglia della civiltà a cui l'umanità non è ancora pervenuta. Sono ancora 117, secondo i dati di *Amnesty International*, i paesi che mantengono la pena di morte; tra questi, come ci è stato ricordato, figura anche l'Italia per il caso di guerra; e non ripeto qui gli altri dati sulle condanne capitali che sono state eseguite recentemente e che sono già stati qui ricordati.

Di fronte a questa situazione, quello che la nostra mozione chiede non è una presa di posizione di principio per l'abolizione della pena di morte in tutti gli Stati. Questo l'Italia l'ha già fatto, aderendo al VI protocollo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo che sancisce l'abolizione della pena di morte in tempo di pace, e sicuramente lo farà quando verrà in discussione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite la bozza di protocollo addizionale sulla pena di morte elaborata dalla Commissione per i diritti umani e trasmessa all'Assemblea il 24 maggio scorso dal Consiglio economico e sociale dell'ONU.

La mozione sollecita invece una iniziativa politica, di grande rilievo internazionale: la richiesta da parte dell'Italia a tutti i paesi che ancora contemplano la pena di morte nella loro legislazione, di sospendere ciascuno unilateralmente per tre anni tutte le esecuzioni capitali e di riunirsi entro due anni in una Conferenza internazionale, sotto il patrocinio dell'ONU, eventualmente a Roma, per ridiscutere tutta la questione e per decidere sulla compatibilità della pena di morte con la nuova coscienza del diritto, con il rispetto dei diritti umani e col progetto di una società politica non più fondata sulla violenza, che vorremmo attingere nel varcare la soglia del terzo millennio.

Perché proprio adesso questa proposta, mentre è già in corso una campagna per l'abolizione lanciata quest'anno da *Amnesty International*? L'urgenza dell'iniziativa, onorevoli colleghi, ci si è imposta in seguito all'incremento del ricorso alla pena di morte verificatosi nelle ultime settimane in molti paesi, come a Cuba, in Somalia e in Sud Africa; in seguito al suo rafforzamento costituzionale ed ideologico, esteso fino agli handicappati ed ai minori, provocato dalla sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti; e per dare una risposta politica ai tremendi fatti di Pechino e della piazza Tien An Men. Perché noi abbiamo sentito la tragedia di Pechino come una tragedia non solo di un regime e di un sistema, ma di tutto il sistema dei poteri coattivi e dell'ordine violento del mondo.

Qui forse parlo a titolo personale, senza per nulla impegnare i colleghi del nostro gruppo di lavoro per la pace, ma a me è sembrato che le campane di Pechino non suonassero a morto per il comunismo, ma per ogni ordinamento politico strutturato sul rapporto tra violenza e potere; e perciò — a voler assumere il criterio schmittiano di identificazione del politico moderno — per l'intero ordine politico moderno arrivato al punto a cui noi l'abbiamo portato.

Non mi è sembrato che la violenza di Pechino segnasse la fine o il fallimento del comunismo, tant'è che il problema che semmai si è trovata a fronteggiare la modernizzazione denghista era se esistesse in Cina una via non violenta al capitalismo; e la risposta, infatti, è stata che non esiste.

Altra era la questione posta dagli eventi di Pechino, e per questo mi sono sembrate improprie e devianti le conseguenze che se ne sono volute trarre, nella foga della lotta, riguardo al comunismo italiano. La vera questione posta dagli eventi di Pechino era che o il potere riesce a darsi un altro fondamento, un altro criterio ed un altro strumento che non quello della violenza — comunque poi essa sia gestita e confessata — oppure, con miliardi di uomini ormai addensati in un piccolo villaggio globale, la campana a morto suonerà per tutti, non

solo per la rottura degli equilibri internazionali nella guerra, ma per l'esplosione che la massa critica dei problemi irrisolti potrà provocare in ogni società nazionale o plurinazionale.

Ora, la pena di morte, onorevoli colleghi, è l'emblema universale di questo nesso tra potere e violenza, tra diritto e violenza; è l'emergenza, l'epifania di questa pretesa strumentalità o fondatività della violenza in società umane politicamente organizzate. E poiché per la pena di morte si tratta di violenza legittima, anzi costituzionalmente sancita, essa rappresenta il manifestarsi del volto spesso nascosto e mistificato del potere, un potere che, al di là di tutti i garantismi, nel suo fondo si ritiene e si comprende ancora come un potere assoluto.

Pertanto, la questione della pena di morte non appartiene solo alla sfera del diritto penale, ma rinvia alla fondazione del diritto *tout court* ed è una parabola, una metafora del potere, così come noi ancora lo pensiamo.

Tale questione viene in evidenza nel momento in cui sono entrati in crisi i vecchi criteri fondativi del diritto; sono entrati in crisi i fondamenti metafisici che facevano ritenere il diritto una proiezione dell'autorità e della giustizia di Dio; sono entrati in crisi i fondamenti giusnaturalistici, che intendevano la norma come il «dettame della retta ragione», fondato su una natura immutabile e totalmente data dell'uomo; ma è venuto meno anche il tentativo razionalistico di una fondazione nuovamente assoluta del diritto, che si esprime nell'imperativo categorico kantiano, si concreta nell'assoluta inderogabilità della pena e della legge penale intesa come legge del taglione, innalza una nuova, cattiva trascendenza della sovranità e dello Stato, e conduce all'accecamento del *fiat iustitia pereat mundus*, perisca il mondo purché si faccia giustizia.

Sulla crisi di questi fondamenti si innesta, allora la teoria critica del «negativismo giuridico», che porta Rudolf Wiethölter, sulla scia della scuola di Francoforte, a denunciare lo stato di minorità del diritto, che sarebbe rimasto «l'ultima delle grandi

autorità prerazionali dell'Occidente»; indigenza del diritto cui cerca di dare una risposta Italo Mancini, nel suo bel libro recente sulla *Filosofia della prassi*.

Qui non possiamo, ovviamente, entrare nel merito di questa discussione; vogliamo solo dire che questo negativismo giuridico rientra in quella più ampia condizione del pensiero moderno che va sotto il nome di «pensiero debole» o «pensiero negativo». C'è però un postulato del pensiero debole che non può in alcun modo essere trasferito nel pensiero giuridico e soprattutto nel pensiero in cui viene fondata la legittimità della pena di morte: questo postulato è la rinuncia alla Verità, con la «v» maiuscola, nel senso di una rinuncia alla comprensione generale della realtà delle cose a favore delle verità al singolare, di una comprensione della frantumata verità delle cose.

Questo postulato del pensiero debole non si può trasferire all'ambito teorico che riguarda la pena di morte, perché qui non sono in questione le singole verità delle singole esecuzioni capitali, per le quali si troverà sempre una ragione; quella che conta e che deve essere cercata è la verità del perché l'uomo si arroga il diritto di dare la morte: «Con quale diritto mi uccidi?».

Tale diritto, che non riesce più ad essere altrimenti fondato, non ha altra ragione se non nel fatto che l'uomo si arroga un potere assoluto sull'altro, e la verità della pena di morte è allora che questo potere assoluto, questo *ius vitae et necis* viene elaborato e giustificato dalla cultura e sancito dalle leggi. Ma allora non è solo questione di diritti umani, come pure giustamente dice *Amnesty International*, e non è solo questione di riconoscere l'invulnerabilità della vita (su questo aspetto sono d'accordo, onorevole Casini, ma c'è dell'altro); è in questione il disvelamento della verità del potere e forse di tutte le istituzioni umane nella misura in cui esercitiamo un dominio; è in questione la verità stessa, sostanziale e non solo formale, della democrazia.

Ciò significa che, se il diritto, come il potere, riconosce di non avere più fonda-

menti assoluti e tuttavia è assolutamente necessario nella sua funzione strumentale, ordinativa, al servizio della vita degli uomini, allora esso deve riconoscere il suo limite, la sua fallibilità, la sua relatività. Non il pensiero deve essere debole, perché non ci si può esimere dalla verità, ma il diritto deve riconoscersi debole, se non vuole esimersi dalla giustizia. Deve riconoscersi quella miseria del diritto che nel suo discorso di accettazione della cittadinanza onoraria di Bologna un illustre giurista, Giuseppe Dossetti, denunciava, riconoscendo questa miseria allo stesso diritto della Chiesa.

Ma allora, in questo riconoscimento della sua relatività, della sua laicità e del suo limite, il diritto non può porre gesti assoluti. E quale gesto è più assoluto, più definitivo, irrimediabile e irreversibile che quello di dare la morte ad un uomo?

Non so se un giorno il diritto penale potrà ritrovare quel fondamento metafisico che oggi ha perduto, perdendo altresì, come dicono i francofortesi, ogni altra «formula magica» della scienza giuridica, e restando pertanto «un'autorità non fondata».

Quel fondamento metafisico è stato in Occidente giustamente perduto, se veniva invocato per la vendetta, se ieri un ufficiale americano è stato impiccato dagli estremisti sciiti in nome di Dio. Ma se un giorno il diritto ritroverà il suo fondamento metafisico, non potrà che trovarlo nella riscoperta laica di un Dio che corrisponde sì all'insopprimibile bisogno umano di giustizia, ma che rende giustizia senza vendetta, senza violenza e senza uccisione. Perciò la pena di morte sarebbe comunque radicalmente preclusa, come ben sapevano i cristiani dei primi tre secoli, come sapeva ancora papa Damaso nel Sinodo romano del 382, come sapeva Niccolò I scrivendo ai bulgari nell'866, e Karl Barth in questo secolo.

In ogni caso, quella che in nessun modo può essere mantenuta è la pretesa di giustificare la pena di morte, e ogni altra pena, fondandola sul principio della retribuzione assoluta e della sofferenza inflitta come contrappasso e come reintegrazione dei diritti violati.

Onorevoli colleghi, sabato, nel dibattito sulla fiducia, c'è stata un'affermazione luminosa, che è stata fatta in quest'aula, dall'onorevole Ilona Staller, quando ha detto che bisogna smettere di considerare la sofferenza inflitta come qualcosa che possa servire, che possa essere usata. «Far soffrire gli essere umani non serve a nulla», ha detto. La collega Staller lo diceva a proposito del diritto all'affettività dei detenuti, ma l'affermazione va ben oltre; ha un valore rivelativo di portata generale. Ed io spero che non ci sia chi si scandalizzi che io citi a questo proposito l'onorevole Staller della quale, peraltro, nessuno può dire che non precederà molti di noi in paradiso.

Il ripudio della sofferenza inflitta, della morte come strumento di giustizia, come mezzo di risarcimento e di restaurazione sociale, sarebbe in effetti la grande svolta verso la costruzione politica di una società veramente riconciliata e non violenta. Tale ripudio rovescerebbe una cultura millenaria, che ha covato ed ha dissimulato la violenza entro le categorie del pensiero sacrificale e dell'etica vittimaria, che ha legittimato e sacralizzato l'ideologia dei capri espiatori, una cultura che ha fatto delle società umane un'ininterrotta produzione di vittime, dal giusto Abele fino agli olocausti moderni che non si sono fermati ad Auschwitz, ma che sempre producono e legittimano nuove vittime fino alla soglia — cui eravamo quasi giunti — dell'olocausto nucleare. Un meccanismo sacrificale che, forse è all'origine di ogni società e di ogni cultura, e di cui René Girard, ripercorrendo lo svelamento e lo smascheramento progressivamente fattone dal testo ebraico-cristiano e dall'evento pasquale, ci ha aiutato a comprendere l'inquietante e decisiva verità.

La pena di morte, con l'espulsione collettiva e definitiva della vittima (espulsione definitiva di cui l'ergastolo è una variante, non certo non violenta), è il prodotto e il simbolo di questi meccanismi sacrificali da cui bisogna uscire.

Queste, onorevoli colleghi, sono le mie personali motivazioni che illustrano la mozione; ciascuno degli altri firmatari e di

quanti la voteranno potrà esporre le sue. Credo però che tutti ci unisca la volontà di promuovere una grande iniziativa dell'Italia per l'umanizzazione del diritto, per la sua separazione dalla violenza e dalla morte e per il riconoscimento del suo limite, che risiede nel suo inevitabile scarto rispetto alla giustizia, che pure persegue.

Questa, del resto, è la grande lezione del diritto dell'Occidente: esso tende alla giustizia ma sa che non la realizza, che non la potrà mai realizzare interamente, che sarà sempre approssimato per difetto. Questa è la sua laicità; e per questo il diritto, soprattutto quello penale, ha stabilito regole, riti, procedure e forme che assumono valore di sostanza per la consapevolezza che, se la giustizia non può essere certa, certe devono essere almeno le regole entro cui si cerca di amministrarla.

È per questa coscienza della sua precarietà e fallibilità che il diritto ha introdotto la dialettica ed il contraddittorio nel processo, ha previsto i gradi di giurisdizione ed ha ammesso senza limiti di tempo i giudizi di revisione anche di sentenze irrevocabili. Ma quando tutto si risolve e si consuma in un attimo, con l'uccisione del condannato, allora nulla è più riformabile, il diritto ripropone la sua assolutezza e consacra quel dominio dell'uomo sull'uomo che sarebbe compito del diritto e del potere di rimuovere.

Per tali motivi, signor Presidente, raccomandiamo alla Camera l'approvazione di questa mozione (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI, di democrazia proletaria, verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00309. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tre ragioni mi inducono ad intervenire in questo dibattito sulla pena di morte e mi convincono della possibilità di offrire un apporto specifico e non ripetitivo.

La prima ragione è, in certo modo, il mio orgoglio di fiorentino, di toscano e di ita-

liano. Non vi è dubbio, infatti, che la storia può essere letta nella sua trama profonda come un processo di civilizzazione sospinto da una sempre più chiara consapevolezza delle esigenze derivanti dalla dignità umana. In quest'ottica, il capitolo «pena di morte» è importante: è più civile uno Stato che non fa uso della pena di morte o che vi fa ricorso in modo più limitato rispetto ad un altro che la prevede o che la usa in maniera massiccia e degradante.

Voglio dire che vi è un cammino indirizzato verso l'eliminazione totale della pena di morte. Ho parlato di orgoglio perché — come tutti i colleghi certamente ben ricordano — fu proprio nel Granducato di Toscana, a Firenze, che nel 1786 fu abolita per la prima volta nel mondo la pena di morte. Si tratta di un esempio che ha significato qualcosa ed altri paesi nel corso del tempo lo hanno seguito. In Italia abbiamo avuto le ricadute che conosciamo: il codice sardo del 1859 prevedeva la pena capitale, il codice Zanardelli non la ammetteva, il fascismo la reintrodusse — insieme ai tribunali speciali — nel 1926 ed essa è poi entrata a far parte del codice Rocco del 1930. Dopo la caduta del fascismo nel 1944, la pena di morte è stata abolita dalla nostra Costituzione salvo — ne parleremo tra un momento — per il caso di guerra.

MAURO MELLINI. Nemmeno in caso di guerra!

CARLO CASINI. Hai ragione, essa è prevista dal codice penale militare di guerra che può essere applicato, in certi casi, anche in tempo di pace.

Voglio dire insomma che se la storia può essere interpretata come un faticoso cammino che sempre più chiaramente capisce che cosa significhi dignità umana e cerca di tradurne in pratica le esigenze, una scintilla importante, un momento decisivo, un principio esemplificatore si è realizzato in Italia, in Toscana, a Firenze. Ciò indica anche la nostra responsabilità di italiani nel mondo.

Ciò che accade non sempre è casuale: corrisponde ad una cultura, ad una men-

talità, ad una sensibilità. Abbiamo il dovere di contribuire in modo decisivo a portare a compimento questo processo storico, che — non sfuggirà — passa attraverso gradini. Non vi è e non vi è stata solo la pena di morte: vi è stata (e vi è ancora) la pena di morte accompagnata da volute sofferenze ulteriori. Non vi sono soltanto la pur terribile impiccagione, la fucilazione, la ghigliottina, la...

MARTINO SCOVACRICCHI. La sedia elettrica.

CARLO CASINI. ...la sedia elettrica, ma nella nostra storia vi sono stati la lapidazione e lo squartamento. Il civilissimo diritto romano prevedeva la «*poena cullei*» — ricordi, collega Vitalone? — che consisteva nel gettare il condannato nel Tevere in un sacco insieme ad alcuni animali (un gallo, una scimmia e non so quale altro), per aumentare il terrore e la sofferenza. Vi era poi il rogo, la crocifissione. Che dire, poi, della condanna «*ad bestias*», dare gli uomini da mangiare alle bestie, per atto razionale, non di un singolo ma della società nel suo insieme, cioè per un atto di razionalità collettiva che decide ed esegue a freddo e che intende, attraverso tale decisione, esprimere solidarietà, cioè difendere, tutelare valori?

È allora chiarissimo il processo storico: è inevitabile che la pena di morte sia definitivamente cancellata dagli ordinamenti civili della terra. E noi abbiamo una funzione da svolgere a causa della nostra storia italiana e della nostra cultura italiana.

La seconda ragione del mio intervento temo sarà meno condivisa e più dividente ma, in coscienza, ho il dovere di esporla. Voi sapete quale sia per me l'impegno prioritario nella vita politica e civile: la difesa della vita umana, sempre dal primo istante del concepimento. Queste ultime parole sono motivo di divisione. Però il fondamento di questo impegno non può non essere condiviso; nasce appunto dalla meditazione sul significato e sulle esigenze della dignità umana. Questa è la ragione decisiva che milita contro la pena di morte;

è il fondamento razionale ultimo del giudizio negativo su di essa.

Sappiamo bene che vi sono altre ragioni pratiche; basta aprire un repertorio di diritto penale per trovarle: la possibilità dell'errore giudiziario, l'impossibilità della emenda una volta che la pena sia stata eseguita, l'esperienza secondo cui violenza chiama violenza. Chi sa che comunque l'esito dell'accertamento nei suoi confronti sarà la condanna a morte non porrà limite alla sua violenza per evitare di essere catturato; giungerà all'omicidio sempre e comunque, anche quando non vi avrebbe fatto ricorso se non vi fosse stata la pena di morte.

Inoltre, la coscienza dei singoli e della società non sono particolarmente educate quando viene offerto loro l'esempio di uno Stato violento. Tuttavia nessuno di questi argomenti, a mio modo di vedere, è decisivo. Se stiamo sul terreno degli argomenti pratici ad ognuno di questi se ne può opporre un altro dello stesso sapore. L'unico argomento decisivo è il richiamo alla dignità umana.

Vogliamo un attimo meditare insieme su questa parola? Essa è misteriosa e unificante, insieme laica e religiosa.

Si tratta di una parola che salda culture diverse. È una parola laica: anche altre mozioni in esame richiamano quel documento di solenne laicità che è la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ricordate certamente le parole con cui si apre: «Il fondamento della giustizia, della libertà e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana».

È straordinario che questo atto sia posto nel centro cronologico e logico del nostro tremendo ed esaltante secolo! Era il 1948: la metà cronologica e logica: la metà del secolo ed anche il momento in cui termina la seconda guerra mondiale ed iniziato l'equilibrio del terrore, nascevano insieme la speranza più grande e l'angoscia più grande. Ma «dignità umana» è anche parola religiosa, carica com'è di mistero, di qualcosa che trascende lo sperimentabile, il visibile, il toccabile. Cosa significa di-

gnità? Da dove viene? Quali sono le conseguenze di questa misteriosa parola?

Il credente lo sa: l'uomo è l'unica creatura che Dio ha voluto per sé, che cioè ha in se stesso il fine; tutto il resto è strumento. Ed io credo che molti dei problemi che oggi affrontiamo dipendano dall'aver perso il senso misterioso dell'espressione «dignità umana», cioè il trascendente che essa contiene.

Un filosofo ha scritto (se non erro Agazzi): «Un tempo il problema era quello di dimostrare l'esistenza di Dio; oggi il problema moderno è dimostrare l'esistenza dell'uomo», cioè la sua natura trascendente e misteriosa, che non costituisce solo il più raffinato dei prodotti chimici o fisici esistenti nell'universo, ma qualcosa di ben diverso.

I filosofi — lo sapete — hanno cercato di spiegare il senso della parola dignità: l'uomo è sempre fine, mai mezzo; sempre soggetto, mai oggetto; sempre persona, mai cosa. In questo modo si è tentato di spiegare l'elemento trascendente della parola dignità, che fonda la nostra democrazia e la nostra eguaglianza.

Se la dignità esprime sempre ed in ogni caso la grandezza dell'uomo, non è possibile fare un paragone: non può esservi una vita più degna ed una meno degna; un uomo che vale di più ed uno che vale di meno. Non sono le condizioni di vita (la ricchezza, la povertà, la salute, l'età, il colore della pelle) a determinare il livello di dignità, giacché essa si fonda su di un'unica condizione: l'appartenenza alla razza umana.

Ha ragione l'onorevole La Valle quando sostiene che sul tema della pena di morte si misura non solo il problema specifico, ma anche il fondamento dello stesso ordinamento. La dignità umana e la grandezza dell'uomo sono state collegate, nel corso della storia, a molteplici appartenenze, quali la tribù, il clan, la razza, il colore della pelle, la classe o la nazione. In realtà, secondo la prospettiva che sto cercando di spiegare, la dignità umana dipende dall'appartenenza ad una sola cosa: alla razza umana, all'umanità. Essa non concerne né la bellezza, né la salute, né la ricchezza né grandezza della persona. Ecco

perché il tema della pena di morte non può essere isolato da altri spazi dove la dignità umana attende di essere riconosciuta. Per questo credo le mie parole rischiano di divenire dividenti.

Il volto umano può non essere visibile, ma la dignità umana permane. L'uomo può non essere fisicamente visibile, come avviene nel momento iniziale dell'esistenza umana (l'invisibilità del bambino non nato, l'assenza delle fattezze fisiche umane nell'embrione in provetta) oppure può non essere moralmente visibile, quando il volto appare deturpato dalle stesse mani dell'uomo. Attraverso alcuni delitti, l'essere umano rende quasi invisibile la sua umanità. Ma, ciò nonostante, la «dignità» permane.

Ecco perché i discorsi che stiamo facendo non sono soltanto filosofie, ma sono problemi pratici.

Per anni e per secoli filosofi e giuristi hanno giustificato la pena di morte con i concetti di deterrenza e di legittima difesa; ma anche questi concetti devono essere sottoposti al vaglio di questa misteriosa parola: dignità umana. Tralascio la teoria della retribuzione, oramai abbandonata fin dall'800: nessuno crede più che la pena di morte abbia una funzione di contrappasso; non lo si insegna nelle nostre università, da Ferri in poi.

Oggi la pena è giustificabile, alla sua radice, soltanto come difesa sociale, cioè come strumento inevitabile di prevenzione speciale e generale. Diceva Seneca: «Nessun giusto punisce perché si è commesso un delitto, ma perché non se ne commettano altri» o da parte del colpevole o comunque da parte degli altri consociati che devono sapere cosa li aspetta se avessero tentazioni delinquenziali.

Eppure, questo concetto di deterrenza ha un limite, la dissuasione ha un limite. Cosa vuol dire dignità umana? L'uomo è sempre fine e mai mezzo, è sempre soggetto e mai oggetto. È assolutamente evidente che la pena di morte considera l'uomo mezzo per raggiungere un fine pur positivo: la difesa sociale. Che cosa c'è di più evidente della reificazione, del ridurre una persona a cadavere?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

Dunque, non possiamo essere in favore della pena di morte. Anche lo stesso concetto di legittima difesa, che pure conserva la sua validità, deve essere sottoposto a verifica. La logica della vita esige che per difendere se stessi, i propri vicini, i propri parenti, i propri concittadini si respinga la violenza anche con la violenza, se non vi sono altre possibilità nel momento in cui essa avviene. Ma quando la violenza è già avvenuta, quando la razionalità si fa vendetta deve decidere a freddo, una sola ragione potrebbe in questo caso giustificare la legittima difesa: il giudizio di assoluta irrecuperabilità del colpevole (se non ucciso, questo commetterà di nuovo un delitto).

Tuttavia, noi sappiamo che anche questa affermazione è contraria all'esperienza ed è contraria alla fiducia che la dignità umana esprime nel mistero dell'uomo.

Anche noi del movimento per la vita abbiamo lottato per Paula Cooper: lo dico non per accampare primati, ma per dimostrare come vi sono terreni di incontro, per dimostrare come vi siano sensibilità comuni oltre le divisioni, anche se non tradiremo mai la verità e con passione, tenacia, perseveranza non cesseremo mai di richiamare chi rifiuta la pena di morte a coerenze e completamenti.

Sappiamo che il delitto di Paula Cooper è stato terribile, ma nel suo caso si aggiungeva un'altra questione sulla quale è importante richiamare subito l'attenzione del ministro degli esteri. Si trattava di una pena di morte comminata ad una minore, cosa che nel nostro ordinamento è assolutamente inaccettabile. Nella prossima sessione dell'ONU sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea il progetto di convenzione per una carta dei diritti del fanciullo. Trent'anni fa, nel 1959, l'ONU approvò la dichiarazione universale dei diritti del fanciullo e, in occasione del 30° anniversario, l'idea è quella di promuovere una convenzione vera e propria su questo tema; un'apposita commissione ha lavorato al riguardo, redigendo un progetto in cui, tra l'altro, si prevede che la pena di morte non sia consentita nei confronti dei minori di 18 anni. Noi vorremmo

che la pena di morte non fosse consentita mai, ma in questo caso si tratta di un progetto di conversione che riguarda i diritti del fanciullo; sappiamo che vi potrebbero essere difficoltà in sede di approvazione, e per questo vorremmo esortare il nostro Governo a sostenere il mantenimento del testo redatto dalla commissione.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. In alcune delle mozioni oggi all'ordine del giorno — sicuramente in quella verde — è fatto riferimento anche all'ergastolo. Non credo sia opportuno e giusto introdurre nel dibattito odierno anche il tema dell'ergastolo, diverso per molti aspetti dalla pena di morte; inoltre, quest'ultima è esplicitamente vietata in documenti internazionali, mentre all'ergastolo non è fatto riferimento e su di esso bisognerebbe riflettere per comprendere se si tratta veramente di una pena permanente, di una pena contraria al senso di umanità. Tuttavia, visto che nel prossimo autunno si discuterà in sede ONU in merito ad una convenzione sui diritti del fanciullo, ritengo che il Governo italiano, oltre ad operarsi per mantenere una norma che vieti la pena di morte per i minorenni, debba fare in modo che anche la pena dell'ergastolo sia vietata per costoro.

Vengo ora al terzo ed ultimo motivo. Stamattina mi ha quasi sconvolto leggere la notizia dell'esecuzione del colonnello Higgins, non solo per la fotografia raccapricciante di quell'uomo impiccato (tra l'altro si è trattato di un atto di pura violenza in quanto non si è svolto alcun processo), ma anche perché mentre veniva eseguita questa reificazione dell'uomo, questa riduzione dell'uomo a cosa e a puro mezzo, si è invocato il nome del Dio onnipotente facendo ricorso agli attributi tipici della religione musulmana: «Dio clemente e misericordioso».

So che nel corso della storia anche i cattolici hanno sulle loro spalle del sangue, ma sbaglia chi ritiene che i credenti siano fuori del mondo e non facciano parte dei processi storici che in esso si sviluppano. Il Concilio ha insegnato in modo chiaro che le gioie e le speranze del mondo sono quelle del regno di Dio e della Chiesa che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

partecipano, anch'esse, al processo di civilizzazione.

La parola «dignità dell'uomo» è una parola-ponte tra culture, di significato misterioso e quindi religiosa, che richiama il trascendente, e però anche di evidente esperienza laica perché consacrata nei documenti civili più importanti del nostro secolo. Perciò oso qui ricordare che il nostro Signore è un condannato a morte. Penso anche per questo che sia molto bello dire: mai più condanne a morte!

Che fare allora? Ho già detto che secondo me il problema dell'ergastolo non deve rientrare nel tema della pena di morte. Trovo suggestive le conclusioni dell'onorevole La Valle, ma ho qualche riserva e voglio dare alcuni suggerimenti. Perché una moratoria di tre anni? Perché non un termine più lungo, se possibile? Perché, se il termine di tre anni non è praticabile, non accettarne anche uno più breve?

RANIERO LA VALLE. Per avere il tempo di fare la conferenza internazionale e decidere tutti insieme!

CARLO CASINI. Sono d'accordo sulla moratoria...

RANIERO LA VALLE. Per me vanno bene anche quattro o cinque anni.

CARLO CASINI. Credo comunque che riusciremo a predisporre una mozione comune su tale argomento. Sto solo cercando di fornire un contributo positivo, non intendo fare critiche.

Mi sembra che la cosa più ragionevole sia invitare il Governo a fare tutto il possibile per evitare l'esecuzione di condanne a morte in tutto il mondo. Comunque, se dovessimo decidere per il termine di tre anni, io sarò ugualmente d'accordo, anche se mi sembra che evitare di porre un termine sia un atteggiamento meno astratto.

Lo svolgimento di una conferenza sarebbe un fatto molto positivo, ma credo di difficile realizzazione. Vorrei però avan-

zare altre richieste, secondo le conclusioni della mozione che ho presentato. Come si è già detto, nel nostro ordinamento è presente la pena di morte, anche se essa resiste in un angolo.

L'articolo 27 della Costituzione, che vieta la pena di morte, fa salve le norme militari. Tuttavia non vi è un'esigenza costituzionale che il codice militare preveda, appunto, la pena capitale. Quella prevista dalle leggi militari è una eccezione al principio costituzionale del divieto e quindi anche una semplice legge ordinaria potrebbe eliminare quella previsione. Certo, sarebbe meglio se modificassimo la Costituzione, ma l'eliminazione della pena di morte dal nostro ordinamento potrebbe essere realizzata celermente anche con una legge ordinaria. Prima di chiedere azioni significative ad altri paesi, potremmo cominciare noi a fare qualcosa a casa nostra. Al riguardo vi sono responsabilità del Parlamento, ma credo che con gli adeguati documenti di indirizzo le Camere si possano rivolgere al Governo affinché assuma le opportune iniziative in materia.

Oltre a formulare l'invito alla sospensione, io credo si debba sollecitare il Governo ad un'azione diplomatica in tutte le possibili sedi. Ho già citato l'ONU, ma ricordo anche la Comunità europea dove il Governo, a nostro avviso, dovrà svolgere ogni iniziativa possibile affinché vi siano pronunzie, convenzioni e dichiarazioni contrarie alla pena di morte. Non dimentichiamo infatti che in alcuni stati della Comunità europea ancora esiste la pena capitale.

Credo infine che il Governo debba svolgere azioni di sostegno di tutti i tipi nei confronti delle organizzazioni statali o meno che, come *Amnesty International*, svolgono un'azione di controllo non solo sulla pena di morte ma anche sulla tortura e si battono per il rispetto rigoroso almeno delle procedure tese a garantire il contraddittorio e la difesa soprattutto quando lo sbocco del processo può essere la pena di morte.

Vi ringrazio dell'attenzione, signor Presidente, amici colleghi. Credo che il tema

della pena di morte sia davvero importante e che lo sarebbe ancor di più se lo collocassimo in una riflessione profonda, come ho modestamente cercato di fare, sul significato della vita umana. Il colonnello Higgins è stato ucciso in nome del Dio clemente e misericordioso. Quale terribile contraddizione! Il credente sa che l'esperienza religiosa nasce dall'esperienza del perdono, cioè da una esperienza di fiducia nel recupero e nella possibilità, sempre, di superare se stesso. È difficile realizzare il perdono come struttura giuridica, ma almeno che gli Stati dicano: qualunque cosa accada noi non uccideremo mai! Il senso dell'abolizione della pena di morte è questo. Mi pare un'affermazione che può essere fatta laicamente. Nel dibattito in corso, infatti, mi sembra che in fondo possano incontrarsi — e concludo — le culture così differenti e oggi continuamente a confronto del cosiddetto pensiero laico e del cosiddetto pensiero cristiano. Guardate come è bello! In fondo il filone glorioso e valido della laicità nasce alla fine del Medioevo con l'umanesimo, cioè con l'idea che al di là della differenza di fede (vi erano allora le guerre di religione) possiamo restare uniti ponendo come obiettivo, come punto di riflessione, come fine l'uomo ed il suo valore, utilizzando la risorsa di cui tutti gli uomini sono forniti, e cioè la ragione. Tutti i filoni di pensiero che si sono susseguiti, l'umanesimo, il razionalismo, il positivismo, esprimono proprio questo: l'uomo che viene ricercato e posto come fine. Si è parlato al riguardo di religione laica: l'uomo come religione laica. Il credente non è contrario a una simile impostazione, cerca solo di prestare la sua fede per rendere la strada più sicura, sapendo che misteriosamente difendere l'uomo significa difendere la stessa gloria di Dio, perché la gloria di Dio è l'uomo che vive, come ha scritto Sant'Ireneo (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00310.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, l'intervento testè svolto dal collega Casini, e prima ancora quelli degli onorevoli La Valle e Rutelli, mi sembrano di qualità tale da suscitare una riflessione generale, e non di parte.

Certamente l'obiettivo dei deputati verdi è cercare, nell'ambito di questo tema, tutte le condizioni prima ideali e poi pratiche (per l'evidente priorità politica di ogni intervento pratico al riguardo) necessarie non a convincerci della giustezza del principio (di cui tutti siamo convinti) quanto piuttosto a salvare praticamente vite umane.

Devo dire allora che le citazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Casini sono alquanto suggestive. Il granduca Leopoldo nel 1786 ha introdotto nel codice penale un principio di dignità abolendo la pena di morte in Toscana. Debbo dire che tale acquisizione è frutto di una sensibilità illuminista che pochi anni prima, nel 1764, il Beccaria mostrava nei suoi scritti e che è a fondamento anche della nostra convinzione. Ma non voglio fare su ciò né storia né filosofia.

Dico solo che la storia politica, la storia degli uomini, non ha avuto un andamento rettilineo, così come ci saremmo augurati. Retrospectivamente possiamo dire che dopo l'illuminismo di Giuseppe II in Austria, nel 1787, venne abolita la pena di morte. Il granduca apparteneva pur sempre alla stessa concezione illuministica, mitteleuropea. Dopo di allora, anche in Italia abbiamo una scuola positivista che afferma il principio — non più sconfessato, nella sostanza — secondo il quale il delinquente abituale deve soprattutto essere posto in condizioni di non nuocere. Che poi si usi la pena di morte o l'ergastolo, debbo dire che dal punto di vista dei mezzi la qualità non cambia.

Ecco perché noi diciamo alla democrazia cristiana (e all'onorevole Casini, che è un così autorevole interlocutore) che deve portare alle estreme conseguenze il suo discorso di tolleranza, che non consente riserve. La vita umana non solo va risparmiata, ma anche rispettata; e a nostro parere quella sottile tortura psicolo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

gica che è amputare la speranza all'ergastolano resta pur sempre tortura, e quindi una pena non umana!

Credo che ormai si sia ridotto il novero di coloro che affermano (eppure ve ne sono!) che lo Stato etico dev'essere vendicativo. Ma quando abbiamo di fronte estremismi teocratici di strutture autoritarie, che fanno riferimento ad un diritto islamico, questo è Stato etico. Peccheremmo certamente di provincialismo europeo se pensassimo che l'acquisizione del Beccaria è di per sé «l'idea universale». Non è così! Abbiamo sistemi complessi in cui altri valori di umanità sono affermati.

Ma diciamo che se un argomento deve convincere, esso non deve far parte soltanto di un patrimonio eurocentrico, dal Beccaria in avanti. Dobbiamo invece fare un ragionamento che sia molto più «esportabile» e con meno stimate di imperialismo intellettuale e culturale. Dobbiamo cioè dire, forse molto umilmente, che la pena di morte — ma anche l'ergastolo ed anche la tortura — non hanno alcun valore intimidatorio rispetto al reato. Questo è un dato che mi pare tronchi alla radice ogni controversia, che per altro anche nell'ambito della cultura cristiana è stata a lungo aperta, se è vero, com'è vero, che il Vaticano soltanto nel 1969 ha abolito la pena di morte!

Possiamo allora dire che il rapporto del Consiglio d'Europa del 1962 ha posto un dato molto chiaro: il confronto tra il prima e il dopo di quegli Stati che hanno abolito o non applicato la pena di morte dimostra che essa non incide sulla commissione del reato, neppure in termini di deterrenza preventiva. È un dato di fatto.

Cade allora l'elemento fondamentale a sostegno della tesi che la pena di morte sia utile. È ovvio, d'altra parte, che la pena di morte non ha alcun valore educativo. Ma ne ha uno contrario, semmai: lo Stato, etico o non etico, assume forme di brutalità esemplare, in qualche modo sta al gioco della criminalità, accetta quel livello di confronto e reagisce nello stesso modo del criminale che vuole punire uccidendolo.

In sede internazionale sono stati fatti

molti discorsi convincenti. Ma un argomento interessante, che proporrei alla riflessione dei colleghi, è che noi, allorché parliamo di pena di morte (ma anche di ergastolo), siamo di fronte ad una cosiddetta «lotteria giudiziaria» dalla quale non si esce più. L'errore giudiziario, in caso di pena di morte, evidentemente è irreparabile.

Sono d'accordo con i colleghi La Valle e Casini, che hanno ispirato i loro interventi a ragioni di alta umanità. Esiste poi, al di là di tali argomenti, un'obiezione più radicale: lo Stato non può disporre della vita dei cittadini, per la pena di morte così come per l'ergastolo.

Il nostro dibattito, però, si svolge oggi al cospetto del ministro degli esteri, per cui le nostre tesi sono destinate ad andare oltre l'ambito dello Stato nazionale. Signor ministro, la proiezione che affidiamo al nostro dibattito assume un carattere internazionale.

Chiediamo con ragione al Governo di compiere atti diversi e differenziati, anche perché questo mi sembra sia il vero argomento da trattare con particolare attenzione. Noi non chiediamo infatti di compiere un solo atto, l'atto massimo, ossia di impegnare la fisionomia, l'identità dello Stato italiano sul versante della sola abolizione della pena di morte, anche perché vi sono altri atti, utili e non massimi: atti umanitari di intervento immediato, atti che collegano i rapporti bilaterali con la richiesta di rispetto della vita umana, per esempio. Esistono cioè molteplici forme di attività diplomatica, non tutte necessariamente riconducibili alla richiesta maggiore, e che però possono essere, anche nell'immediato, molto utili.

Vi è a nostro giudizio una correlazione (ma non siamo solo noi a dirlo: da sedi internazionali ci pervengono una serie di testimonianze in tal senso) tra questo tipo di pena ed il regime degli Stati nei quali ancora permane la pena di morte (che sono cento, secondo uno studio elaborato nell'agosto del 1988).

Abbiamo visto che alcuni Stati dell'America del sud, passando da un regime democratico o di garantismo liberal-borghese

ad uno di carattere autoritario, hanno introdotto la pena di morte, nonostante l'America latina l'avesse abolita, nella quasi totalità, fin dal secolo scorso.

Questo andamento oscillante rappresenta un argomento di trattazione di non poco conto: la pena di morte è valutata come strumento di repressione penale soprattutto in Stati dove esistono filosofie e poteri autoritari. Un esempio l'abbiamo avuto di recente in alcuni paesi del Corno d'Africa (in Somalia, ma anche in Etiopia): lo Stato, mano a mano che si irrigidiva la struttura del suo apparato, via via che diventava sempre più preoccupato dell'opposizione politica, ha rafforzato in questa direzione il proprio sistema penale.

Questa correlazione certamente non è l'unica. Ve n'è anche un'altra, che ricordavo prima: una stretta correlazione tra alcuni principi etico-religiosi e la pena di morte. Da questo punto di vista è bene cercare argomenti per sorreggere la nostra battaglia nei campi della razionalità e della laicità, piuttosto che in quelli dell'etica rivelata o altro. Non a caso il diritto islamico prevede tranquillamente ed ancora applica la lapidazione per adulterio.

Dobbiamo anche tenere conto del fatto che un certo tipo di principio etico sorreggeva e sorregge gli Stati dell'est europeo (ed è un est che arriva fino alla Cina, fuori dell'Europa, evidentemente). La concezione per cui lo Stato può disporre della vita per il bene collettivo — un'aberrazione presentata in maniera ragionevole — è il motivo per il quale buona parte degli Stati dell'est europeo sono ancora annoverati tra quelli che applicano la pena di morte.

Credo sia importante che si faccia riferimento, sia pure in maniera sintetica, al ritardo con il quale l'Italia ratifica gli strumenti internazionali in questa materia. Il nostro paese, infatti, soltanto il 2 gennaio 1989, con la legge n. 8, ha ratificato il protocollo n.6 della Convenzione europea del 28 aprile 1983, che ha come obiettivo l'abolizione della pena di morte.

Forse più che questo strumento, molto cauto, e criticato dall'Assemblea parlamentare europea perché ritenuto ancora insufficiente e tale da consentire ampie

deroghe, il punto di partenza internazionale più interessante è quello rappresentato dagli articoli 3 e 5 della Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo. È infatti questa — a nostro parere — la fonte del diritto internazionale alla quale dobbiamo richiamarci.

Nella nostra mozione abbiamo fatto riferimento a quanto dice l'articolo 5, e cioè che non sono consentiti trattamenti contrari alla dignità dell'uomo.

Ritengo che questa sia un'affermazione perentoria, che non consenta dubbi. Se questo è vero, signor ministro degli esteri, non dobbiamo cadere nel difetto di prebipopia. Se è vero che dobbiamo essere coerenti con tale affermazione internazionale, credo che molti paesi, specie quelli del Terzo mondo, abbiano le loro buone ragioni per chiederci cosa facciamo al nostro interno. Mi piacerebbe conoscere il suo parere su questo problema.

L'Italia non è tra i 35 paesi che hanno abolito la pena di morte, e dunque non può presentarsi come tale; è un paese che l'ha abolita soltanto in parte.

La nostra sensibilità è così lontana da quella del codice penale militare di guerra da far sembrare strano che in Italia esistano più norme che prevedono la pena di morte.

Ma c'è di più e di peggio. Il nostro sistema penale militare — che com'è noto si applica anche in tempo di pace, a condizione che esista anche altrove una situazione di guerra o una spedizione per finalità belliche — prevede la pena di morte senza processo. Questa mi pare una norma davvero eclatante. L'articolo 241 del codice penale militare di guerra, infatti, stabilisce la pena di morte, mediante coercizione diretta, in una serie di casi, tra i quali l'insubordinazione, la disobbedienza, l'ammutinamento, la rivolta, alcuni reati commessi da prigionieri politici, eccetera. In tutti questi casi l'articolo 241 consente al comandante del corpo di passare o di far passare immediatamente per le armi, senza processo, coloro che risultino manifestamente colpevoli.

Se questo continua ad essere il nostro ordinamento giuridico, ci domandiamo se

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

non possiamo offrire anche noi un piccolo contributo alla campagna di *Amnesty International* proprio abrogando la disposizione, denominata «casi di coercizione indiretta».

Vi è però un altro caso interessante, quello relativo all'articolo 290 del codice penale militare di guerra, per il quale la pena morte può essere immediatamente eseguita senza appello. Recita il secondo comma di quell'articolo: «È immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero da tribunali militari di guerra costituiti presso corpi di spedizione o a bordo... o da tribunali militari di guerra straordinari...».

Si tratta di una dimenticanza, di una parte tralasciata di sistema ormai reso obsoleto dal fatto che siamo in pace? Togliamo di mezzo quello che è sicuramente un peso sulla nostra coscienza democratica. Credo sarebbe un buon modo per presentarsi con le carte in regola anche in campo internazionale.

Noi poi siamo dell'idea che, se non si è ipocriti, la valutazione concernente la pena di morte non possa essere disgiunta, per ragioni di opportunità, da analogha valutazione che deve riguardare la pena dell'ergastolo. Lo affermiamo perché ci sembrerebbe sottilmente ipocrita parlare di razzismo finché non c'è il problema in casa, salvo rivelarsi, quando il problema si pone, talmente impreparati a valutarlo da risultare addirittura peggiori di coloro che vi convivono da anni.

Ebbene, noi conviviamo da anni con una pena disumana. A nostro parere non solo dobbiamo abrogarla nel nostro codice, ma dobbiamo proporre che sia abolita anche in sede internazionale.

Signor ministro, le diamo atto della sua presenza in aula e la ringraziamo per questo. Solo in tal modo è possibile instaurare un rapporto di collaborazione tra Parlamento e Governo; al di là di questo rimangono le carte scritte, che passano solo attraverso la burocrazia, seppure alta. Occorre saggiare la sensibilità delle persone, e ciò è possibile soltanto grazie alla presenza fisica nella stessa aula.

Abbiamo aderito alla mozione La Valle. La consideriamo di tenore accettabile, anche se minimale. Così, d'altra parte, è stata proposta: evidentemente si tratta di una moratoria in vista di qualcosa di più alto, perché altrimenti sarebbe inutile illusione.

Voglio anche dire che abbiamo apprezzato e vogliamo esaltare l'ampia trasversalità che su quella mozione si è costituita. Tutti i gruppi sono confluiti a sostenerla, e quindi non possiamo non esserci anche noi, per tutte le ragioni che ha esposto La Valle, così come i colleghi Casini e Rutelli.

Voglio fare un'ultima considerazione. Il nostro non vuole essere un atto di scarico di responsabilità, in quanto comprendiamo che è il Parlamento che deve cominciare a modificare le leggi dell'ordinamento giuridico italiano e non il Governo. A nostro parere, tuttavia, mentre si sta lavorando per modificare la legge, occorrerebbe un segnale del Governo in chiave di proposta di modifica di certe norme. È fondamentale che questo Governo — anche in considerazione dell'immagine che sta ricercando a livello internazionale — si schieri chiaramente su questo versante.

Rileviamo però che vi sono altri atti che un ministro degli esteri potrebbe utilmente compiere, anche se in maniera meno clamorosa; ed anzi forse per questo sarebbero molto più utili. Mi riferisco ad un intervento concreto, che a nostro parere vuol dire almeno tre cose. In primo luogo sostegno preciso — si sa quanto ve ne sia bisogno — ad ogni iniziativa delle organizzazioni umanitarie internazionali nei paesi in cui ancora esistono la pena di morte e la tortura, al fine di consentire quanto meno l'informazione, dalla quale deriva poi un giudizio. Sostegno dunque alle iniziative umanitarie di organizzazioni internazionali, quali la Croce rossa, *Amnesty International*, eccetera.

Occorre inoltre abolire la riserva geografica, signor ministro. È illogico infatti che in Italia non possano essere ospitate persone che hanno chiesto asilo perché rischiano la pena di morte per ragioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

politiche nel loro paese. Costoro non rientrano nel grande e irrisolto problema dei lavoratori extracomunitari immigrati in Italia. Alcuni di essi sono sotto la minaccia della condanna a morte per ragioni politiche, molte volte senza processo. Crediamo allora che sia un atto dovuto la revoca di questa riserva geografica, che oggi esclude tutti gli altri paesi, che non siano il Cile o gli Stati dell'est. È un atto dovuto, indipendentemente dai luoghi in cui tali fatti avvengono. Questo consentirebbe di salvare delle persone, e direi senza un enorme impegno internazionale da parte nostra.

La terza richiesta che facciamo, signor ministro, non è contenuta nella mozione, ma sembra a me la si possa avanzare qui pubblicamente, anche perché rientra senz'altro nello spirito della mozione. Chiediamo un intervento cauto ma deciso nei confronti dei paesi che, specialmente sul versante della repressione politica, ma non solo su quello, agiscono utilizzando sistemi che sono, quanto meno da Beccaria ad oggi, considerati disumani.

Questo si può fare con la grande autorevolezza che l'Italia si è conquistata e soprattutto con l'autorevolezza di chi di fatto non ha mai avuto un'immagine di natura coloniale. Il nostro intervento quindi non può essere considerato di carattere autoritativo.

L'Italia ha una serie di rapporti bilaterali con alcuni Stati, per esempio con l'Africa; sulla base di tali rapporti, che hanno un proprio aggregato economico, è possibile chiedere una contropartita. D'altra parte, se abbiamo chiesto che vi sia una contropartita per il debito ecologico nei rapporti di salvaguardia dell'ambiente, possiamo certo estendere la richiesta anche alla salvaguardia di chi nell'ambiente vive, cioè le persone.

Se questo avverrà, oltre ad aver avuto soddisfazione ad una nostra richiesta, avremo fornito un saggio di umanità che rientra nelle ragioni di quel patto sociale che anche da noi sostiene il rapporto tra governanti e governati. Se non avverrà, avremo perduto un'ottima occasione (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non farò una dotta disamina giuridica, come hanno fatto con tanta ispirazione i colleghi Casini, La Valle e altri, ma esporrò semplicemente qualche considerazione su queste mozioni che io considero molto importanti.

La giustizia sommaria, l'impossibilità di appello e le torture, in sé o come premesse al triste epilogo dell'esecuzione, sono a mio avviso i mali che ancora impediscono alla nostra civiltà di affrontare serenamente il giudizio della storia. Lo diciamo con rammarico perché essi allignano nei sistemi autoritari e non, evoluti e non, senza un preciso confine che ci consenta — magra soddisfazione, per altro — di dividere il mondo in reprobri ed eletti, da identificare secondo il consueto *clichè* dei regimi politici, almeno per quanto riguarda la pena di morte.

Io mi sono scandalizzato, forse ingenuamente, quando in quest'aula solo qualche mese fa abbiamo ratificato le due convenzioni dell'ONU e del Consiglio d'Europa sulla tortura, anche perché sono giunte al nostro esame in ritardo rispetto al momento della loro adozione. Pensate: tortura, tortura nel Duemila! Quella che abbiamo studiato nei testi delle civiltà antiche, del Medioevo soprattutto. Direi quasi che sarebbe meglio non leggere neanche i rapporti di *Amnesty International* sull'argomento per non rimanere sgomenti constatando che in molti Stati insospettabili, anche di profonda connotazione cristiana...

MAURO MELLINI. Leggi le sentenze italiane sulla tortura che si pratica anche da noi, consacrata in sentenza!

MARTINO SCOVACRICCHI. Ma per l'amor di Dio! Non posso associare in questo discorso di fondo proprio il mio paese! Non credo che esistano queste realtà se non in misura molto limitata ed anomala.

Come dicevo, in questi Stati si offendono legalmente, e quindi impunemente, i principi più sacri e la dignità stessa dell'uomo.

In un recente appello contro la pena di morte, che credo sia stato inviato a tutti noi (che non si discosta affatto dallo spirito delle mozioni al nostro esame tra le quali, anche per la variegata provenienza politica dei firmatari, ho preferito quella del collega La Valle), si rileva, posto che si consideri «compito di tutti i governi proteggere i fondamentali diritti dell'uomo» come si debba essere «allarmati dall'esecuzione di oppositori politici e criminali comuni che hanno luogo in molti paesi spesso dopo essere stati sottoposti a processi iniqui e senza il diritto di appello». Il documento ricorda anche che le Nazioni Unite, attraverso studi rigorosi, hanno provato l'inincidenza delle esecuzioni in ordine alla riduzione del tasso di criminalità. È questo un richiamo che avrei gradito trovare nella mia mozione, e che è stato fatto invece da quella dell'onorevole Rutelli, che è più articolata, ma che spazia in altri salti (come direbbe Dante) e che richiederebbe una disamina più complessa.

Si tratta di un'argomentazione importante, signor Presidente, ricorsa anche a proposito del terrorismo. Si diceva: vedrete se continueranno così quando dovranno rischiare la pena di morte! Qualcosa di simile si afferma anche a proposito di tutti i delitti; si dice: quando dovranno rischiare il patibolo ci sarà molta paura e molta attenzione prima di commettere un delitto!

A mio avviso noi in questa sede dobbiamo restare nel campo del possibile. Avendo aspettato per anni, per non dire secoli, non dobbiamo chiedere *ex abrupto* ciò che sappiamo, anche per i limitati strumenti a nostra disposizione, di non poter ottenere. Sì, tutto ciò indispette ed angoscia chi, come noi, ha presente nella sua mente il messaggio di Cesare Beccaria e fresca l'esperienza terribile della guerra e della deportazione, fatte praticamente di esecuzioni fratricide (soprattutto se pensiamo all'Europa), anche se — con una

logica a mio avviso non del tutto cattivante — la nostra ed altre Costituzioni (non quella francese, si badi!) continuano ad ammetterle in deroga alla condanna della pena di morte riservata ai civili. Ciò è sancito guarda caso nello stesso articolo 27 della Costituzione che al comma terzo recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Torniamo al tema specifico, quello della pena di morte, e alla sua applicazione. Il 60 per cento degli Stati del mondo la ammette, anche se talora non la attua completamente. In questa percentuale sono compresi Stati di tradizione giuridica democratica come gli USA dove recentemente la Corte suprema ne ha addirittura riconosciuto la legittimità anche nei confronti dei minorenni mentre, secondo gli ultimi dati disponibili riferiti al 1987, risulta che nelle carceri americane ben 1800 cittadini erano in attesa dell'esecuzione capitale.

Ci chiediamo come mai, dopo tanto travaglio, dopo tante rivoluzioni e tante proclamazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino che si possono far risalire ben oltre quella universale del '48, si sia ancora qui oggi a trattare di questa barbarie come di un fatto incombente ed esteso che condanna l'uomo nella sua accezione più alta.

Proprio oggi abbiamo visto alla televisione le orrende immagini dell'impiccagione del colonnello americano Higgins, ricordato prima dal collega Casini, condannato — si afferma nella sentenza sciita «in nome del Dio clemente e misericordioso». Quale passo indietro ciò rappresenta nella storia della civiltà, onorevoli colleghi! Abbiamo detto che la pena suprema non costituisce un deterrente; dal rapporto di *Amnesty International*, che prima citavo, risulta chiaro — non mi sembra poi una grande scoperta — che nessun criminale, nel momento dell'attuazione del suo delitto, ha il tempo e la voglia di indirizzare il suo pensiero alla propria possibile esecuzione.

D'altra parte, è ancora più ovvio che la pena di morte esclude la possibilità di ripa-

rare ad un eventuale errore giudiziario; davanti al nostro cuore di uomini ed alla nostra mente di cittadini e di legislatori abbiamo in questo momento presenti i giovani della Tien An Men, tra i quali ebbi la ventura di trovarmi — insieme ad altri colleghi di diversi partiti, anche dell'opposizione, con una delegazione dell'Unione europea occidentale — in gioiosa sintonia di ideali e di sofferta commozione in quelle fervide giornate di maggio, qualche giorno prima che si scatenasse la furia della repressione.

Abbiamo tutte le ragioni, pertanto, per sostenere la tesi abolizionista e per chiedere almeno, onde metterci in pace con questa nostra duplice coscienza ed al di là di ciò che potremo concretamente ottenere, una moratoria di tre anni nell'esecuzione di tutte le sentenze di morte già irrogate o che vengano adottate nel periodo indicato (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, mi fa piacere vedere l'onorevole sottosegretario Vitalone seduto ai banchi del Governo e sono contento di rivolgermi a lui nella sua nuova funzione, visto che mi è capitato di farlo ad altro titolo.

Ho potuto ascoltare una buona parte di questo dibattito mentre mi avvicinavo a Roma in macchina grazie a *Radio radicale*, che compie — come ho già detto altre volte — un grande servizio a favore di tutti coloro che vogliono informarsi di ciò che succede qui dentro. Ho potuto ascoltare, purtroppo, soltanto i discorsi dei colleghi La Valle, Casini, Lanzinger e Scovacricchi.

È difficile trovare parole nuove quando piove così forte nella realtà del nostro diritto — ed anche di quello internazionale — in tema di umanizzazione e di avvicinamento ai grandi valori per i quali gli uomini hanno ritenuto di sottoscrivere solennemente una convenzione internazionale che garantisca tutti contro gli abusi del potere. In fondo il diritto ed il delitto coa-

bitano in una concezione nella quale lo Stato rivendica a sé la pretesa punitiva, revocando ad altri una funzione, altrimenti privatistica, di reazione e di innesco di reazioni che hanno la caratteristica di non essere controllabili.

Basterebbe dire questo per far sì che il diritto non possa mai confondersi con il delitto, del quale è l'esatto opposto. Il più grave dei delitti è quello che spegne l'uomo, che del diritto è destinatario. *Hominum causa omne ius constitutum est*: è l'uomo il destinatario, il titolare ed il beneficiario, il possibile soggetto attivo e passivo delle iniziative che possono poi rivolgersi a favore o contro di lui. Esiste, certo, la pena di morte in tutti i paesi del mondo: quella che spegne il giusto, quella in cui la parte lesa muore. Ma chi commette il delitto è un delinquente, una persona che infrange la legge, che sceglie la parte sbagliata e che viola — se credente — il comandamento di non uccidere: è quindi giusto che venga condannato. Diceva molto bene La Valle che lo stesso processo, quando non è esso stesso — come capita nel nostro paese — una pena anticipata per la durata, per l'incertezza, per l'indeterminatezza degli elementi che ne suffragano la possibilità di esercizio e di sviluppo, dovrebbe tendere a rendere possibile quella legittima difesa successiva che è la sanzione penale, che non avrebbe un senso, se non di vendetta, se non avesse la caratteristica, indicata dall'articolo 27 della Costituzione, di tendere ad attribuire allo Stato il dovere di assicurare la giustizia, sostituendosi al privato che altrimenti violerebbe a sua volta la legge.

Occorre quindi stabilire una giusta pena, che abbia la caratteristica, come sancisce l'articolo 27 della Costituzione, di non essere contraria al recupero del reo e di non consistere in trattamenti inumani. E il più inumano dei trattamenti consiste nell'uccisione di colui che viola la legge. Credo che basterebbe questo per evitare di discutere oltre sul punto, in quanto abbiamo individuato l'elemento essenziale, che riguarda anche noi. Diceva benissimo Lanzinger che il medico deve curare se stesso: curiamo allora anche quelle parti

del nostro ordinamento ancora infette o affette da questo male.

Anche nel codice penale militare di guerra esistono determinate previsioni; si capisce da un punto di vista di deterrenza remunerante, per così dire, quale sia la ragione che spinge ad applicare, a chi è disposto a qualcosa che lede un principio primario dello Stato, una situazione anche immediata di pari gravità rispetto al rischio che la collettività in quel momento corre. Ma la tentazione deve essere allontanata, proprio per lo strazio del diritto che si è fatto in tutti i secoli, approfittando qualche volta di questo fatto per scendere a vendette private, a soddisfazioni di insulti patiti, a scegliere un esempio da fornire agli altri, non per rincuorare, ma per compiere atti che servano la ragione dello Stato, e non lo Stato della ragione, che ha bisogno di essere suffragato da un motivo superiore.

Allora il problema che ci riguarda è quello di metterci in una condizione in cui l'Italia, proprio per le sue tradizioni e per la sua umanità, possa svolgere un determinato ruolo. Ho avuto piacere, tra le tante brutte notizie che reca quotidianamente la televisione, di venire a conoscenza di un fatto bello per il nostro paese e per noi stessi come cittadini: lo Stato di Israele ha conferito un grande riconoscimento a un nostro cittadino per quanto ha fatto contro quella terribile pena di morte che fu la condanna degli ebrei durante il periodo fascista. Dobbiamo dire che anche il regime fascista, pur non avendo ovviamente la possibilità ed il coraggio di opporsi a situazioni cui venne obbligato da un'alleanza che non avrebbe dovuto mai essere contratta, nella realtà dei fatti ebbe un comportamento diverso. Desidero, comunque, ricordare che vi sono stati italiani che hanno corso rischi anche mortali per evitare che cittadini stranieri che si trovavano in Italia o cittadini italiani di religione e razza ebraica potessero subire sanzioni. Proprio per tale ragione mi pare che si possa richiamare a vantaggio dell'umanità quello che la deterrenza delle sanzioni penali di allora, anche quelle del generale Kesserling, poneva a carico degli italiani.

Credo si sia legittimati a dire che l'Italia può dare un esempio, perché ne ha forniti, certo non in maniera continua, ma a correnti alternate. A mio giudizio, dobbiamo rifarci a questi grandi valori, ai principi della Costituzione, per adeguare anche il nostro diritto sostanziale, eliminando anche la pena dell'ergastolo. Di fronte alla realtà del nostro paese, di fronte a situazioni gravi, di fronte al riecheggiare dell'emergenza, con i connessi rischi di indebolire la struttura giuridica del nostro paese per lo stabilire, a seconda delle circostanze, modi con i quali la pena si inasprisce o si affievolisce per rispondere presuntivamente ad una sfida criminale, ritengo che una risposta di giustizia, anche alla vigilia dell'applicazione del nuovo codice di procedura penale, significhi recuperare un rapporto di certezza del diritto e quindi la capacità dello Stato ad intervenire sollecitamente con sanzioni giuste ed immediate.

Mi auguro che tutto ciò rappresenti un esempio per individuare, anche a livello internazionale, una carta di credito che ci consenta di chiedere agli altri quanto siamo disposti a fare noi stessi e quanto intendiamo inserire nel nostro ordinamento e nelle nostre istituzioni.

La mozione La Valle n. 1-00305 è stata sottoscritta anche dai colleghi Raffaele Costa e Battistuzzi. Io intervengo in luogo dell'onorevole Costa, che avrebbe dovuto essere presente in aula, e debbo dire che lo sostituisco con grande piacere perché credo che tutta la mia vita, anche quella professionale, deponga a favore di un'interpretazione che trae maggior forza dal fatto di essere ripetuta in questa sede.

In questa occasione, un rappresentante del popolo italiano, che è qui per volontà del corpo elettorale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, può parlare indipendentemente dalla propria collocazione politica, ma in qualità di semplice liberale (non solo di partito, ma anche di sentimento, come sono solito fare). Per questo intervengo tenendo presente cosa abbia rappresentato la tematica in questione nel pensiero liberale, nell'umanesimo liberale, al quale credo fortemente.

Mi riferisco alla relazione che occorre mantenere con le altre idealità politiche, che amo e rispetto come la mia, che però non debbono cedere nel confronto. È inoltre necessario ristabilire un rapporto costruttivo anche con i paesi che seguono un'ideologia simile alla nostra, quali quelli che si definiscono occidentali.

Dall'Italia si alza un forte richiamo; dalla culla del diritto è nata la patria del diritto, che ha legiferato usando talvolta anche norme del diritto romano estremamente severe, che erano però almeno collegate in un contesto nel quale i cittadini romani e quelli stranieri vivevano una realtà che il *praetor peregrinus* applicava nelle diverse condizioni in cui si trovava ad operare nello sterminato impero romano.

Ma oggi non esistono più imperi; vi è solo un imperio che deve agire e determinare i comportamenti degli uomini e degli stati: l'imperio delle relazioni internazionali in cui ogni uomo si è ritrovato e quello che dà sostegno a movimenti internazionali come *Amnesty International*, che si richiamano ai principi generali dell'umanità e — come diceva l'onorevole Casini — alla dignità dell'uomo, intesa quale fonte di un nuovo diritto naturale in cui ritrovare la motivazione della legalità formale e sostanziale.

L'Italia può fornire un grande esempio al riguardo, e lo deve dare. Questo è un dibattito opportuno, se non altro perché consente al Parlamento di esplicitare, insieme con il Governo, la volontà di muoversi per realizzare quanto è giusto porre in essere.

È necessario creare un valido rapporto con altri paesi ed ancor prima prepararne le condizioni — come diceva poc'anzi il collega Lanzinger — utilizzando gli strumenti internazionali in chiave di reciprocità ed offrendo ad essi la nostra adesione. È altresì necessario che tale adesione sia condizionata all'esistenza di fattori che, anche per quanto riguarda il diritto interno delle singole nazioni, diano vita a relazioni che ci consentano di tenere dignitosamente (ecco la dignità!) rapporti con popoli che a loro volta scelgono la dignità

nell'attuazione del diritto. Si tratta quindi di una discussione tutt'altro che astratta.

Purtroppo, la materia in esame avrebbe bisogno di interlocutori ulteriori oltre quelli presenti in aula; credo però che un grande Parlamento come il nostro debba parlare con se stesso e per se stesso, proponendo ad altri un modello di comportamento.

Per questo è opportuno chiedere al nostro Governo di ritornare sulla valutazione delle leggi vigenti e di modificarle in chiave di umanità e di giustizia, che non è mai uguale (come diceva il collega La Valle) a ciò che il diritto sostanziale concretamente può realizzare. Una precisa differenza separa infatti gli ideali (che sono sempre più elevati) dalla loro pratica attuazione, che purtroppo necessita di una relazione più modesta tra il fatto (considerato nella sua concretezza) ed il diritto (valutato nella sua astrattezza ed elevatizza).

Occorre fare in modo che tale differenza, per quanto ci riguarda e sulla base delle leggi che ci regolano, sia la più lontana possibile dagli ideali che ci muovono ed ai quali sottomettiamo molto volentieri, in questo caso, qualunque altra nostra personale valutazione ed esperienza.

Ecco la ragione, signor Presidente, onorevole sottosegretario, per la quale mi riconosco nella mozione La Valle n. 1-00305, alla quale hanno aderito molti colleghi. Credo che sia un esempio di civiltà parlamentare e giuridica, un esempio che può fornire al nuovo Governo un punto di riferimento che esca dal quotidiano, che esca dalle ordinarie amministrazioni, dal «volo basso» sui problemi, per alzarsi solenne su ciò che gli uomini guardano con occhi sempre più preoccupati: il cielo del diritto e della giustizia, con le sue nubi, i suoi temporali, ma anche con un raggio di sole che può venire da un'affermazione solenne di un Parlamento come il nostro, fondato fortemente sulla sovranità popolare (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, credo sia giusto da parte mia premettere a questo intervento un riconoscimento. Io non so pensare alla morte, non so razionalizzarla, non so trovarvi delle giustificazioni. Forse questo riconoscimento indebolisce le mie considerazioni, ma lo esplicito perché esso è in contrasto con le leggi positive del nostro ordinamento.

L'Italia — lo hanno ricordato molti colleghi — non ha abolito totalmente la pena di morte; essa è ancora ammessa nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Credo che dobbiamo avere presente il disposto dell'articolo 27, quarto comma della Costituzione, perché anche se esso può sembrare marginale, l'affermazione del diritto alla vita di tutte le persone e la negazione della facoltà di uccidere, non credo possa trovare eccezioni.

Forse però la ragione di quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione è che la guerra di per sé costituisce un'eccezione a questi principi. So bene che la nostra Costituzione ammette il ricorso alla guerra soltanto come strumento di difesa, ma mi chiedo se sia possibile dire che per difendere i propri cittadini si possa arrivare anche ad ucciderli.

È una contraddizione insanabile, finché alla base della convivenza civile e al fondamento del potere si ponga la volontà dei consociati; soltanto un potere astratto ed etico, uno Stato tutorio, possono disporre dell'esistenza dei singoli, in nome di un bene collettivo che esso solo può conoscere ed esso solo può elaborare.

Mi auguro che alla conclusione di questa discussione tutti quanti possiamo assumere, oltre a quegli impegni internazionali che vengono richiesti al nostro Governo, anche l'impegno di cancellare definitivamente la pena di morte dalle nostre leggi, in nome — come recita la mozione La Valle — «della costruzione di un mondo e di un ordinamento pacifico e non violento», un mondo nel quale non si ammetta nessun tipo di guerra, nessuna legittimazione per l'uso della violenza, perché per quanto forti possano essere le motivazioni di tale uso, troppo grande credo che sia il

rischio che esso ci omologhi ai nostri peggiori nemici, che esso salvi i nostri confini sopprimendo le nostre libertà.

Credo che quando parliamo di pena di morte dovremmo distinguere gli argomenti che attengono all'opportunità da quelli che riguardano la legittimità del ricorso ad essa. Certo, nessuno ha mai dimostrato che la pena di morte scoraggia il crimine; ciò che invece è certo è che, in ogni caso, anche di fronte ai delitti più brutali, le esecuzioni capitali assumono il carattere di un sacrificio inutile, perché quando la condanna viene eseguita ormai il reo non ha più alcuna possibilità di offendere, e di un sacrificio efferato, perché organizzato e programmato freddamente contro un soggetto inerme.

Paula Cooper, nella lettera che ci ha scritto e che ha indirizzato a tutti i cittadini italiani, dice: «Non posso fare a meno di pensare alle molte altre persone che stanno aspettando che i loro governi eseguano su di loro una condanna a morte, rinchiusi nelle celle di tutto il mondo: quei famosi bracci della morte senza speranza e senza futuro».

In questi giorni abbiamo visto sfilare in televisione i volti tristi e sconvolti dei giovani studenti della piazza Tien An Men, trascinati in dirette celebrative del regime, immolati in difesa dell'ordine costituito. Quelle ragazze e quei ragazzi sono morti perché chiedevano democrazia e giustizia sociale. Quando protestavano in piazza e scrivevano in quella lettera bellissima che purtroppo è diventata il loro testamento: «Questa è la nostra terra, se non faremo qualcosa chi lo farà per noi?», ebbene allora tutti avrebbero potuto distinguerli da un trafficante di droga come il generale cubano Ochoa ed essere dalla loro parte. Così esprimiamo condanna per chi usa il potere ed accumula fortune speculando sul disagio e sulla vita altrui.

Non so tuttavia se la gravità del crimine commesso possa resistere all'uniformità, alla crudeltà scandita dalle pratiche burocratiche di una esecuzione capitale. Non so se possiamo accontentarci di esprimere la nostra indignazione di fronte a quei paesi che si servono della pena capitale contro

gli oppositori politici e ritengono giustificata la morte per i reati comuni. Sarà sempre l'ordine costituito lo scopo perseguito? E, quando uno Stato si arroga il diritto di sopprimere vite umane a questo fine, come non potrà poi arrogarsi anche il diritto di ritenere insopportabili per la convivenza sociale delitti come l'adulterio, o il furto, o la rapina, per i quali si muore in molti Stati del mondo?

Certo, è forte la suggestione del pugno di ferro, della reazione dura, come ricordava poc'anzi anche il collega Biondi. Penso alla tensione o allo sdegno che si sta accumulando nel nostro paese di fronte ai sequestri di persona. Forse dovremmo ricordare più spesso quanto dicevano i nostri classici, e cioè che la pena deve essere adeguata, altrimenti non rafforza la coscienza sociale ma genera solo timore, finendo per istigare alla ribellione, ma anche che essa deve essere sicura e pronta nella sua applicazione.

Allora, a che cosa varrebbe prescrivere la pena di morte per i mafiosi, se poi in realtà nessun mandante di quei sequestri riesce ad essere identificato e condannato, se poi la mafia rimane qualcosa di sfuggente e di troppo contiguo alle istituzioni pubbliche? Allora il pugno di ferro e l'inasprimento delle pene diventa soltanto una illusione da frapporre allo sdegno dei cittadini, nonchè mascheramento di impotenza e mancanza di volontà dello Stato di impegnarsi in altre direzioni.

Mi viene in mente quanto è accaduto in quest'aula in occasione della discussione sui delitti di violenza sessuale. Abbiamo parlato molto dell'entità delle pene e abbiamo voluto innalzare il minimo previsto nella proposta di legge relativa a quel tema. Finora però non siamo neppure riusciti a scrivere nel codice penale che questo delitto offende la persona e non l'astratta morale.

Tornando alla pena di morte e alla deterrenza che dovrebbe rappresentare contro la commissione di reati, vorrei porre un interrogativo che travalica la sua opportunità e la sua efficacia. Mi chiedo se sia legittimo servirsi di un individuo per minacciare ed educare gli altri consociati; mi

chiedo se la vita dei singoli possa essere un mezzo, o se non dovrebbe piuttosto essere il fine della convivenza civile.

So bene che tale argomento non riguarda solo la pena di morte, ma corrisponde all'interrogativo se le istanze di prevenzione generale non debbano essere espunte dal diritto penale, quanto meno nella fase dell'esecuzione, lasciando alle misure di politica sociale il compito di prevenire i reati. Altrimenti, il singolo e ciò che egli ha fatto rischiano di divenire soltanto il pretesto per una riaffermazione dei principi violati. Ciò, però, viola un principio basilare del nostro sistema, vale a dire quello della personalità della responsabilità penale.

Ma io qui vorrei chiedermi e chiedere ai colleghi se questo principio non è violato anche quando si giustifica la proposta di sanzioni contro i tossicodipendenti dicendo che esse devono servire da monito e da insegnamento ai giovani ed alle ragazze del nostro paese, che esse non possono salvare i tossicodipendenti che già si trovano in quella situazione, ma possono servire a scoraggiare l'uso di sostanze stupefacenti.

Si dice da parte di chi sostiene il ricorso alla pena di morte: «Il male per il male commesso». Ma chi decide quali sono i mali che meritano tale reazione? Chi può giurare che non vi sia stato un errore? Che non vi sia discriminazione sociale, ad esempio per l'impossibilità dei più poveri di fornirsi di una difesa adeguata?

Ed ancora, e più in fondo, il sistema penale può basarsi esclusivamente su una logica retributiva che diventa vendetta senza il correttivo di altre istanze? D'altra parte, non vi è neppure il riconoscimento di tale logica nella recente sentenza della Corte suprema americana che ha ammesso la pena di morte anche per i minorenni e gli handicappati psichici, perché retribuzione ci può essere soltanto se vi è responsabilità e consapevolezza di ciò che si è commesso. Eliminato questo principio, rimane solo la soppressione dei soggetti pericolosi, rimane uno Stato che decide chi può vivere e chi deve morire, chi sono i buoni e chi sono i degenerati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

Io credo che troppo vicino sia il ricordo dei crimini dello Stato nazista per doversi dilungare sulle conseguenze cui può condurre l'attribuirsi questo potere. Ma, proprio rispetto a questa specie di crimini ed avvicinandomi alla conclusione del mio intervento, vorrei citare l'articolo 23 della Costituzione del Nicaragua sandinista, che recita: «Il diritto alla vita è inviolabile e proprio alla persona umana». In Nicaragua non c'è pena di morte. E l'articolo 37 recita: «La condanna non trascende la persona del condannato. Non si imporranno pene che sole o congiunte superino i trent'anni». Nessuno — credo — avrebbe contestato il ricorso alla pena di morte oppure all'ergastolo per i vecchi governanti nicaraguensi; ed allora, se vogliamo, quelle norme della Costituzione nicaraguense sono un gesto di disarmo unilaterale, sono il riconoscimento di un limite fondante del potere e della politica.

Esistono diritti e sfere della persona nei quali non è ammissibile una disponibilità statutale o maggioritaria. Io credo che questo sia un concetto che siamo chiamati oggi a sviluppare, così come siamo chiamati ad interrogarci sui limiti della scienza. E siamo chiamati a farlo sempre che questa società voglia potersi pensare come una società multietnica e multirazziale. Mi riferisco non solo al diritto alla vita, al diritto all'integrità fisica e alla libertà d'opinione, ma anche, ad esempio, al principio di autodeterminazione della donna quando parliamo di interruzione volontaria della gravidanza.

Credo però che ciò non significhi soltanto ritrarsi e astenersi, perché la non violenza è una pratica attiva affinché si affermino i valori della solidarietà. Ecco perché io giudico positivamente che in queste mozioni siano previsti impegni attivi da parte del nostro Governo; mi auguro, però, che tutte le forze politiche che si riconosceranno in tali impegni possano ritrovarsi presto a discutere dell'abolizione dell'ergastolo dalla nostra legislazione. Una pena, anch'essa, che ha la pretesa di espellere definitivamente una persona dalla collettività sociale, di privarla per sempre del diritto di svolgere la pro-

pria esistenza. Esistono a questo proposito dei progetti di legge e vi è anche una recente campagna lanciata dalla rivista *La grande promessa* e dall'associazione «Ora d'aria». Credo che sia ora che ne discutiamo anche all'interno delle aule parlamentari.

Credo che non violenza significhi anche questo. Credo che significhi ciò che Christa Wolf scrive nella sua *Cassandra*: «Impegnarsi a o costruire in tutti i paesi del mondo un mondo sempre più unito e sempre più interdependente, una società in cui tra uccidere e morire ci sia una terza possibilità, e cioè vivere» (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, credo che il tono di questo dibattito sia tale da onorare il Parlamento, da onorare gli intendimenti di una Assemblea che deve rappresentare la volontà di un paese che ha determinate tradizioni, anche se contraddette e in certi momenti apparentemente smentite da decadimenti e retrocessioni, nell'opera tendente a travalicare, con l'attuazione di principi di grande rilevanza, i confini del paese. Parlo di un'opera di civiltà e di umanità.

Non ho molto da aggiungere a quanto detto da altri colleghi intervenuti prima di me. Vorrei soltanto ricordare che, per quanto riguarda la questione della pena di morte, io sono forse debitore nei confronti di un maestro che non ho amato e che mi irritò profondamente con una sua provocazione. Parlo di Francesco Carnelutti, il quale a proposito della pena di morte diceva che si trattava di «una espropriazione della vita umana per pubblica utilità». Atroce definizione di un grande provocatore, che meglio di ogni altra considerazione mi ha fatto comprendere quanto fosse valido ogni argomento contrario alla pena di morte.

Ho voluto ricordarlo ascoltando le considerazioni dell'onorevole Casini e di altri colleghi in ordine alla pretesa — assurda

— di utilizzare nei confronti di un condannato la soppressione della sua vita come un mezzo che si ritiene a torto utile ad evitare altri delitti e a dissuadere altre persone dal commetterne.

Quanto chiesto al Governo con le mozioni all'ordine del giorno risponde a quello che, attraverso una sentenza della Corte costituzionale, è non soltanto impegno positivo ma addirittura una sorta di obbligo derivante dalle norme costituzionali.

Ho avuto la ventura di patrocinare dinanzi alla Corte costituzionale quella causa che portò alla dichiarazione di incostituzionalità dell'assenza del limite nella estradizione: limite rappresentato dalla possibilità di irrogazione della pena di morte nei confronti dell'estradando da parte del paese richiedente l'extradizione.

In quella sentenza della Corte costituzionale, a sostegno appunto del riconoscimento di quella declaratoria di incostituzionalità, è affermato che il divieto della pena di morte sancito dall'articolo 27 della Costituzione trova riscontro e rappresenta l'attuazione di un principio: quello di cui all'articolo 2 della stessa Carta costituzionale, che non sancisce un diritto civile, che attiene cioè alla posizione del cittadino o comunque della persona che si trova nella sfera di applicazione delle leggi del nostro paese, ma si riferisce ad un diritto umano rispetto al quale la Repubblica ha obblighi che trascendono la stessa sfera di applicazione del proprio ordinamento giuridico.

Su questo principio si fonda certamente non soltanto una facoltà, una opportunità di intervento nei confronti di altri paesi ma direi un obbligo, un dovere del nostro Governo, nell'esercizio di rappresentanza del paese nei confronti di altri Stati, di sollecitare e di promuovere ogni misura che valga ad affermare questo diritto umano, come tale individuato dalla nostra Corte costituzionale e come tale sancito dalla Costituzione anche in altri paesi.

Credo sia stato opportuno ricordare che il nostro paese, nel momento in cui si fa promotore, nei confronti di altri paesi, quanto meno di una moratoria, come

mezzo, come strumento, come condizione per una serena discussione in sede internazionale della questione della pena di morte, ha il dovere di eliminare dalle sue leggi il residuo della pena di morte.

È stato già detto egregiamente che, se è vero che l'articolo 27 della Costituzione consente la pena di morte nelle leggi penali militari di guerra, tuttavia non ne fa un obbligo. È certo che, se è vero che la guerra è una espropriazione della vita umana per pubblica e generale inutilità, è anche vero che vi sono paesi che non riconoscono la pena di morte neppure nelle leggi penali militari di guerra.

Non è vero che nel nostro paese lo spettro di una legge che sancisce l'uccisione rituale o irrituale (come ha ricordato il collega Lanzinger), l'assassinio dei militari da parte dei comandanti nell'esercizio del diritto di coercizione diretta, ampiamente praticato soprattutto durante la prima guerra mondiale, sia presente solo nel momento in cui vi è una guerra. Il nostro codice militare prevede infatti l'applicazione delle leggi penali militari non soltanto in caso di guerra ma anche in quelli previsti dall'articolo 10 dello stesso codice, che stabilisce l'applicazione della pena di morte anche in caso di spedizioni militari all'estero.

Ricordo la diversa atmosfera che vi era in quest'aula il 22 dicembre di qualche anno fa quando discutemmo della spedizione militare in Libano. Precisai allora che ai militari inviati in Libano, secondo un trattato che prevedeva il loro impiego in operazioni militari, si sarebbe applicato il codice penale militare di guerra ed eventualmente la pena di morte. Per fortuna non si verificò alcun problema, ma in ogni caso quei militari erano sottoposti al codice penale militare di guerra e quindi alla pena di morte, tant'è vero che per un'altra operazione militare all'estero, sia pure in missione di pace (così fu definita quella di sminamento nel Golfo Persico, malgrado io non la ritenessi tale), fu sancita espressamente l'esclusione del codice penale militare di guerra. Ciò significa che, invece, in altri casi passati inosservati vi potevano essere le condizioni concrete per applicare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

la pena di morte in forza delle leggi del nostro paese.

Ritengo che valga la pena di sottolineare (forse non ce ne sarebbe neanche bisogno) la necessità e l'opportunità di considerare a cosa porterebbe (faccio un'ipotesi puramente astratta) l'indebolimento di quei principi dei quali giustamente dobbiamo farci banditori anche fuori dai nostri confini.

Un'altra considerazione intendo svolgere. Sono stati fatti degli accostamenti in ordine all'esigenza di cancellare pratiche che con la pena di morte intimamente si ricollegano. È stata ricordata la tortura. Voglio qui formulare l'augurio che — dopo la ratifica del trattato che prevede l'impegno per il nostro paese di combattere tutte le forme di tortura — la proposta di legge, sulla quale la Commissione giustizia aveva espresso il proprio assenso, per un'inchiesta parlamentare sulla tortura (purtroppo praticata anche nel nostro paese, come affermano e dichiarano sentenze che hanno dovuto constatare la presenza di tale atroce pratica), sia rapidamente approvata, affinché il Parlamento con la sua opera possa dare maggiore dignità al nostro paese. La dignità di uno Stato si misura, infatti, anche attraverso questi comportamenti.

La moratoria internazionale sarà un primo passo: mi auguro che il Governo, raccogliendo il voto del Parlamento, voglia sostenerlo con forza, compiendo anche tutti quegli ulteriori passi che nei singoli casi potranno essere posti in essere perché quelle atroci immagini di assassinii rituali, che in questi giorni hanno fatto inorridire il mondo (e che ricordano altri assassinii, al di là del rituale che li ha preceduti, dei quali non giungono le immagini, ma che servono anch'essi ad imbarbarire l'umanità) siano cancellati, siano ridotti. Credo che questo sarà un contributo valido al fine di cancellare il crimine, quel crimine per combattere il quale alcuni sostengono una possibile applicazione di queste pene.

Crediamo che la cancellazione di ogni immagine di legittimazione della violenza sia il miglior contributo per creare un

mondo fondato sulla non violenza e nel quale la lotta contro il crimine risponda a radici profonde di civiltà (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, anch'io credo di dovermi associare alle valutazioni emerse dal dibattito, condividendo le argomentazioni che sono state finora espresse. Del resto, non poteva essere diversamente su una questione quale quella del diritto alla vita, sulla quale vi è una lunga tradizione culturale e giuridica del nostro paese.

Il messaggio che noi lanciamo al paese, alle associazioni, ai movimenti, ad *Amnesty International*, impegnata su questo tema, credo sia importante ed indicativo per la funzione che dovrà svolgere il Parlamento e l'impegno che dovrà assumere il Governo in relazione alle iniziative che dovranno essere adottate a tutela di un diritto che, come hanno ricordato molti colleghi intervenuti prima di me, purtroppo è ancora seriamente minacciato in molti Stati.

La pena di morte è presente ancora in molti ordinamenti e ciò che è ancor più grave, stando agli elementi in nostro possesso, è che la sua previsione coinvolge un altro istituto giuridico: quello dell'equità del processo e delle garanzie processuali. Spesso infatti il ricorso alla pena capitale giunge a conclusione di un processo nel corso del quale le garanzie applicate sono sostanzialmente nulle o assai limitate, prevalendo fortemente elementi di carattere politico rispetto a valutazioni di carattere giuridico.

Credo quindi che l'attenzione che il Governo italiano susciterà in campo internazionale in ordine a questa materia determinerà anche una riflessione negli altri Stati su uno degli aspetti più importanti della loro civiltà, quello della garanzia processuale. Il rito secondo il quale si svolge l'attività processuale è a mio giudizio uno degli elementi sui quali si misura la civiltà e la tradizione culturale e giuridica di un popolo.

Non si tratta spesso di considerare soltanto un diritto sostanziale ma di valutare un diritto processuale; e sono le caratteristiche del regime in cui tale diritto si estrinseca a darci la misura, attraverso il sistema di garanzie che il rito prevede in favore dei cittadini, del livello di sviluppo culturale e sociale di un popolo.

Il problema concernente la legittimità morale, sociale e religiosa della pena di morte ha sempre formato oggetto di ampio dibattito, che si è esteso dal campo proprio del settore giuridico alla variegata configurazione sociale della collettività organizzata, per gli inevitabili riflessi che il portato della pena capitale determina, al di là dei formali inquadramenti tecnici che ne danno le dottrine penalistiche, sulla cultura giuridica e le globali valutazioni politiche che informano l'azione di uno Stato.

E proprio in ragione dell'influsso dei vari orientamenti filosofici, sociologici e religiosi, la fenomenica normativa ha assunto in materia atteggiamenti spesso altamente contrastanti, sicché non appare ultroneo, al fine di una esaustiva esposizione delle ragioni a sostegno della totale e definitiva abolizione della pena di morte, specie in relazione ai cosiddetti reati politici, ripercorrere, sia pure a grandi linee, le più significative tappe dell'evoluzione dei sistemi penalistici dei vari popoli della terra.

La pena capitale è rinvenibile in quasi tutti gli ordinamenti delle più antiche civiltà del bacino mediterraneo. Nel seno della cultura ebraica la ferrea legge mosaica condannava alla lapidazione gli idoliatri, gli adulteri, i bestemmiatori, i violatori del sabato: un sistema normativo, questo, che rivela inequivocamente la piena identificazione della norma statale con quella religiosa.

Parimenti i popoli della Mesopotamia applicarono la condanna capitale al fine di legittimare la privata vendetta e, nella volontà di assicurare piena soddisfazione alle vittime di un illecito, prevedero la soggezione all'estrema sanzione anche dei congiunti del reo. Così l'articolo 210 del codice di Hammurabi (anno 1791 avanti

Cristo) prevedeva l'irrogazione della pena di morte alla figlia di un aggressore che avesse causato l'aborto o la morte di una donna di condizione libera; e l'articolo 230 del predetto testo normativo comminava analoga sanzione al figlio del costruttore di un immobile che avesse provocato la morte del figlio del proprietario.

Il principio della cosiddetta «legge del taglione», ma questa volta applicata in armonia con il fondamentale parametro della responsabilità individuale, ricompare nella legislazione macedone. Presso tale popolo in caso di omicidio l'assassino era addirittura consegnato ai parenti della vittima e l'accusatore aveva il diritto di scagliare la prima pietra per la lapidazione del reo.

Nell'antica Roma la pena capitale veniva comminata soltanto per violazione di norme a tutela di pubblici interessi, cosiddetti *crimina*, e mai per trasgressione di regole dettate nel prevalente interesse individuale, cosiddetti *delicta*. Quanto poi alla repressione dei *crimina*, si passò dalla cosiddetta *consecratio* del periodo monarchico, consistente nel sacrificio del colpevole alla divinità a titolo di purificazione espiatoria, alla fustigazione fino alla morte (*virgis caedere*) e alla decapitazione con la scure (*securi percussio*) dell'età repubblicana.

Le mutate condizioni politico-costituzionali del periodo imperiale comportarono un inasprimento del sistema punitivo ed un progressivo ampliamento dei reati puniti con la morte (fino a comprendere quelli di lesa maestà, alto tradimento, parricidio, stupro, incantesimo, magia, eresia, pederastia e incesto) e nuovi macabri rituali di esecuzione (crocefissione, esposizione alle belve, vivibustione).

Con la caduta dell'impero romano le rudimentali legislazioni barbariche demandarono la punizione dell'autore di un illecito ai parenti della vittima, la cosiddetta faida, legittimando anche la vendetta di sangue. Il longobardo Rotari nella prima sezione del suo *Editto*, emanato il 22 novembre 643, tentò di ostacolare il diffondersi della faida, che in sostanza abbandona-

nava il reo alla più ampia ed incontrollata vendetta privata.

Con l'avvento del pluralismo normativo feudale, la pena di morte viene minacciata ed inflitta anche per debellare reati qualificati, secondo gli attuali criteri valutativi, di lieve entità, attraverso sofisticate tecniche di tortura (come la ruota, la mazzolata, il rogo e lo squartamento).

Soltanto con il trionfo della filosofia scolastica la pena non viene più considerata come mero corrispettivo del delitto compiuto, *punitur quia peccatum est*, ma come uno strumento di emenda sia per il reo, *punitur ne peccetur*, sia per la circostante collettività, *emendatio communis*. La pena di morte, che pone fine all'esistenza stessa del colpevole, vanifica ogni possibilità di recupero del soggetto e va, pertanto, considerata con sfavore.

Il giusnaturalismo, che annoverò in Italia tra i massimi esponenti il Giannone, il Verri, il Filangieri ed il Beccaria, nel rivendicare le libertà individuali e collettive, e nell'elaborare i moderni concetti di democrazia e di Stato di diritto, combatte i più barbari aspetti della legislazione penale. Il Filangieri in particolare, nel libro terzo della *Scienza della legislazione*, criticò aspramente le metodiche processuali della tortura ed un vero atto d'accusa contro la pena di morte levava il Beccaria nel celeberrimo trattato *Dei delitti e delle pene*, edito nel 1769.

La prima legislazione dell'Italia preunitaria, come ha ricordato il collega Carlo Casini, nella quale è espressamente sancita l'abolizione della pena di morte, è dovuta al granduca di Toscana Pietro Leopoldo. Tale atto normativo, promulgato nel 1786, con il quale veniva altresì vietata la tortura e la confisca dei beni del reo, trae origine da un vasto movimento di pensiero che ebbe tra i suoi maggiori esponenti i giuristi Pompeo Neri, Giulio Rucellai e Francesco Gianni, e che mirò ad eliminare dal sistema processual-penalistico ogni traccia di barbarie medievale. Ma tale fermento culturale, dobbiamo ricordarlo, era vivo in ogni parte del paese.

Nel Mezzogiorno il giureconsulto Mario Pagano, dopo aver analizzato le cause

della decadenza della società politica dei suoi tempi, dopo aver sostenuto la superiorità del processo accusatorio su quello inquisitorio sin dal 1783 e propugnato il principio che la pena non venisse ancorata all'inconsistente prova ottenuta mediante la tortura ma si fondasse sull'interiore, sereno convincimento del giudicante, e dopo aver additato i criteri di valutazione della prova indiziaria, si schierò apertamente avverso la pena capitale elaborando nei suoi *Principi del codice penale*, pubblicati postumi nel 1806, i temi fondamentali della moderna legislazione processual-penalistica.

In tal solco si pose pure il molisano Vincenzo Cuoco e una moltitudine di giuristi, filosofi e patrioti che tanto contribuì al riscatto morale del glorioso Mezzogiorno.

Destinata ad infrenare le tendenze centrifughe del nascente Stato monarchico, la pena di morte, contemplata dal codice sardo del 1859, venne estesa a tutta la penisola a seguito dell'unificazione nazionale, ma il nuovo codice Zanardelli la aboliva nel 1889.

Solo con l'avvento del regime fascista la pena capitale fu ripristinata, per reprimere i delitti politici più gravi, con la legge del 1926 istitutiva, al contempo, del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il codice penale Rocco, attualmente in vigore con le opportune modificazioni ed innovazioni, prevede la pena di morte come categoria generale e ne disciplinò le modalità esecutive.

Con il crollo del fascismo la sanzione capitale venne nuovamente abolita nella nostra legislazione attraverso l'apposito decreto legislativo luogotenenziale del 1944, rimanendo tuttavia in vigore soltanto nell'ambito dei codici penali militari. Ma la Costituzione repubblicana, nell'affermare la finalità emendatrice della sanzione penale, relega la pena di morte esclusivamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ancora oggi, tuttavia, la sanzione capitale è prevista negli ordinamenti giuridici di molti Stati della comunità internazionale. Quanto ai paesi europei, essa è stata

abolita in molti di essi, ma nei paesi dell'est europeo (in Cecoslovacchia, in Polonia e in Ungheria) e in quelli della penisola balcanica (Jugoslavia e Grecia) si fa luogo ancora alla sanzione capitale mediante fucilazione.

Le repubbliche socialiste sovietiche, dopo aver ripudiato dal loro sistema normativo la pena di morte dal 1947, l'hanno ripristinata nel 1950 per i delitti di sabotaggio e di alto tradimento e l'hanno estesa ulteriormente a molte figure criminose nel 1954.

Alla pubblica decapitazione ricorrono molti paesi del Medio Oriente. La pena di morte è altresì presente nell'ordinamento di numerosi Stati degli USA, in Cina, nelle Filippine e in parecchi Stati africani.

All'interno di ciascuna legislazione statale si è cercato di dare giustificazioni con le più diverse argomentazioni, ma i movimenti abolizionisti hanno addotto — credo — motivazioni più solide, anche se in una congerie di orientamenti è tuttavia possibile enucleare e ricondurre a ben precise categorie concettuali le principali correnti di pensiero abolizioniste.

Per tutte le concezioni escatologiche degli umani destini la privazione del bene della vita ad opera dell'uomo, ancorché reo di ripugnanti misfatti, è pur sempre illegittima in quanto appartiene — secondo queste teorie — esclusivamente alla divinità togliere ciò che è concesso. All'interno di tale indirizzo è possibile rinvenire sia teorie che assegnano alla pena una funzione retributiva sia quelle che attribuiscono alla sanzione finalità di emenda e di riscatto morale del reo. Per Tommaso d'Aquino, *Doctor angelicus*, la pena è l'espiazione del male inflitta dalla giustizia umana secondo la giustizia divina e primo tra i beni che tutti hanno il diritto di conservare e di difendere è la vita, data da Dio all'uomo perché essa consegua il proprio fine. In posizione non dissimile è il filosofo tedesco Friedrich Julius Stahl, propugnatore del «teismo speculativo», secondo il quale la legge giusta è solo quella che colima con il volere di Dio.

Quanto invece alle teorie naturalistiche, che assegnano alla pena un fine materiale

e che considerano il diritto opera dell'uomo, avulso da qualsiasi contenuto religioso, è da osservare che esse si scindono sostanzialmente in due filoni: un primo orientamento assegna alla pena una funzione prevalentemente di tutela degli interessi collettivi; un'altra corrente dottrina attribuisce invece alla pena una finalità retributiva e preventiva individuale, destinata cioè ad agire essenzialmente sulla persona del colpevole. Non mancano, infine, teorie sincretiste.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che i movimenti fautori della pena capitale si riallacciano in prevalenza alla teoria della cosiddetta «difesa sociale», sostenendo la necessità della punizione esemplare e della pubblica intimidazione al fine di estirpare efficacemente dal tessuto sociale i germi propagatori della criminalità. La complessa teoria della difesa sociale affonda le sue radici nel giusnaturalismo; tuttavia, fu proprio il Filangieri, che in Italia rappresentò uno dei massimi esponenti del pensiero giusnaturalista, che teorizzò che la società aveva sì il diritto di difendersi da quegli elementi che rappresentavano un pericolo per la sua stessa esistenza, ma che precisò anche che il contenuto afflittivo della pena andava pur sempre temperato con i diritti insopprimibili delle genti e, primo fra tutti, con il diritto alla vita. Sicché i movimenti fautori della pena capitale malamente utilizzano siffatta teoria, strumentalizzando la sanzione suprema non già a difesa dell'ordinato consorzio umano in quanto tale, ma spesso — o sempre — per la conservazione dell'*imperium* di ristretti gruppi di potere.

Parimenti invocata dalle correnti favorevoli alla pena di morte risulta la teoria della «prevenzione generale», secondo la quale la pena, ancor più che punire il colpevole, ha soprattutto la funzione di prevenire la commissione di ulteriori delitti attraverso la forza deterrente del male minacciato. Ma si è osservato, in contrario, che l'atrocità della punizione istiga, e non attenua, le tendenze delinquenziali presenti pur sempre in talune frange del corpo sociale, è scuola di ferocia ed abitudine

allo spargimento del sangue umano, esercitando quindi una funzione antieducativa e deleteria.

Nel campo delle correnti dottrinarie che assegnano alla pena finalità che possono definirsi, per economia concettuale, individualistiche, senza dubbio la teoria della retribuzione è quella maggiormente utilizzata dai sostenitori della pena capitale. Nelle sue grandi linee, tale indirizzo giuridico considera la pena come la giusta ricompensa per il male compiuto, di guisa che, tanto più è grave il crimine commesso, tanto più aspra sarà la sanzione. In particolare, qualche volta la retribuzione viene concepita come imposta e perciò giustificata da principi morali, altre volte essa è caratterizzata da parametri esclusivamente giuridici. Per il Grozio, concreta un'esigenza radicata nella coscienza morale ricompensare il bene con il bene ed il male con il male.

Se non che in una revisione critica dell'etica groziana, Giorgio Del Vecchio ne *Il sentimento giuridico* ha vibratamente sostenuto che la punizione non è mai vendetta, che il male si ripaga efficacemente soltanto con il bene e che la pena non può concretare un ulteriore male fine a se stesso. Alla teoria della retribuzione giuridica si riallacciano Giuseppe Maggiore, Enrico Pessina e Francesco Carrara, fondatore della scuola classica del diritto penale. Ma nella riflessione profonda di tutti i predetti giuristi la pena, lungi dall'essere configurata come strumento di vendetta legale, commisurata meccanicamente alla gravità del torto commesso — quasi una rimanipolazione della legge del taglione — è invece un mezzo di ricomposizione dell'ordine giuridico turbato, un meccanismo di reintegrazione degli interessi lesi, pur sempre operante nel rispetto dei diritti fondamentali ed insopprimibili della personalità umana.

La pena di morte, «retribuzione» che siffatti limiti viola, rende inoltre inipotizzabile, proprio a ragione della irreparabilità e irreversibilità della sanzione, ogni rimedio al pur sempre possibile errore giudiziario. Decisamente inconciliabili con il portato della pena di morte, infine, appa-

iono tutte le teorie che assegnano alla pena una finalità rieducativa del reo.

Per Gian Domenico Romagnosi la pena agisce quale contropinta al desiderio di delinquere. Analogamente il Feuerbach, secondo il quale il reato costituisce per il reo un piacere, vede nella pena essenzialmente un mezzo di coazione psicologica che scoraggia l'individuo dal commettere crimini. Ma questa funzione educativa e moralizzatrice della pena non si ha soltanto nella fase dell'astratta comminatoria, ma anche nella concreta irrogazione, una volta che il crimine sia stato commesso.

E se Socrate accetta con animo imperturbato l'ingiusta condanna bevendo la mortale cicuta, per sommo rispetto delle leggi, Platone analizza a fondo il problema della legittimità stessa della sanzione penale e la ritiene giusta soltanto se medicina dell'anima, cioè tesa a purificare realmente lo spirito dal male commesso.

Per la teoria sincretistica dell'Antolisei e della pluridimensionalità della pena del Pagliaro, afflittività ed emenda sono caratteri indefettibili della sanzione penale.

Signor Presidente, colleghi, onorevole sottosegretario, per tutte le suesposte ragioni e i richiami alle varie correnti di pensiero, vi è il nostro incondizionato rifiuto della pena di morte, che trova la sua ragion d'essere essenzialmente nel fatto che la sanzione capitale non solo esclude per il reo qualsivoglia possibilità di recupero, ma può addirittura stimolare nel soggetto emotivamente più fragile, come si ricava anche da studi riportati da *Amnesty international*, l'istinto ad una maggiore delinquenza, stante l'irreparabilità della posta in gioco, qualora non si realizzino condizioni tali da assicurare l'impunità, una volta che sia stata infranta la norma penale (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Il mio gruppo ed io abbiamo ritenuto doveroso essere presenti e partecipare a questo dibattito pur non essendo firmatari, per un

motivo del tutto casuale, delle varie mozioni presentate.

Conveniamo che il tema è universale, come ha detto il collega La Valle. Credo si possa considerare l'importanza di questo dibattito sotto due profili: dal punto di vista dei principi e da quello pratico, concreto.

Sul piano dei principi, mentre ascoltavo oggi i vari interventi, mi sono tornate alla mente le perplessità che avevo manifestato anni fa al presidente di *Amnesty International* Pogliano, prematuramente deceduto.

In quel momento si discuteva della tortura e della campagna già avviata nel tentativo di determinare delle remore, dei limiti, delle preclusioni all'applicazione di questo mezzo efferato di pena.

Gli chiesi come fosse possibile intervenire sul piano internazionale con mezzi che difficilmente sono riconosciuti dalle legislazioni nazionali; ma egli mi rispose con un'affermazione che ancora oggi per me riveste grande significati. Mi disse che il problema vero era di far accettare un preciso principio: se potremo conseguire il consenso della maggioranza degli uomini e delle donne del nostro e degli altri paesi su una determinata proposizione di principio, potremo costituire uno «zoccolo» forte, sulla base del quale creare le condizioni per ottenere risultati concreti, per effettuare cioè il controllo democratico e per eliminare (almeno quasi totalmente, considerando le eventuali eccezioni legate al comportamento umano) simili strumenti.

Con questo dibattito anche noi possiamo oggi porre una pietra importante perché il Parlamento, con la sua volontà, costituisca lo «zoccolo» forte di cui parlavo, sulla base del quale creare la possibilità di abolire la pena di morte in tutto il mondo. Penso in primo luogo al nostro paese ed in particolare al codice penale militare di guerra.

Ai fautori della pena di morte (se ancora ne esistono, ma non mi sembra che nel nostro Parlamento vi sia alcuno che, sia pure velatamente, si sia espresso favorevolmente) vorrei ricordare che vi sono, tra i tanti, due elementi molto importanti che dovrebbero spingere ad abolire la pena di

morte. Anzitutto, l'irreversibilità della pena, ricordata molte volte, che è però necessario sottolineare in un paese come il nostro, in cui circa il 70 per cento delle persone sottoposte a procedimento penale vengono prosciolte con formule varie (compresi condono, amnistia e prescrizione). Una così consistente percentuale di persone è prosciolta perché nei loro confronti non si raggiunge la prova della colpevolezza, che il più delle volte non esiste.

In secondo luogo, è necessario tener conto della crudeltà insita nella pena di morte; basti pensare all'elaborazione (che fa rabbrivire, se valutata attentamente) del modo e dei metodi attraverso i quali eseguire la pena di morte. Generalmente, gli uomini non si sono mai chiesti se fosse giusto o meno uccidere, ma quale fosse il metodo più opportuno, cioè quello ritenuto lecito dalla legge.

Questa osservazione non è certamente inutile; essa è tuttora molto attuale, se solo si pensa al codice penale islamico (faccio un solo esempio fra i molti che potrei addurre), che per alcuni reati prevede la lapidazione, che non solo è volta a sopprimere vite umane, ma anche a far soffrire chi è stato condannato. Infatti, le pietre non debbono essere molto grandi e non debbono essere lanciate con molta violenza, perché in tal caso produrrebbero gravi effetti immediatamente, né estremamente piccole, così da risultare ininfluenti al fine di produrre effetti lesivi. Debbono essere pietre che gradatamente (determinando una lunga sofferenza) causano la morte del condannato.

Ma l'argomento che mi sembra oggi possiamo meglio utilizzare, badando al concreto, al di là di ogni teoria e ogni scuola filosofica e giuridica (grazie anche alla grande attenzione che su questo tema si è avuta e si ha tuttora nei vari paesi del mondo) è rappresentato dai cosiddetti riscontri. Infatti — non dobbiamo dimenticarlo — il punto fondamentale di tutta la discussione è stato che la pena di morte rappresenta il maggior deterrente, quello più significativo per indurre ad astenersi dall'agire in modo illegittimo.

Ebbene, questo non è vero. Se nel passato si poteva dubitare, ciò attualmente non è possibile, sulla base dei riscontri che si sono potuti raccogliere con i normali sistemi di accertamento che la nostra cultura consente. A partire dagli Stati Uniti, in tutte le nazioni in cui è prevista la pena di morte non è stata riscontrata alcuna diminuzione dei reati più gravi, in genere legati all'omicidio, in relazione alla possibilità di essere condannati a morte.

Voglio riferirmi in particolare al Canada, un paese che ha approfondito questi aspetti, dove non solo non si ha la prova della diminuzione degli omicidi (questi sono i reati con i quali, in genere, si effettua il riscontro) ma addirittura in molti casi vi è la prova contraria: dov'è stata abrogata la pena di morte si è registrata la diminuzione del tasso di omicidi. Prendendo sempre come esempio il Canada, nel 1975, la sua percentuale di omicidi era del 3,09 ogni centomila abitanti; nel 1983 questo tasso è sceso al 2,74 per cento per poi diminuire ulteriormente nel 1986.

Altri esempi possono essere offerti dalle Filippine e dalla Malaysia: in quest'ultimo paese nel 1983 (il riferimento non è assolutamente determinante, ma di per sé è significativo) è stata introdotta la pena di morte per il traffico della droga e il riscontro che si è avuto è che nessun calo si è registrato con l'introduzione della suddetta pena. È inutile, comunque soffermarsi ora sul tema della deterrenza delle pene esemplari, perché è già stato affrontato da altri colleghi.

Questi dati tratti dalle relazioni dell'ONU, insieme alla già richiamata conclusione dell'apposita commissione di quella organizzazione, dimostrano che non esiste alcun riscontro circa il fatto che la prevenzione o il controllo della criminalità abbiano tratto un qualche vantaggio dall'applicazione della pena di morte.

Questo dato vale anche per l'Italia. Infatti, occorre ricordare che nel nostro paese è stata vigente per un certo periodo di tempo la pena di morte. Ebbene, dal 1889, quando venne introdotto il codice Zanardelli e abolita la pena di morte prima vigente, al 1926

(anno in cui la pena di morte fu ripristinata) si registrò un progressivo calo degli omicidi una volta puniti con la pena di morte. Ciò significa che la maggiore civiltà introdotta nel sistema delle pene consentiva una politica sociale diversa che, di fatto, migliorava la situazione.

Avviandomi alla conclusione, vorrei ricordare che il nostro dibattito risponde innanzi tutto ad un principio di civiltà che io ritengo molto importante ma anche ad una certa utilità pratica, nel senso di sollecitare, l'adeguamento della nostra legislazione, al principio costituzionale, che ha un'eccezione che noi speriamo di vedere abolita. Mi riferisco al codice penale militare di guerra, già richiamato da altri colleghi e sul quale non mi soffermerò oltre.

All'inizio del mio intervento ho parlato della connessione esistente tra la pena e la sofferenza; nelle mozioni che sono state presentate si fa riferimento ai vari modi con cui gli uomini procurano sofferenza ai loro simili e, in alcune di esse, anche all'ergastolo e all'esigenza di una campagna di civilizzazione contro il fenomeno della tortura. Ho ritenuto opportuno ricordare la suddetta connessione perché, nell'ottica della possibilità concreta di intervenire, bisogna tener conto del collegamento esistente tra i due aspetti.

Per quanto riguarda l'ergastolo, sono stati presentati dal mio e da altri gruppi parlamentari diversi progetti di legge finalizzati alla sua abrogazione. Ritengo che il Governo e tutti i gruppi parlamentari che su tale tema hanno posizioni comuni possano porre in essere iniziative che si muovano in questa direzione. Vorrei inoltre che sia sollecitato lo svolgimento dell'inchiesta volta ad accertare se, quali e quante torture avvengono anche nel nostro paese, in particolare negli edifici penitenziari o in occasione di inchieste giudiziarie.

Dal punto di vista concreto, ritengo che il dibattito odierno possa assumere il significato di un esempio, di un simbolo per gli altri paesi. Vorrei concludere il mio intervento rivolgendo un appello urgente ai paesi che ancora applicano la pena di morte, e in particolare a quelli in cui in questo momento, per quanto noi sap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

priamo, per alcune persone l'esecutività della pena di morte sta per scattare da un'ora all'altra. Mi riferisco agli eventi della Cina, già richiamati, nonché a 27 condannati a morte in Sudafrica che dovrebbero essere giustiziati proprio in questi giorni.

Sempre in un'ottica di concretezza e, non avendo noi proposto un documento, abbiamo esaminato attentamente le varie mozioni presentate. Il gruppo di democrazia proletaria desidera, a questo punto, manifestare la sua adesione alla mozione La Valle n. 1-00305, in quanto ritiene sia di grande importanza la proposta in essa contenuta di chiedere una moratoria nella esecuzione di tutte le sentenze di morte. Pensiamo, infatti, che nella valutazione degli obiettivi che si possono raggiungere occorra avere senso della realtà.

In questo senso, appare opportuno chiedere, a livello internazionale, che in un lasso di tempo ragionevole e non troppo lungo gli stati si incontrino ad un tavolo per discutere il problema, sospendendo nel frattempo l'esecuzione delle pene per verificare quali argomenti siano ancora validi e quali non lo siano più, al fine di giungere ad un risultato positivo nel senso dell'abrogazione della pena di morte.

Contemporaneamente, una volta proposto lo svolgimento di un convegno internazionale sul tema, potrà essere assunta qualsiasi altra iniziativa che si muova nella stessa direzione. Riteniamo infatti utile parlarne, discuterne, nel tentativo di convincere quegli Stati che sono ancora reticenti o renitenti nei confronti della nostra iniziativa diretta a far sì che in tutto il mondo, a cominciare dal nostro paese, sia abrogata la pena di morte (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 2 agosto 1989, alle 11:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (4038).

— *Relatore:* Alagna.
(*Relazione orale*).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1820-B. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (*modificato dal Senato*) (4077-B).

— *Relatore:* D'Angelo.
(*Relazione orale*).

3. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 1824. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno (*approvato dal Senato*) (4129).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1830. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (*approvato dal Senato*) (4124).

— *Relatore:* Riggio.
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

S. 1821. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

stesse misure ad altre province colpite dalla siccità (*approvato dal Senato*) (4117).

SCHETTINI ed altri: «Interventi straordinari a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità dell'inverno 1988-1989 nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana» (3888).

— *Relatore*: Cristoni.
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992 e della relativa nota di aggiornamento (doc. LXXXIV, n. 2 e n. 2-bis)*.

— *Relatore*: Aiardi.

7. — *Seguito della discussione delle mozioni Rutelli ed altri (n. 1-00294); Poli Bortone ed altri (n. 1-00297); La Valle ed altri (n. 1-00305); Casini Carlo e Zaniboni (n. 1-00309) e Lanzinger ed altri (n. 1-00310) concernenti la moratoria della pena di morte nel mondo*.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1839. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giu-

1989, n. 229, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (*modificato dal Senato*) (4037-B).

— *Relatori*: Galli e Brunetto.
(*Relazione orale*).

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1843. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143 (*modificato dal Senato*) (4048-B).

— *Relatore*: Maccheroni.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,25.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 21.50.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

«Regolamentazione delle radiotelevisioni» (4152).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 3 febbraio 1988 è stata assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 2062.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge POLI BORTONE: «Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce» (4123) (con parere della I, della III e della V Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

FORLEO: «Estensione dei benefici di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ai dirigenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto 40 anni di servizio utile a pensione ed al personale collocato a riposo ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19» (4096) (con parere della V e della XI Commissione);

II Commissione (Giustizia):

STALLER: «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la regolamentazione del diritto alla affettività dei detenuti, l'introduzione delle aree miste all'interno delle carceri e la distribuzione gratuita di mezzi contraccettionali ai detenuti» (4062) (con parere della I, della V e della XII Commissione);

MASTRANTUONO ed altri: «Modifiche all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative» (4130) (con parere della I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze):

CAPRILI ed altri: «Istituzione della Cassa per il credito al turismo» (4097) (con parere I e della V Commissione, nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

VII Commissione (Cultura):

PIETRINI ed altri: «Istituzione dei parchi archeologici nei territori di Gabi, Vejo, e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

del Lazio virgiliano» (3914) (con parere della I, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

PARLATO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del Consiglio nazionale delle ricerche» (4085) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

POLI BORTONE e MACALUSO: «Modifica della durata del corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88» (4111) (con parere della I e della V Commissione);

BORRI ed altri: «Norme per il completo recupero degli edifici monumentali ubicati in provincia di Parma, interessati dagli interventi disposti con l'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730» (4120) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

XI Commissione (Lavoro):

RENZULLI ed altri: «Norme per il reinserimento dei cardiopatici nell'attività lavorativa» (4113) (con parere della I, della V e della XII Commissione).

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PAZZAGLIA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità degli organi preposti alla tutela ed alla salvaguardia di Venezia in relazione a manifestazioni di massa» (doc. XXII n. 52) (con parere della II, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione).

Trasmissione di una relazione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 28 luglio 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, ha trasmesso una relazione — approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 25 luglio 1989 — sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia (doc. XXIII, n. 10).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 27 luglio 1989 copia delle sentenze nn. 449, 450, 451, 452, 453 e 454, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'articolo 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di

espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, n. 326» (doc. VII, n. 766);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'articolo 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); dell'articolo 21, primo comma, lettera A della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), dell'articolo 5, primo comma, n. 1, della legge 1° luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto (doc. VII, n. 767);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 283 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Composizione della giunta provinciale amministrativa — sezione speciale per i tributi locali), come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 1948 n. 261;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (doc. VII, n. 768);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, della predetta legge n. 37 del 1989;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della predetta legge n. 37 del 1989» (doc. VII, n. 769);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana) nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate;

l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana 30 marzo 1981, n. 43 (Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295.02.01 del territorio del comune di Noto);

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1987, n. 5 (Modifiche all'ordinamento degli enti locali nella regione siciliana in tema di istituzione di comuni e norme sul decentramento amministrativo dei servizi comunali nelle frazioni e borgate) nella parte in cui non prevede che anche per la fusione dei comuni e per la modificazione delle loro circoscrizioni territoriali e denominazioni debbano essere sentite le popolazioni direttamente interessate» (doc. VII, n. 770);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di asse-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

gnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi» (doc. VII, n. 771).

A norma del citato articolo 30, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso altresì con lettere in data 31 luglio 1989 copia delle sentenze 470 e 471, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti» (doc. VII, n. 780);

«la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa» (doc. VII, n. 781).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 27 luglio 1989 le sentenze nn. 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 e 462, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 142 (Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione siciliana)» (doc. VII, n. 772);

«inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 18, primo comma, e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale» (doc. VII, n. 773);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 430, nella parte in cui prevede per l'applicazione degli sgravi contributivi, di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 278, anche alle 'imprese di navigazione', l'iscrizione delle navi nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno» (doc. VII, n. 774);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79» (doc. VII, n. 775);

«estinto il giudizio promosso dalla regione Lombardia, per intervenuta rinuncia al ricorso;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma secondo, 6, comma sesto (*rectius*: quarto) e 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 3 e 4 della legge 24 marzo 1989, n. 122» (doc. VII, n. 776);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)» (doc. VII, n. 777);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)» (doc. VII, n. 778);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)» (doc. VII, n. 779).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 31 luglio 1989 le sentenze nn. 472 e 473, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)» (doc. VII, n. 782);

«l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato)» (doc. VII, n. 783).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, nn. 770, 772 e 777), alla II (doc. VII, nn. 771 e 782), alla IV (doc. VII, n. 780), alla VIII (doc. VII, n. 776), alla XI (doc. VII, nn. 766, 774, 775, 778, 779, 781 e 783), alla XII (doc. VII, n. 769), alla II e alla VI (doc. VII, n. 768), alla II e alla VIII (doc. VII, n. 773), alla II e alla XI (doc. VII, n. 767) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dal presentatore: Interrogazione a risposta orale Colucci n. 3-01854 del 30 luglio 1989; interrogazione a risposta scritta Ronchi, n. 4-14951 del 27 luglio 1989; interrogazione a risposta scritta Montanari Fornari n. 4-15015 del 29 luglio 1989.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CIPRIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

in occasione della recente epidemia di afta epizootica suina verificatasi in Emilia Romagna, nel comune di Formigine (MO) sono stati abbattuti a cura della USL 37 73.066 capi di bestiame nelle aziende agricole: San Pietro, Colombaro, Sant'Elena, Azzurra, Salviola e La Fortezza; le stesse aziende erano autorizzate all'allevamento di 45.545 capi complessivamente;

risulta quindi provato con evidenza che, almeno nel comune di Formigine, sono presenti un numero di capi di suini ben superiore a quello autorizzato secondo i piani di spandimento del letame; se il fenomeno fosse, come probabile generalizzato alla intera area della pianura padana ci si troverebbe di fronte ad un numero di 3-4 milioni di capi suini abusivi;

gli allevatori per ogni capo abbattuto ricevono un indennizzo CEE, tramite il Ministero dell'agricoltura e foreste, di entità analoga al valore di mercato della carne macellata;

le deiezioni animali sono considerate tra le principali concause del fenomeno della eutrofizzazione del mare Adriatico, è riscontrabile quindi una corresponsabilità degli allevamenti di cui sopra per i gravi danni causati dal fenomeno stesso —;

se risulti che la situazione illecita verificatasi a Formigine sia generalizzata alla intera pianura Padana, e quali iniziative intenda assumere il Governo per controllare gli allevamenti e per perseguire gli illeciti;

se il Ministro dell'agricoltura e foreste intenda effettuare, a differenza dal

passato, controlli sulla corrispondenza tra capi autorizzati e capi abbattuti prima di erogare indennizzi;

se il ministro dell'ambiente intenda avviare un'azione per risarcimento del danno ambientale a carico degli allevatori non in regola con le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986. (4-15045)

PISICCHIO, COLUCCI, PERANI, BORTOLAMI, STEGAGNINI e SANTARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

è stata emessa una sentenza dal tribunale di Orvieto con la quale è stato riconosciuto che il marchio Autovox appartiene alla Autovox Videosystem;

è stata presentata la seguente denuncia dal signor Franco Cardinali:

« Premesso:

1) Con la sentenza del tribunale di Roma depositata il 2 agosto 1988, la Nuova Autovox S.p.A. è stata dichiarata fallita per asserito mancato raggiungimento del *quorum* in sede di concordato preventivo;

2) che a tale decisione si è arrivati per il fatto determinante della opposizione di un asserito creditore (REL S.p.A., finanziaria pubblica interamente controllata dal Ministero dell'industria), peraltro escluso in sede di votazione anche in relazione a maggiore suo debito nei confronti della stessa Nuova Autovox come da sentenza di condanna del tribunale di Orvieto in data 4 novembre 1987 N. 279/87;

3) la sentenza dichiarativa di fallimento è stata ritualmente e tempestivamente impugnata dinanzi alla Corte di appello di Roma di cui si attende il giudizio.

Nel frattempo il fallimento è stato convertito in amministrazione straordinaria con provvedimento del tribunale di Roma, anch'esso ritualmente opposto dinanzi al tribunale di Roma;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

4) altra opposizione è pendente in sede di giurisdizione amministrativa avverso la nomina da parte del Ministero dell'industria del commissario straordinario nella persona del dottor Riccardo GALLO in relazione a pregressi, documentati e gravi conflitti d'interessi, tra il medesimo e la società Autovox;

5) il professor Riccardo GALLO, nella qualità di amministratore straordinario e, sotto ogni conseguente responsabilità, anche di pubblico ufficiale, ha posto in essere una serie di atti rivolti a gravemente colpire la personalità morale e gli interessi giuridici sia della persona fisica Franco Cardinali, sia gli interessi morali e materiali della Autovox Videosystem SpA, anche allo scopo di indebitamente colpire quest'ultima per indebite finalità concorrenziali.

Più in particolare:

1) da notizie di stampa apprese sui giornali e dai giornali stessi tendenziosamente divulgate ad opera del Gallo risulterebbe che quest'ultimo abbia presentato denuncia contro il signor Franco Cardinali deducendo il compimento, da parte di costui, di asseriti reati concorsuali.

Più in particolare, sempre a quanto si apprende dalle citate notizie di stampa, sembra che il Gallo abbia accusato lo esponente Cardinali di aver posto in essere, prima e persino dopo la dichiarazione di fallimento della società Nuova Autovox, atti di distrazione e comunque in frode dei diritti dei creditori. Nella impossibilità di conoscere il contenuto di siffatta iniziativa giudiziaria, e peraltro nella serena coscienza di aver sempre operato nel rispetto della legge, nel mentre si smentisce ogni e qualsiasi ipotesi di illecito civile o penale relativo alla gestione della Nuova Autovox SpA, si presenta denuncia per calunnia e comunque per diffamazione aggravata in relazione ad ogni falso motivo di incolpazione dedotto a carico dello esponente Franco Cardinali, così come alla pubblicità giornalistica data dal professor Gallo alle proprie avventate e temerarie iniziative processuali;

2) il professor Gallo ha cercato e cerca in ogni modo di pregiudicare radicalmente e distruttivamente ogni prospettiva di attività economica dello esponente Cardinali e della Autovox Videosystem SpA svolgendo opera di intenzionale denigrazione e pesante intimidazione presso e nei confronti dei terzi con i quali i medesimi intrattengono rapporti di affari o finanziari. Più in particolare e tra l'altro, il professor Gallo si è rivolto ripetute volte agli esponenti della Comit Factoring SpA istituzione finanziaria prescelta dal signor Cardinali e da Autovox Videosystem SpA quale concordato supporto alla iniziativa medesima, facendo presente il pericolo di minacciati coinvolgimenti penali in relazione ai rapporti intrattenuti con la detta società e, in ogni caso, l'asserito rischio che qualsiasi affidamento di tale società di *factoring* subisce in conseguenza della scarsa affidabilità morale e finanziaria degli esponenti.

Ancora più in particolare, lo stesso professor Gallo si è espresso con gli esponenti della Comit Factoring SpA dipingendo la figura del signor Franco Cardinali come "delinquente incallito uso a far fallire le proprie società";

6) nel corso della udienza tenutasi in data 15 febbraio 1989 innanzi al giudice istruttore dottor Tafuro del tribunale di Orvieto nella causa tra il fallimento PGE SpA e la Nuova Autovox SpA ora in amministrazione straordinaria il professor Riccardo Gallo, commissario straordinario della predetta Autovox, dichiarava tra l'altro, volutamente esorbitando dall'oggetto della causa, che:

a) la Nuova Autovox SpA prima del fallimento, avrebbe sopportato costi gestionali non necessari per la stipula di contratti di assicurazione con premi elevatissimi perché contenenti la copertura di rischi praticamente impossibili quali ad esempio le conseguenze di "eruzioni vulcaniche";

b) i responsabili della Nuova Autovox SpA avrebbero occultato i libri so-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

ciali e non avrebbero ottemperato all'obbligo di deposito del bilancio fallimentare;

c) la SpA Autovox Videosystem, poi, si sarebbe resa disponibile della sottrazione di alcune insegne luminose di proprietà Nuova Autovox;

che tali affermazioni, che avevano anche formato oggetto di apposita intervista rilasciata dal professor GALLO a giornalisti di varie testate, intervista riportata dagli organi di stampa e non smentita e/o rettificata, sono state rese in dolosa e preordinata diffamante malafede, posto che: a) esiste documentazione ufficiale e di terzi che smentisce le affermazioni del professor Gallo e di cui costui era in possesso anche prima delle affermazioni medesime; b) i libri sociali che si ritenevano smarriti erano stati tempestivamente ricostruiti ad opera degli organi della società. Quando poi si è accertato che i detti libri si trovavano da oltre due anni nella voluminosa documentazione esistente presso il tribunale di Roma, si è potuto verificare la testuale rispondenza degli stessi a quelli ritrascritti in sostituzione; c) anche in tal caso la documentazione ufficiale (in possesso del Commissario già al momento delle diffamanti affermazioni) conferma l'onestà di intenti dell'esponente e il gravato intento diffamatorio del Gallo;

7) va ancora soggiunto che il professor Gallo, convenuto in giudizio dalla Autovox Videosystem dinanzi al tribunale di Orvieto, ha, contrariamente al vero, in tale sede informato, allo scopo di sottrarsi alla emanazione di provvedimento cautelare ex articolo 700, richiesto dalla Autovox Videosystem, attuale titolare dei marchi, di non stare indebitamente utilizzando i marchi stessi in danno della medesima.

Al fine di assicurare alle proprie affermazioni valore probatorio decisivo, il Gallo ha attribuito alle proprie dichiarazioni efficacia di pubblica fede, discendente dalla sua qualità di pubblico ufficiale. Per tale motivo il giudizio orvietano, pur riconoscendo l'attuale titolarità

della Autovox Videosystem e quindi il *fumus bonis juris* del diritto azionato in giudizio, ha respinto richiesta di provvedimento cautelare sul presupposto della verità delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale. Si è poi successivamente acclarata la frode processuale posto che tali dichiarazioni non rispondevano a verità e che in effetti l'amministrazione straordinaria della Nuova Autovox sta producendo e rimettendo in commercio prodotti riportanti il marchio contraffatto Autovox. Si è appreso ancora, fatto incredibilmente grave, che i prodotti così contraffatti sono venduti e messi in commercio presso la stessa clientela dell'esponente. Ciò che è ancora più grave e che dimostra l'intento di scientemente danneggiare il signor Franco Cardinali e la Autovox Videosystem è che i prodotti così contraffatti vengono messi in commercio dal commissario straordinario della Nuova Autovox sottocosto, e comunque sotto il prezzo di offerta di acquisto formulata dalla Autovox Videosystem SpA allo scopo di evitare pericolosi e sconvolgenti *dumping* da parte della amministrazione straordinaria;

Si soggiunge a tal riguardo, a conclusiva dimostrazione degli intendimenti ingiustamente lesivi del professor Gallo, che l'offerta di acquisto dei prodotti della società in amministrazione straordinaria, finiti e da completare, allo scopo di evitarne una dannosa emissione sul mercato, è stata più volte reiterata e, comunque, inequivocabilmente formulata per iscritto come da documentazione;

8) gli intendimenti lesivi del professor Riccardo Gallo si colorano di tutta la loro luce se si tien conto che il medesimo, per ragioni che allo scrivente non interessa approfondire, ha da sempre ed in altre pubbliche funzioni manifestato ostilità personale nei confronti del signor Franco Cardinali. A tal riguardo si fa presente che, tra l'altro, nel corso dell'anno 1983-84, il professor Riccardo Gallo, allora segretario generale del comitato interministeriale per la programmazione industriale, rilasciò pubbliche dichiarazioni contro le iniziative del signor Franco Car-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

dinali rivolte al rilancio della Autovox, fattualmente ostacolando e ritardando, per quanto lo concerneva, la poi intervenuta approvazione del CIPI. Nel periodo di istruttoria della approvazione del CIPI, lo stesso professor Riccardo Gallo, pur essendo tenuto a non assumere posizioni di parte in relazione alla qualità del suo ufficio, ebbe ad incontrarsi insieme con altro operatore economico concorrente, e precisamente con il signor Ennio Brion e con il presidente della REL, ingegner Pierino Panozzo, onde convincere quest'ultimo ad operare contro la proposta iniziativa del signor Cardinali, assicurando allo stesso ingegnere Panozzo ogni opportuna copertura politica e sindacale; il tutto allo scopo di favorire altra concorrente iniziativa del signor Ennio Brion. Tale colloquio esiste in trascrizione ad opera di un gruppo di investigatori privati. Tra l'altro, copia di tale documentazione è stata acquisita agli atti di giustizia in occasione di perquisizione operata presso lo esponente ed è attualmente presso il fascicolo di procedimento n. 1700/87 giudice istruttore dottor Luigi Gennaro. Va soggiunto per completezza che tali fatti di gravità inaudita formarono all'epoca oggetto di specifica contestazione scritta da parte dello esponente;

9) l'esponente signor Franco Cardinali ha ragioni di ritenere che la nomina del professor Riccardo Gallo, in sostituzione del curatore, già a suo tempo nominato dalla autorità giudiziale nella persona del professor Nicola Picardi, non sia casuale, anche in considerazione dei contatti a suo tempo intervenuti a livello personale con il Ministro dell'industria Adolfo Battaglia in occasione delle trattative di transazione allora pendenti con la REL SpA per la definizione del contenzioso in essere con la detta società. Devono a tal proposito rammentarsi due fatti di gravità inaudita, e più in particolare: a) la legge Prodi è stata a suo tempo modificata con apposito decreto-legge su proposta del Ministero industria, con la espressa precisazione che la modifica veniva apportata allo scopo di poter estromettere l'azionista privato ed assoggettare la Nuova

Autovox SpA, allora ancora *in bonis*, ad amministrazione straordinaria; b) il Ministro Battaglia, allorché era pendente la proposta di concordato preventivo presentata dalla società, ebbe a svolgere esplicita opera di convinzione presso i rappresentanti sindacali affinché costoro costringessero, occorrendo anche con la forza fisica, il signor Franco Cardinali — anche in tale occasione dipinto come un delinquente — ad uscire dalla Nuova Autovox. In tale occasione lo stesso Ministro ebbe a precisare che qualsiasi intervento in favore dell'azienda sarebbe stato condizionato al definitivo allontanamento dell'esponente;

10) nel mese di maggio sono intervenuti incontri tra il signor Cardinali ed un gruppo interessato ad entrare nella compagine sociale della Autovox Videosystem. I rappresentanti di tale gruppo (cui fanno capo l'organizzazione Accornero e precisamente l'ingegnere Riva per Accornero, il dottor Zusich, il dottor Franco Desideri della Prudential Bache e l'avvocato Lo Prete) hanno manifestato nella occasione interesse a rilevare in eventuale partecipazione il complesso aziendale della Nuova Autovox nel quadro di una operazione complessiva tendente a farla tornare *in bonis* attraverso un concordato. In tale ottica i predetti hanno preso diversi contatti tendenti a verificare la fattibilità della operazione. Nel corso di tali contatti si è tenuta in Roma una riunione presso l'Hotel Ambasciatori nel corso della quale tal Antonio de Martini per conto del Gallo, di cui si dichiarava consulente, faceva presente che qualsiasi operazione, per altro positamente apprezzata, avrebbe potuto aver luogo soltanto dopo l'estromissione del signor Franco Cardinali, onde non farlo partecipare ai benefici di un affare giudicato "molto interessante". Favorevoli transazioni con l'amministrazione straordinaria, REL e Ministero, per tutti i partecipanti vantaggiose, sarebbero state possibili, ma solo alla anzidetta condizione di estromissione dell'esponente. A tale ultima riunione ebbe casualmente a partecipare il signor Franco Lisi, dal quale l'esponente ha avuto noti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

zia di quanto precede. Si soggiunge che il de Martini ebbe a suo tempo (1984) a rendersi responsabile di grave atto estorsivo a carico dell'esponente del che esiste documentazione dell'epoca di data certa, copia della quale è oggi a mani di giustizia essendo stata a suo tempo sequestrata presso l'abitazione dell'esponente in occasione di provvedimento disposto in procedimento penale in corso dal giudice istruttore dottor Gennaro. Tanto si espone a codesto onorevole ufficio affinché lo stesso voglia procedere per i reati che esso riterrà di giustizia » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare a fronte della sentenza del tribunale di Orvieto e della denuncia riferita in premessa. (4-15046)

NAPOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le scuole italiane in Etiopia furono istituite dal passato regime con il compito di assicurare il servizio scolastico ai connazionali colà residenti;

le scuole stesse, operanti in Addis Abeba e Asmara, si articolano in scuola primaria, media e secondaria (liceo scientifico e istituto tecnico per geometri, quest'ultimo solo in Addis Abeba) ed impegnano settanta tra operatori di ruolo e supplenti;

alla luce del programma avviato dal Ministero degli affari esteri — direzione generale per la cooperazione allo sviluppo — le anzidette scuole non si armonizzano con le iniziative volte a promuovere un miglioramento socio-economico della popolazione etiopica, ma rischiano di provocare gravi forme di disadattamento culturale e conseguenti difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro nazionale agli attuali fruitori del vigente servizio scolastico —:

se si avverta l'esigenza di procedere, mediante una concreta programmazione, al superamento dell'attuale sistema scolastico e alla ridefinizione delle iniziative

che assicurino, entro breve, l'avvio di una istruzione professionale sintonizzata alla offerta di lavoro in Etiopia che non può prescindere da una ricerca di mercato volta a orientare le nuove professionalità. (4-15047)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

considerato che sulla base delle ipotesi presentate al comune di Latisana dalle autovie e servizi, questo ha scelto in via definitiva la realizzazione della variante alla ferrovia sulla quale ripone il suo deciso affidamento, onde eliminare un grave ostacolo alle acque del fiume Tagliamento in caso di piena, e creare, per l'economia della zona, tra le più operose e provate d'Italia, un importante elemento di sviluppo —

se abbia inteso o intenda inserire tale variante nel piano prioritario degli interventi per la realizzazione di infrastrutture accogliendo le richieste unanimi degli amministratori locali e soddisfacendo le legittime attese della popolazione. (4-15048)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che ritardano la chiamata a visita diretta di Onorino Paris, classe 1911, residente in Ascoli Piceno, secondo quanto disposto in data 5 gennaio 1989 dalla prima sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti, in relazione ai ricorsi n. 866931 e 872486, prodotti dal sopra nominato. (4-15049)

MACERATINI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in corso da circa un anno una strana campagna di stampa fatta per lo più di note anonime o redazionali e che coinvolge in particolare *L'Espresso*, *Il Messaggero* e *l'Unità* con la quale si cerca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

di avvalorare l'ipotesi che a Firenze opererebbe una cellula eversiva nera della quale i principali esponenti sarebbero i signori Vincenzo Fenili e Luca Poggiali;

la campagna in questione è culminata nel grottesco episodio dei giorni 31 gennaio e 1° febbraio del corrente anno allorché sia le testate giornalistiche de *l'Unità* e di *Paese Sera* sia quelle di *Raitre*, *Il Gazzettino Toscano* e *Teletrentasette*, annunciavano, con toni particolarmente allarmati, l'avvenuto arresto delle menzionate persone dipinte come pericolosi esponenti del terrorismo nero;

per contro, la notizia era destituita di qualsiasi fondamento tanto che i predetti Fenili e Poggiali non solo non sono mai stati arrestati ma non hanno neppure ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria;

è evidente che dietro questi gravi episodi, particolarmente deplorabili anche per l'evidente pregiudizio che si arreca impunemente a cittadini che non hanno nessuna istruttoria giudiziaria a carico e che anzi operano con qualificate attività nei rispettivi ambiti professionali, si nasconde peraltro il trasparente intento di creare artificialmente un clima di sospetto, di intimidazione e di speculazione politica -:

se risulti chi abbia ispirato al livello di forze dell'ordine o quadri della magistratura questa operazione di terrorismo giudiziario e, in particolare, chi sia l'ispiratore della penna del giornalista de *l'Unità* Giorgio Sgherri, rivelatosi nella vicenda come « l'indovino di fatti che non avvengono »;

come mai una testata della Rai-TV, senza opportune verifiche, può annunciare sui notiziari nazionali arresti di cittadini mai avvenuti con gravissimo pregiudizio alla reputazione delle persone coinvolte;

se risulti chi, fra Firenze e Roma, violi sistematicamente il segreto istruttorio facendo filtrare versioni addomesticate e falsate di circostanze che possono essere note solo ai magistrati precedenti e a taluni funzionari di polizia;

quali iniziative si intenda assumere, in via immediata, perché le garanzie costituzionali dei cittadini vengano effettivamente tutelate e perché « corvi e talpe », evidentemente non poggiati solo sui tralci delle vigne palermitane, siano finalmente messi in condizione di non intossicare ulteriormente il clima politico e giudiziario della Repubblica italiana.

(4-15050)

SAVINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

lo schema base dell'impianto idrico potabile di Basilicata è costituito dagli invasi sul fiume Sinni (diga del monte Cotugno), sul fiume Agri (diga del Pertusillo), sul fiume Bradano (diga di San Giuliano), sul torrente Camastra (diga del Camastra) e dalle dighe di Acerenza e Genzano, in costruzione, nonché dalle condotte:

a) Agri-Sinni e Sauro-Agri-Sinni correlative all'invaso di Monte Cotugno, nel bacino del fiume Sinni;

b) Ginosa-San Giuliano, con allacciamento sulla condotta del Sinni, correlativa all'invaso di San Giuliano, nel Bacino del Bradano;

è prevista, altresì, la costruzione della traversa sul fiume Basento, con condotta di valico, correlativa agli invasi di Acerenza e Genzano, da alimentare con un ulteriore passaggio di acque dal suddetto al fiume Bradano;

recentemente è stato costruito un impianto per captazioni, sempre dall'alveo del Basento, in territorio del comune di Bernalda con pompe già usate in Valtellina, dono da 30 miliardi della protezione civile, che — per carenza di portata — possono attingere solo la metà dei due metri cubi preventivati; nonché la realizzazione di un ulteriore impianto, ancora sul medesimo fiume, a circa 40 chilome-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

tri, nel territorio del Comune di Grassano (un altro dono da 21 miliardi della protezione civile);

secondo talune valutazioni, l'intervento FIO per oltre 120 miliardi nell'alveo del Basento, eliminando le anse del fiume, potrebbe conferire ad esso un carattere torrentizio, con danno per la formazione della falda e delle sorgenti che sgorgano dalle pendici che si affacciano sul fiume;

sarebbe prevista un'altra diga, 12 chilometri più a monte, per trattenere la stessa acqua del Basento;

si è intanto fortemente intensificata l'attività di captazione delle acque ad opera anche dei privati (sono circa 500 i pozzi attualmente costruiti nella zona metapontina ed altri ne sarebbero finanziati);

la soluzione dell'emergenza idrica, attraverso la costruzione di impianti ancora sul fiume Basento, costituisce un pericolo per la pianura metapontina, sia quanto all'abbassamento della falda che potrebbe favorire infiltrazioni di acqua marina, sia quanto alle possibilità che il ridotto afflusso di materiale inerte provochi l'arretramento della costa;

la massiccia presenza di pozzi e l'aumento della salinità sono pericolosi per la fertilità della stessa pianura;

infine, le zone interne, potenzialmente irrigue, non sono messe a cultura per mancanza di acqua e le zone riccamente coltivate sono minacciate di degrado in conseguenza dei processi sopra individuati -:

quali provvedimenti si intendono prendere al fine di:

1) verificare tempestivamente l'impatto sugli equilibri ambientali dei molteplici interventi verificatisi in Basilicata nel settore idrico, in particolare sul fiume Basento e con riferimento all'area metapontina, nonché la loro compatibilità reciproca e complessiva rispetto alle risorse effettivamente disponibili;

2) rideterminare subito il potenziale delle risorse idriche nella regione Basilicata, in relazione all'evolversi del clima e dei sempre più frequenti eventi siccitosi, nonché alle esigenze primarie della regione stessa;

3) quantificare l'acqua per i vari usi;

4) assicurare che lo schema idrico-potabile esistente utilizzi gli impianti costruiti ed in corso di costruzione in maniera compatibile con l'equilibrio ecologico;

5) preservare, infine, le risorse di cui trattasi da ogni processo di inquinamento che sarebbe definitivamente pernicioso per le possibilità di sviluppo civile della intera regione. (4-15051)

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

con quale criterio il comune di Belvedere Marittimo è stato giudicato paese terremotato, visto che pare vi sia stata emessa una sola ordinanza di sgombero nell'anno 1982 e non esistano danni che si possano far risalire all'evento sismico e tali da giustificare l'erogazione di ben tre miliardi di lire con una media di lire 70 milioni *pro capite*;

in che modo e con quali atti amministrativi si è potuto stabilire che alcuni danni sono riconducibili unicamente al terremoto e non semplicemente al degrado dello stabile, a danni causati dalle calamità naturali del 1981, al fatto che trattasi di case abusive non sanate e comunque non costruite con le dovute precauzioni di carattere tecnico;

se sono stati stanziati fondi per la riparazione o la ricostruzione di case non abitate all'epoca del terremoto in quanto già inabitabili al momento dell'evento, anche perché danneggiate da altre calamità;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

se al comune di Belvedere Marittimo sono state acquisite istanze in tal senso anche dopo i termini di scadenza;

se è possibile che a distanza di pochi metri esistano abitazioni considerate altamente danneggiate e altre in perfette condizioni. (4-15052)

RUSSO SPENA. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* — Per sapere:

se il comune di Belvedere Marittimo (Cosenza) ha predisposto e inviato il prospetto sulla dotazione organica alla data del 9 agosto 1988 in base all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;

con quale criterio ha provveduto ad assunzioni nel corso di quest'anno senza attendere i processi di mobilità tuttora in atto ed in presenza di impiegati soprannumerari nella stessa qualifica dei neo-assunti, che prestano servizio nello stesso comune, a norma della legge n. 138 del 1984;

come mai non è stata data attuazione alla legge n. 56 del 1987 (occupa-

zione giovanile) per il reclutamento di tale personale e si è preferito attingere da graduatorie di concorso, pare, tra l'altro, di profilo diverso da quello da ricoprire, pur in presenza di graduatoria vigente dello stesso profilo. (4-15053)

MONTANARI FORNARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il signor Bruno Ziliani, nato a Piacenza il 9 luglio 1935 e residente a Piacenza in via Spolverini n. 19, dipendente della USL n. 2 di Piacenza, ha inoltrato in data 14 aprile 1982 alla CPDEL domanda di riscatto del servizio militare e di ricongiunzione contributiva ai fini del diritto pensionistico, n. posizione pratica 7442308;

considerato il lungo tempo trascorso, le numerose sollecitazioni rimaste senza risposta, le precarie condizioni del signor Ziliani —:

se non ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie per rimuovere le cause del ritardo nella definizione della pratica in oggetto. (4-15054)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CAPANNA, RUSSO FRANCO, RONCHI e TAMINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

con un'azione di guerra appartenenti alle forze armate israeliane sono penetrati in territorio libanese, hanno ucciso una persona e hanno rapito Abdel Karim Obeid, *leader* di Hezbollah, e due suoi collaboratori;

questa è un'ennesima dimostrazione di come Israele non esiti a usare mezzi terroristici, a violare la sovranità di altri paesi nonché leggi e convenzioni internazionali, pur di raggiungere i suoi scopi;

va ricordato che l'uccisione di Abu Jiad e di uomini della sua scorta, è avvenuta in circostanze analoghe l'anno scorso in territorio tunisino, sfruttando anche l'assistenza tecnica delle strutture del nostro paese ingannate dalle forze armate israeliane —:

se il Governo italiano abbia provveduto a protestare energicamente presso il governo israeliano per questa azione terroristica e violazione del diritto internazionale e, in caso negativo, se non ritenga vergognoso tacere in merito avvalorando, con il proprio colpevole silenzio, i sistemi adottati dagli israeliani;

se intenda chiedere al governo israeliano l'immediato rilascio degli ostaggi rapiti e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la incolumità degli stessi. (3-01857)

ZANGHERI, BARBERA, GHEZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI, SERRA, BELLOCCHIO, ANGELINI GIORDANO, PEDRAZZI CIPOLLA, PACETTI e VIOLANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di gra-*

zia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

ricorre il nono anniversario della strage del 2 agosto a Bologna, l'atto terroristico più efferato per modalità e dimensione che abbia colpito la storia dell'Italia repubblicana;

l'accertamento delle responsabilità ha visto, così come per altri gravi episodi della vita nazionale, quali la strage di Ustica, depistaggi ed occultamenti della verità;

le associazioni dei familiari, le istituzioni locali, il Parlamento, la società civile tutta non hanno mai cessato di porre con forza all'attenzione dell'opinione pubblica la richiesta di verità e giustizia;

grazie al difficile e coerente impegno della magistratura e delle forze di polizia, la sentenza di 1° grado della corte d'Assise di Bologna ha cominciato a rendere palesi tratti significativi del disegno eversivo intessuto contro le istituzioni democratiche del nostro Paese;

sono recentemente intervenute le dimissioni dell'avvocato Montorzi da componente del collegio di difesa delle parti civili, pochi giorni dopo un suo incontro con il signor Licio Gelli, incontro procurato da un giornalista pubblicista che si definisce collaboratore del Dipartimento di Stato americano, incontro che non sembra rientrare in alcuna prassi deontologica;

questa vicenda, con tutti i lati oscuri, pare tesa ad appannare i primi risultati positivi raggiunti in sede processuale e ad intorbidire ed inquinare il giudizio di appello che inizierà nel mese di ottobre nonché l'accertamento della verità negli altri processi a carico del signor Gelli;

il *curriculum* del signor Gelli secondo gli atti ufficiali è il seguente:

a) relazione Anselmi (Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2): è accertato essere stato per anni il co-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

stante punto di riferimento dei servizi segreti devianti;

b) corte d'assise di Firenze. Condannato a sette anni di reclusione per sovvenzione di banda armata dedita, tra l'altro, ad attentati ai treni sulla tratta Firenze-Bologna;

c) corte d'assise di Bologna: Condannato a dieci anni di reclusione per il depistaggio delle indagini sulla strage del 2 agosto unitamente ai vertici piduisti del SISMI;

d) inquisito dai magistrati romani per calunnia nei confronti dei magistrati milanesi che indagarono sul suo conto;

e) indiziato come mandante dell'omicidio Pecorelli in concorso con quel Fioravanti condannato per la strage di Bologna ed inquisito per l'omicidio Mattarella -;

se sono a conoscenza dei fatti esposti e quali valutazioni esprimono;

se sono state avviate iniziative per impedire che il signor Gelli continui dalla sua residenza ad inquinare la vita politica ed istituzionale italiana;

se gli organi di polizia preposti alla vigilanza del signor Gelli sono in grado di fornire notizie sull'insieme delle relazioni e degli incontri che il signor Gelli tiene;

se, alla luce delle sentenze emesse dalla magistratura italiana, ritengano giusto attivarsi per sollecitare in tempi rapidi la definizione della pratica di estradizione del signor Gelli, anche per evitare manovre che possono ritardare le decisioni del governo elvetico;

quali iniziative, in particolare, il Presidente del Consiglio, quale responsabile diretto dei servizi segreti, intende assumere per garantire un leale impegno degli apparati dello Stato contro qualsiasi forma di inquinamento, condizione primaria per uno svolgimento sereno del processo di appello. (3-01858)

COLUCCI, ALAGNA, BIONDI, MELINI, MANCINI GIACOMO, PIRO, CAPIELLO, DI DONATO, BONIVER e SEPIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 5 luglio 1989 lo psicanalista Armando Verdiglione è stato di nuovo incarcerato a San Vittore (dopo che si era presentato spontaneamente) a seguito del rigetto del suo ricorso in Cassazione;

il Verdiglione, in libertà provvisoria dal febbraio 1988, aveva chiesto l'affidamento ai servizi sociali a seguito delle sue cagionevoli condizioni di salute e per effettuare gli studi e le ricerche propri della sua specifica professione: istanza che è stata rigettata;

successivamente lo stesso ha avanzato istanza di detenzione domiciliare con le medesime motivazioni: ed anche in questo caso la sua richiesta ha avuto esito negativo;

l'aggravamento delle sue condizioni di salute lo hanno spinto a ripresentare nuovamente al tribunale di sorveglianza la istanza di sospensione della pena e, in subordine, di detenzione domiciliare: la decisione deve ancora essere presa;

il professor Verdiglione, al centro di una vicenda che ormai, tutti quanti se ne sono interessati, hanno definito per lo meno sconcertante (*Le Monde* di giovedì 13 luglio 1989 titola « Confusione giudiziaria in Italia: una legge mussoliniana » un pezzo sul professor Verdiglione nel quale viene sottolineato lo scandalo di una legislazione che, dopo aver abolito il reato di « plagio » continua a prevedere il reato, altrettanto confuso ed indefinibile, di « circonvenzione di incapace ») è in procinto di chiedere la revisione del processo e di presentare ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (sostenuto in tale azione dalla Federazione internazionale dei diritti dell'uomo), dopo aver presentato istanza di sospensione provvisoria della pena al Ministro di grazia e giustizia e di grazia al Presidente della Repubblica;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

in questa vicenda in cui tutto è contraddittorio e paradossale, si inserisce ora un ulteriore elemento di preoccupazione e di allarme in quanto le condizioni di salute del professor Verdiglione sono divenute ora gravissime (i lievi disturbi cardiaci e neurologici dei quali lo psicanalista, infatti, soffriva, si sono ulteriormente aggravati dal momento che è stato colpito anche da una pesante forma di anoressia totale (beve solo acqua), negli ultimi giorni ha perso oltre quindici chili di peso, non riesce più a leggere ed a scrivere ed è in preda a costante balbuzie);

le condizioni fisio-psichiche del professor Verdiglione, certamente gravissime, potrebbero portare a risvolti drammatici e ad una conclusione ancora più amara;

è difficile comprendere le motivazioni relative alla detenzione dello psicanalista malato, essendo certamente esclusa ogni forma di pericolosità sociale e non essendo realistico alcun altro tipo di preoccupazione;

si è costituito un Comitato internazionale per Armando Verdiglione con lo scopo di ottenere dal Presidente della Repubblica italiana la grazia e dal Ministro di grazia e giustizia la sospensione della pena, affinché lo studioso possa proseguire liberamente la sua attività intellettuale di ricerca e di editore;

eminenti personalità della cultura mondiale si sono espresse in termini favorevoli nei confronti dello studioso professor Verdiglione ed hanno stigmatizzato che in un paese civile e democratico un intellettuale, condannato per un reato la cui stessa definizione è confusa, indefinita, contraddittoria (e che dovrebbe essere eliminato dalla legislazione italiana considerando soprattutto che la stessa ha abolito il reato di plagio) nonostante le sue gravi condizioni di salute, non possa tornare ai suoi studi ed alla sua attività scientifica —:

se ritenga di dover immediatamente intervenire nell'ambito delle sue competenze affinché sia concessa la sospensione provvisoria della pena del professor Armando Verdiglione in attesa della risposta alla domanda di grazia inoltrata al

Presidente della Repubblica e per consentire allo studioso di usufruire delle cure delle quali ha urgente bisogno, ristabilendo così una condizione di giustizia e di umanità che, sino ad ora, è stata pesantemente stravolta e che ha consentito alla stampa estera di giudicare confusa ed inaffidabile l'amministrazione della giustizia nel nostro paese. (3-01859)

MANNINO ANTONINO, FINOCCHIARO FIDELBO, LAURICELLA, LUCENTI, SANFILIPPO, MANGIAPANE, MONELLO e RIZZO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

sotto la direzione del procuratore della Repubblica di Marsala dottor Paolo Borsellino, due sottufficiali dei carabinieri (Alongi e Pinna) hanno condotto delicate indagini di polizia giudiziaria che hanno portato all'accertamento di gravi irregolarità amministrative nella gestione dell'Ente teatro del Mediterraneo di Marsala e, successivamente dell'Ente fiera vini di Marsala;

nel corso di tali indagini i due sottufficiali hanno fermato e denunciato un indiziato che aveva messo in opera nei loro confronti un pesante tentativo di corruzione;

successivamente gli stessi sottufficiali sono stati oggetto di pressioni insieme minacciose e corruttrici affinché desistessero dal continuare le indagini (pena il trasferimento) —:

le ragioni per cui i due sottufficiali siano stati trasferiti, Pinna in San Vito lo capo e Alongi a Montedoro;

quale valutazione diano per il fatto che sia stato in tal modo sciolto un affiatato *team* investigativo particolarmente apprezzato;

se intendano operare per riconsiderare le decisioni di trasferimento e porre riparo al fatto che ancora una volta minacce di stampo mafioso sembrano conseguire l'effetto di vanificare gli sforzi della giustizia e di avvilitare gli operatori che con sacrificio e dedizione le contrastano.

(3-01860)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 AGOSTO 1989

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

parlamentari, forze politiche, stampa e disoccupati napoletani hanno denunciato gravi irregolarità nello svolgimento delle prove scritte di selezione per l'ammissione ai contratti di formazione-lavoro in corso presso la spa GESAC (Gestione

servizi aeroportuali in Capodichino-Napoli), e in particolare:

la non segretezza delle prove, in quanto alle schede sono state allegate le generalità dei candidati;

l'autorizzazione a correggere le schede nel corso delle prove, aprendo con ciò la strada a manomissioni ulteriori lungo l'intero *iter* del giudizio e della selezione —:

quali iniziative risultano esser state assunte dalla magistratura per ristabilire la legalità in questa azienda pubblica, e quali iniziative — più in generale — intende assumere il Governo per garantire trasparenza e correttezza nella gestione del mercato del lavoro nell'area napoletana.

(2-00607)

« Geremicca, Ridi ».